DISSERTAZIONE SULLA CONSTATAZIONE DEL CORPO DI DELITTO IN…

Karl Joseph Anton Mittermaier, …





DISSERTAZIONE

SULLA

CONSTATAZIONE DEL CORPO DI DELITTO

IN RIGUARDO ALLA LETALITÀ DELLE LESIONI

Arricchita di [illegible] decisioni col confronto del disposto dei nuovi Codici, non che delle massime di Giurisprudenza di molti Stati d'Europa e d'America coerentemente ai progressi, ed alle esperienze della Medicina e della Chirurgia

DEL

PROF. MITTERMAIER

Prima versione Italiana dal Tedesco

DI

GIULIANO LANDUCCI

Dottore in Legge e socio onorario dell'insigne Accademia di Castro reale in Sicilia

FIRENZE

ACHILLE BATELLI

1857.

DISSERTAZIONE

SULLA

CONSTATAZIONE DEL CORPO DI DELITTO

IN RIGUARDO ALLA LETALITÀ DELLE LESIONI

Arricchita di notevoli decisioni col confronto del disposto dei nuovi Codici, non che delle massime di Giurisprudenza di molti Stati d'Europa, e d'America coerentemente ai progressi, ed alle esperienze della Medicina e della Chirurgia.

DEL

PROF. MITTERMAIER

Prima versione Italiana dal Tedesco

DI

GIULIANO LANDUCCI

Dottore in Legge e socio onorario dell'insigne Accademia di Castro reale in Sicilia

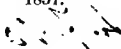




FIRENZE

ACHILLE BATELLI

1857.



Tipografia G. Riva e Comp.

ALL' ILLUSTRISSIMO

SIG. AVV. PRIMO DE CONTI RONCHIVECCHI

Cav. dell'ordine di S. Stefano Papa e Martire — di S. Lodovico di Parma — di S. Gregorio Magno — dell'ordine del Santo Sepolcro — Commend. di S. Giuseppe — di Francesco Primo di Napoli — dei SS. Maurizio e Lazzaro di Sardegna — Della Corona di Ferro — di S. Silvestro di Roma — del Merito imperiale turco di Megidiè — Uffiziale della Legion d'onore di Francia — Decorato della Medaglia del merito della Repubblica di S. Marino — Consigliere di stato in servizio Straordinario — Ciamberlano di S. A. I. e R. il Granduca di Toscana.

Signor Commendatore

Nessuno, che sia alquanto versato nelle discipline penali, ignora come l'illustre Pubblicista Alemanno Sig. Prof. MITTERMAIER abbia arricchito d'importantissimi suoi scritti gli Archivi germanici di diritto criminale.

Il chiarissimo nostro Prof. Cav. Francesco Antonio Mori fu già benemerito dell'Italia colla pubblicazione che Ei fece negli anni 1846 e 1847 di una ricchissima Raccolta di tali Scritti, e di altre pregievoli opere di valenti Autori tedeschi, da lui molto accuratamente voltate nella patria favella.

Ma da quell'epoca in poi il Sig. Prof. Mittermaier, questo dottissimo, ed infaticabile Scrittore, ha aumentato di altri suoi stupendi lavori il tesoro scientificopenale, da lui già reso cotanto prezioso; fra i quali lavori alcuni si distinguono, che stabiliscono i veri principii, per la risoluzione delle questioni le più ardue,

e le più spinose, che la Pratica giornalmente presenta al Giudizio dei Tribunali.

Tale è senza dubbio la Dissertazione criminale che, fatta a mia cura voltare in idioma italiano, io mi reco ad onore di intitolare a Lei, egregio Sig. Commendatore, come a colui che, cultore costante delle discipline giuridiche, fece sempre plauso a quelle pubblicazioni che avessero servito all' utilità degli studi, e ai bisogni del Foro: colla quale intitolazione altri due fini io raggiungo; quello, di far cosa grata allo stesso Autore Alemanno, al quale il di' lei nome varrà a rinverdir la memoria di antica pregiata conoscenza; e l' altro, di soddisfare in parte al debito di quella gratitudine, alla quale per tanti titoli Ella acquistossi il diritto sull' animo mio.

Ho l' onore di sottoscrivermi con profondo rispetto

Di Lei Sig. Commendatore pregiatiss.

Firenze 1 Agosto 1857.

Devotiss. Obbligatiss. Serv.
AVV. BARTOLOMMEO FIANI.

PREFAZIONE DELL' EDITORE

I Progressi che, specialmente da un mezzo secolo in poi, hanno fatto le scienze giuridiche in Germania, dove esse trovarono, e trovano tanto egregi cultori, rendono ormai a buon dritto autorevoli nelle nostre Scuole le opere tutte che di colà ci pervengono, come quelle che non mancano mai di somministrare i più preziosi insegnamenti a chi applica la mente allo studio delle discipline legali.

Floridissima è poi in quel paese la condizione nella quale si trova quel ramo di dette Scienze giuridiche che attiene al criminale diritto; lo che devesi senza dubbio attribuire in grandissima parte all'operosità del celeberrimo Prof. Mittermaier.

Fra i più recenti Scritti di questo insigne Pubblicista distinguesi certamente per la pratica utilità forense la Dissertazione

SULLA CONSTATAZIONE DEL CORPO DI DELITTO IN RIGUARDO ALLA LETALITÀ DELLE LESIONI, la cui pubblicazione perciò io spero che debba riuscire gradita a tutti i cultori delle discipline giuridiche, e ai magistrati in specie, i quali troveranno in questo libro le regole più razionali, e più sicure onde risolvere le complicate questioni, che, rispetto alla prova materiale del delitto, vengono ordinariamente ad elevarsi nelle cause d'omicidio.

Mi auguro che la mia speranza non anderà fallita, imperocchè in essa mi confortino grandemente e il chiaro nome dell'autore dell'opera, e la incontrastabile utilità di questa.

DISSERTAZIONE

SULLA

CONSTATAZIONE DEL CORPO DI DELITTO

IN RIGUARDO ALLA LETALITÀ DELLE LESIONI



PRIMA SEZIONE.

Fra le più recenti decisioni dei Tribunali Supremi che riguardano la constatazione del corpo di delitto in rapporto alla letalità delle lesioni, merita di esser considerata una Sentenza della Corte Suprema di Giustizia di Napoli proferita nell'anno 1852. Quanto più è difficile procurarsi in Italia le decisioni dei Tribunali, tanto maggiore sarà l'importanza di quella che or riportiamo.

CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA DI NAPOLI

Ferita che ha prodotto la morte – Causa sopravvenuta – Cattiva Medicazione *

Il difetto di medicazione, non facendo che lasciar libero il corso all'attività morbosa che la ferita

* Riportiamo questo giudicato togliendolo dal Giornale Veneto *L'Eco dei Tribunali* del 10 marzo 1853.

ha in sè stessa, non può elevarsi a causa sopravvenuta per l'applicazione dell'articolo 362 delle leggi penali. Ma non può dirsi lo stesso della imperizia o negligenza del chirurgo curante, la cui opera, se concorre a produrre un accidente pernicioso, da cui segue la morte del ferito, è forza ravvisare in essa la causa sopravvenuta a' termini del citato articolo.

Con decisione del 21 maggio corrente anno, la gran Corte criminale di Capitanata, alla unanimità, dichiarò constare: avere Pasquale Biancone, maggiore di anni 14, e minore di anni 18, commessa ferita volontaria grave in persona di Michele Croce, che tra 40 giorni produsse la costui morte — alla stessa uniformità di voti dichiarò: non concorrere a pro' di esso Biancone alcun fatto di scusa; — a parità, dichiarò: militare a favore del medesimo il beneficio della causa sopravvenuta — a voti uniformi, dichiarò: competere al Biancone il beneficio dell'art. 391. leg. pen., — e lo condannò a 7 anni di ferri nel presidio, ed alle pene accessorie.

Siffatta decisione è stata denunziata dal pubblico ministero presso la detta gran Corte. Sul proposito ha osservato, che essendo morto Michele Croce al quinto giorno della ferita, i periti dell'autopsia giudicarono, essere ciò accaduto per effetto di una intensa infiammazione derivata dalla ferita; che i periti a discarico avvisarono esser derivata la

morte da che, medicata la ferita di prima intenzione, vi si era nel mezzo lasciato un vuoto di figura quasi circolare della dimensione di un dito, per cui, coll'azione dell'aria, si era prodotta la infiammazione, e quindi la morte. E poichè tutti i periti anzidetti avevano rilevata la infiammazione, non come cagione indiretta, e remota della morte di Croce, ma come cagione diretta ed assoluta; e constando, d'altronde, che niuna causa morbosa, indipendente ed estranea dalla ferita, sopravvenne nel breve periodo della malattia del Croce, aveva perciò la Corte violati gli articoli 327 della proc. pen. e 362 delle leg. pen., sia perchè, in contraddizione do' fatti permanenti espressi nella decisione, era stato definito il carattere fondamentale del reato; sia perchè la causa, che dicevasi sopravvenuta infiammazione, era unicamente derivata dalla ferita, che produsse la morte.

Per parte del condannato è stata presentata nella Corte Suprema una memoria stampata contenente delle osservazioni dirette a mostrare la insussistenza del ricorso.

Udito il rapporto: Inteso D. Emilio Pascale avvocato del condannato.

Udito l' avvocato generale Gallotti, il quale si è espresso così:

» Signori,

» Chiunque sia per poco versato nella scienza della medicina legale, non ignora che le ferite nel

basso ventre, con uscita degli intestini, sono sempre di un carattere grave. L'uscita dell'intestino è pericolosa in ragion del tempo, in cui le parti stanno fuori. L'aria, e lo strangolamento che provano, le appassisce, le dissecca, le infiamma. La pronta riduzione dell'intestino è di assoluta necessità. Rimesso anche prontamente, la ferita è pericolosa in ragion della infiammazione *posteriormente* sviluppata, ed allora la cancrena e la morte possono esserne la conseguenza.

» Or, colla decisione di cui il pubblico ministero reclama l'annullamento, si riconosce il concorso di tre elementi legali, ciascuno sufficiente per sè solo ad operare la discesa graduale della pena. Tra questi elementi, si nota la *causa sopravvenuta*. Il pubblico ministero osserva che sia erronea ed illegale. La *infiammazione*, da cui è derivata la morte, è un fenomeno morboso, che aveva il germe nella ferita, ed è questo un fatto costante. Non vi era causa sopravvenuta, e la dichiarazione della reità, così modificata, è in contraddizione de'fatti espressi.

« Il difensore del condannato sostiene che la infiammazione sia l'effetto di *cattiva medicatura*, e ricercandone gli elementi di fatto, ha sentito il bisogno di esporre ciò, che si assumeva dai periti a discarico, e che si legge nel *verbale*, non già nella decisione.

« La circostanza della pretesa cattiva medicazione vuol'essere esaminata in fatto ed in diritto.

« In diritto, accennerò semplicemente che la giurisprudenza della Corte suprema, fondata sulla ragione e sulla legge, ha risoluto la quistione negativamente. La medela più o meno pronta, attiva ed inefficace, o meglio intesa, non che il difetto di medela, nei casi in cui il soccorso dell'arte debb'essere istantaneo, è uno degl'incidenti, che ha la sua causa nella ferita, e dipende dalle imperiose circostanze di tempo, di luogo, di opportunità e di mezzi. E se queste circostanze eventuali, verificandosi, divengono necessarie, l'autore della ferita debbe rispondere. Raccogliendo i vantaggi di felici combinazioni, per le quali una ferita, di sua natura letale, guarisce; a più forte ragione è imputabile per gli accidenti, che sorgono per la natura stessa delle cose, e sono la conseguenza del suo fatto. Nel caso stesso in esame, se era urgente rimettere prontamente l'intestino, oltrechè non sempre, nè a tutti è data dei mezzi la scelta, era necessità commettersi ad un chirurgo che prima arrivava. Così ancora, consumandosi una ferita in un luogo, od in un tempo, nel quale fosse impossibile ricevere pronti soccorsi da mano perita, la imputabilità dell'agente non varia.

« Un illustre scrittore di medicina legale, osservando che nel sistema della legislazione francese, misura della pena per la ferita è la durata della incapacità al travaglio, che taluni incidenti possono protrarre, pensa che debbono valutarsi le circostanze

attenuanti, tra cui il *trattamento* della ferita, ossia la medela. Dichiara però: *Non diremo altrettanto delle ferite che divengono mortali...* l'arteria temporale è aperta, la morte sopravviene allorchè sarebbe *bastata una semplice compressione* per arrestare la emorragia... Non bisogna portare più lungi questi casi di *morte per accidenti* e dire: *l'arteria brachiale* è aperta, la ligatura avrebbe *salvato* l'ammalato, se un *chirurgo* si fosse *trovato presente*; imperciocchè non vi è ragione per dire in un caso più difficile — ... la piaga non sarebbe *stata mortale, se un chirurgo più abile* si fosse trovato là per praticare la ligatura...

« Or, se un uomo versato nella scienza dell'arte medica così ragiona, non potrà il giureconsulto ed il magistrato ammettere, come attenuanti, degl'incidenti connessi al fatto della ferita.

« Ma non è mio pensiero discutere ampiamente una quistione già risoluta; imperocchè, se nella decisione non si parla di imperizia, o di poca attenzione nel trattamento della ferita, se la gran Corte non ha motivata la sua decisione, la quistione sarebbe meramente teorica.

« E per la stessa ragione, mi dispenserò di esaminare una quistione connessa e più interessante. Quando una ferita produce la morte, e si dichiara in fatto che il reato maggiore, l'*omicidio*, ha oltrepassato, nelle conseguenze, il *fine* del delinquente, che *non poteva prevedere la causa sopravvenuta*, si

confonde egli colle circostanze complessivamente concorse a produrre gli effetti più gravi da non potersi prevedere?

« Rimettendo questa discussione al tempo, in cui ne sorgesse il bisogno, sento il dovere di circoscrivermi ai fatti nella decisione espressi, ed alla estimazione morale e legale di essi.

« Enunciandosi gli elementi generici, e la discussione dei giudizii dai periti renduti, si narra;

« 1. La ferita nella regione addominale, coll'*intestino tenue al di fuori*, fu giudicata *pericolosa per gli accidenti*, come la *peritonite*.

« 2. Il ferito morì nel sesto giorno; ed i periti settori, dopo aver rilevato, che la ferita era di figura quasi *triangolare, triangolo, ottusangolo*, del diametro di una *cinquina*, non che gli altri elementi della ispezione, dichiararono che la *morte era avvenuta per la intensa infiammazione*, da cui erano state comprese le parti addominali adiacenti alla ferita, e la porzione degli intestini tenui, e del peritoneo ad essi sottoposto, infiammazione che derivava dalla *descritta ferita*.

« 3. I professori a discarico — la medela della ferita di prima intenzione — lasciato un *vuoto* in mezzo, di figura *quasi circolare*, della dimensione di un dito, com'erasi rilevato dal chirurgo Sarno, chiamato dall'offeso — *coll'azion dell'aria* si era *dovuto produrre la infiammazione, lo stravaso e quindi*

la morte. Così spiegavano la figura quasi circolare, *diversa* dalla *descritta* nel primo rapporto.

« 4. In contraddizione dei settori e del chirurgo Carrescia, disse *questi* che, avendo *allargata* la ferita, v'intromise l'intestino tenue, che era al di fuori, e la cucì nel modo si pratica pel *labbro leporino*. Nei tre successivi giorni, l'infermo non accusò *dolore*. Osservato un *meteorismo* nell' addome, adoperò le opportune medele: nel *quinto giorno*, invitato Saroo, si videro alquanto *distaccate* le labbra della ferita, e si manifestò la *peritonite*, la quale cagionò la *infiammazione e la morte*.

« 5. Gli altri professori: Non di rado per effetto di *cause accidentali*, indipendenti dalla mano operatrice, può non conseguirsi che una ferita *medicata di prima intenzione*, possa riuscire proficua; al che si aggiunge, che il *fatto dell' adesione* non dipende dall'*arte*, bensi dalla *natura*.

« I periti a discarico si rimisero al già dato *parere*.

« L'accidente della *peritonite*, preveduto al tempo della prima ispezione, si era verificato. Conseguentemente è l'effetto necessario del processo morboso della ferita; e la morte nel sesto giorno dimostra, che i caratteri distintivi eran più gravi.

» I periti settori confermarono il giudizio, che la infiammazione e la *morte* eran derivati dalla ferita; giudizio imponente e decisivo, imperciocchè

avevano sotto gli occhi la ferita, osservarono ed esaminarono i guasti interni, onde indagare la cagione della morte.

» I periti a discarico davano ragione della diversa configurazione della ferita nel tempo della sezione, e sostenevano che, lasciato un *vuoto in mezzo, coll' azione dell'aria si era dovuto* prodorre la infiammazione. Non dicono, se quel vuoto esistesse per incuria del chirurgo, o per cause accidentali e morbose, per le quali si fosse la piaga riaperta.

» Il chirurgo curante dava ragione di quanto era avvenuto nel breve giro di giorni cinque. Egli aveva dovuto rimettere l' intestino, ed allargare la ferita per eseguire un operazione di estrema necessità. E vuolsi osservare, che del tempo era trascorso; imperocchè, il giudice avvertito, si era già recato presso l' infermo, ed aveva proceduto alla prima ispezione. Continua a dire il chirurgo che, cocita regolarmente la ferita, non si manifestò nei primi tre giorni alcun fenomeno allarmante, nè il ferito era molestato da dolori. Nel quarto si osservò un *meteorismo*, e si adoprarono gli opportuni rimedii.

» È chiaro che, per effetto del *meteorismo*, le pareti addominali, essendosi necessariamente allargate e distese, la piaga si riaprì, e nel quinto giorno le labbra della ferita si osservarono *alquanto distaccate*. Il processo morboso, progredendo rapidamente, si chiudera colla morte.

» I settori, non cangiarono avviso, ed esposero

nuove ragioni che lo confermavano. I periti a discarico, senza contraddire, o confutare questi chiarimenti, e senza dar ragione della causa che aveva prodotto quel buco, si contentarono di *rimettersi al dolo parere*. Ed il loro parere era congetturale. Sentivano, che la infiammazione è un incidente connaturale a questa specie di ferite. Non osando affermare che, nel caso, non era il prodotto della ferita, dissero *coll'azion dell'aria si era dovuto produrre la infiammazione*. Non parlano di negligenza o d'imperizia nella medela; nè in altri luoghi della decisione se ne fa cenno.

» La gran Corte non esamina, non discute gli espressi elementi, nè li valuta nel confronto. Il ragionamento, se poche e vaghe idee possano meritarne il nome, è così espresso:

» « Si ha dai *chiarimenti ottenuti* dai professori
» sanitarii in pubblica discussione, che nel *quinto*
» *giorno si videro alquanto distaccate le labbra della*
» *ferita*, e quindi si manifestò la *infiammazione*, da
» cui la morte, per lo che è *operativo* il beneficio
» della *causa sopravvenuta!* »

» È evidente, che la gran Corte non toglie ad elemento del suo giudizio il vago de' periti a discarico; ma, istituendo l'esame del valor morale e legale de' chiarimenti dati dai periti settori, e dal chirurgo curante, si convince, che il *lieve distaccamento* nel quinto giorno delle *labbra della ferita*, e quindi la infiammazione, costituiva la *causa so-*

pravvenuta. Esprime ella la impressione di un sentimento, una convinzione, ma non la motiva. Ed in vero: non esamina i caratteri intrinseci della ferita, e molto meno i suoi fenomeni morbosi: non discende, nè dichiara se l'apertura delle labbra della ferita fosse la conseguenza necessaria del processo morboso, o conseguentemente della ferita: obblia il *meteorismo* precedente, e non osserva che l'*infiammazione* era l'*effetto* della *ferita*, e della sua malefica indole. Ma se l' apertura, non che la infiammazione n'erano l'*effetto necessario*, non vi era certamente *causa sopravvenuta*. E se la riputasse prodotta da cagione estrinseca, idea che gli elementi espressi, non che le nozioni scientifiche rigettano, doveva dimostrarlo.

» La quistione della *causa sopravvenuta*, o non si è legalmente discussa, o come saggiamente osserva il pubblico ministero, se debba dirsi un concetto tratto dai fatti espressi, e che in essi s'inviscera, presenta una contraddizione manifesta: imperciocchè, i periti, le cui osservazioni e chiarimenti si accennano, hanno dichiarato che la infiammazione, e per conseguenza la morte, erano l'effetto necessario della ferita, e dello svolgimento morboso; verità, di cui la più bella dimostrazione gli elementi generici somministrano.

« Da ultimo, volendo portare la discussione su i mezzi allegati dal difensore per sostenere che il ricorso del pubblico ministero debba essere rigettato,

è manifesto che la quistione d'*imperizia nella medela*, non si è esaminata e discussa, non è compresa nella soluzione della quistione principale; nè si fa alcun cenno di cattiva medela.

« E se il difensore non ha potuto trincerarsi nella decisione per combattere i motivi giusti e legali esposti dal pubblico ministero, ma ha dovuto ricorrere a talune espressioni registrate nel verbale della pubblica discussione, dimostrava egli virtualmente che la decisione non racchiude gli elementi necessarii alla soluzione della quistione elevata a discarico, cioè che la infiammazione e la morte derivava, non dalla natura, ma da mal diretto trattamento della ferita. La gran Corte sarebbe incorsa in una nullità, che la Corte suprema non può legittimare.

« Conchindo per l'annullamento della decisione. »

La corte suprema, deliberando nella Camera del consiglio.

Visti gli atti, la decisione, il ricorso.

Ha considerato che i periti dell'ingenere giudicarono la ferita pericolosa di vita per gli accidenti; quelli poi dell'autopsia avvisarono, che la morte di Croce era derivata da una infiammazione intensa, da cui erano state comprese sì le parti addominali, come quella porzione degl'intestini, e del peritoneo, che era ad esse sottoposto; infiammazione, la quale era stata prodotta unicamente ed esclusivamente dalla ferita.

Che i periti intesi in pubblica discussione, a richiesta della difesa, andarono in diverso concetto. I medesimi dissero concordemente, che la morte di Croce era stata la conseguenza non della ferita, sibbene dell'opera del chirurgo; il quale avendo lasciato un vuoto in mezzo alla ferita, in forma quasi circolare da potersi introdurre un dito, necessariamente doveva avvenire la infiammazione per l'azion dell'aria e lo stravaso del sangue, e quindi la morte. E però conchiusero, di *essersi verificata la morte per mala cura, e per l'apparecchio malamente adoperato; il che spiegava la figura quasi circolare rinvenuta nel cadavere, tutta diversa da quella che fu nello stato di vita.*

Che la gran Corte, la quale era libera nel suo convincimento, trovò più ragionevole di adottare il parere degli ultimi periti, che quello dei primi, e quindi dichiarò, che la morte di Croce era successa per causa sopravvenuta alla ferita.

Che, convinti di ciò, i primi giudici, ben poterono attingere dalla perizia fatta in pubblica discussione tutti gli elementi di fatto che accennavano alla causa sopravvenuta; giacchè, se era vero, da una banda, che la ferita fu in origine pericolosa di vita per gli accidenti, non era men vero, dall'altra che i secondi periti avevano attribuito alla cattiva medela, e all'errore del chirurgo la morte del ferito. Ciò fu esattamente registrato nella decisione; e però tra i fatti semplici, e la definizione del reato,

non vi è quella contradizione, di cui parlasi nel ricorso.

Che neppure ha errato in diritto la gran Corte, allorquando ha considerato, essere la cattiva medela e l'errore del chirurgo curante una delle cause sopravvenute, di cui parlasi nell'art. 362 leg. pen. S'intende per causa sopravvenuta qualunque fatto che segue un altro; il quale concorre a produrre un effetto qualsiasi. Ora, quando l'opera perniciosa del perito, aggiunge alla ferita un elemento di morte che non aveva, non è questa quella concausa attiva ed operante, che contribuisce a produrre un effetto, che altrimenti non si sarebbe verificato? Sì per fermo. *Si vulneratus fuerit servus non mortifere, negligentia autem perierit, de vulnerato actio erit, et non de occiso. L.* 30, § 4 *D. ad L. Aquil.*

Che si argomenta sopra un dato assolutamente falso, quando si sostiene col ricorso, *che la causa che dicesi sopravvenuta, cioè la infiammazione, sia unicamente derivata dalla ferita.* Dal parere de' periti a discarico, cui la gran Corte ha aggiustato fede, risulta precisamente il contrario. *La morte*, essi dicono, *è avvenuta non per sola natura della ferita, sibbene per opera del chirurgo curante;* il quale compose in modo i labbri della ferita, da produrre necessariamente l'infiammazione. Da ciò conseguita, che la ferita, e l'apparecchio cerusico, il feritore, ed il chirurgo contribuirono, ciascuno per la sua parte, a produrre la morte di Croce, la quale non

sarebbe avvenuta, se una di quelle cause fosse mancata. E poichè l' opera perniciosa del chirurgo è posteriore al fatto della ferita, essa è dunque una causa sopravvenuta ai termini dell' art. 362. *Quando constat vulnus non fuisse mortale, et etiam constat de aliqua culpa aut negligentia in curando vulnus, vulnerator non tenetur de occiso;* così il Farinaccio, *quest.* 127, n. 13, cui fanno eco il De Angelis, *de delictis*, par. 1, cap. 98, n. 17; il Renazzi nel suo diritto criminale, lib. IV. par. IV. cap. 1, n. XII; il Cremani ed il Claro.

Che nel ricorso, si è andato in cerca di *una cagione morbosa indipendente ed estranea dalla ferita;* e si è conchiuso non esservene stata alcuna, nel breve periodo della malattia del Croce. Ma come dubitare che la causa, di cui si cercava, stava nella infiammazione prodotta dalla mano del chirurgo? Era attiva la causa anzidetta, perchè costui operò in modo da aggiungere alla ferita una potenza letale, che in essa non era. Era indipendente dalla ferita, quanto può esserlo una seconda offesa, che apporti alla prima nuova causa morbosa; questa è staccata ed indipendente per la origine, comunque nel fatto si ricongiungano.

Che non bisogna confondere il caso attuale con quello in cui i soccorsi dell' arte fossero mancati. Il difetto di medela non fa che lasciare libero il corso all' attività morbosa che la ferita ha in sè stessa, la quale se produce la morte, la produce uni-

camente per la forza del colpo. Ma quando il chirurgo curante fece il più che poteva per esasperare la ferita, e produrre l'infiammazione, la concausa invocata fu attiva, operante, ed efficace.

Che, da ultimo, si è tassata d'inesattezza la decisione, perchè non si è esaminata nè discussa la quistione d'imperizia nella medela, nè si sono esposti gli elementi necessarii alla soluzione della quistione elevata in discarico. Ciò non è interamente esatto. Nella parte storica, la gran Corte ha registrato il risultamento di tutte le perizie, massime di quella fatta in pubblica discussione. Nei rilievi morali poi ha elevata apposita quistione in ordine alla causa sopravvenuta, che ha motivato convenientemente. La maggiore o minore estensione di ragionamento, non importa mancanza di esso, giacchè il giudice deve esprimere solamente quello, di cui si è convinto.

Per tali motivi.

Veduto l'art. 325 proc. pen.

Rigetta il ricorso. »

Alla decisione or riportata, prima di riferirne altre adattate allo scopo, e per l'oggetto precipuo di determinare l'odierno stato della quistione a seconda dell'attuale legislazione, e Giurisprudenza pratica, aggiungiamo alcuni principii storici, i quali sono proprii a fornire idea del lento sviluppo della scienza sulla letalità delle lesioni, e della influenza dalla me-

desima esercitate sulla pratica Giurisprudenziale. L'Italia nel medio evo fu il paese nel quale si perfezionò per la prima volta con gli statuti delle città, e con la Giurisprudenza, la teoria invalsa sul corpo di delitto dell'omicidio, e sulla classazione delle ferite: essa teoria fondavasi sopra alcuni punti del Diritto Romano, che in questo certamente non avevano lo scopo di stabilire massime scientifico-penali tanto più che i responsi dei Romani Giureconsulti riguardavano il danno civile a proposito dell'applicazione della legge Aquilia, ovvero contenevano i motivi di quelle decisioni che nei casi particolari erano proferite col mezzo dei rescritti, ed i giuristi italiani risolvevano ordinariamente i quesiti loro proposti appunto secondo le massime dai Romani stabilite nei casi particolari. L'attuale teoria (di cui s'incontrano traccie presso i Glossatori) si riconduce alle proposizioni che seguono.

1ª Per risolvere il quesito; in qual misura può farsi responsabile della morte l'autore delle lesioni, dee procedersi con riguardo al caso in cui l'agente abbia preveduto le conseguenze della propria azione. [1]

2ª Altro riguardo che non debb'esser tralasciato è il conoscere, se l'agente si è servito di armi proprie, poichè in questo caso è d'uopo ammettere l'intenzione di uccidere, lo che non ricorre quando fu fatto uso d'altri instrumenti [2], come per esempio di quelli dell'arte che non siano armi proprie; tal sarebbe una chiave.

3ª Lo stato patologico in cui si trovasse l'offeso, per modo che ove questi venga a morte dopo una lesione non mortale, l' agente non è imputabile d'omicidio [3]; su questo proposito vi fu tuttavia questione fra i giuristi, imperocchè coloro che non ammettevano riguardi per lo stato patologico, interpretavano quei passi del Diritto Romano favorevoli a tale opinione unicamente nel senso del danno civile, e fondavansi sopra alcuni altri [4] nei quali era sanzionata la massima rigorosa, che non dovesse aversi alcun riguardo alle circostanze individuali dell'offeso.

4ª Nel caso di un'autore di lesione non letale, cui peraltro sia sopraggiunta la morte *negligentia* (imputabile all'offeso, ovvero al medico) l'imputato non debb' esser tenuto d' omicidio. [5]

5ª Lo stesso dicasi ove all'azione d'una ferita sopravvenga un'altra causa, dalla quale ne derivi la morte, ancorchè ciò abbia soltanto affrettato l'esito fatale che dalla lesiona necessariamente sarebbe conseguito. [6]

6ª Per il giudizio della imputabilità nelle conseguenze d'una lesione è d'uopo riguardare se l'offeso sia stato ferito in modo *ut ex eo ictu certum esset moriturum.* [7]

7ª La principale questione dei giuristi del medio evo riguardava il caso di colui, che ferito in prima per opera d'uno, fosse in seguito passivo d'altra lesione per opera d'un'altro, a dopo questa ne morisse; su tal proposito essendo contradittorj an-

che i passi del Diritto Romano [8], così i Romani Giureconsulti tenevano opinioni diverse (Ulpiano, Giuliano, Celso, Marcello), e la Giurisprudenza era quindi sommamente incerta, poichè alcuni Giuristi riteoevano un'opinione, altri invece ne professavano una intieramente opposta alla prima. [9]

8ª Un principio accettato dalla Giurisprudenza primitiva circa al parere medico era il seguente; che l'incolpato dovesse addebitarsi d'omicidio solo allorquando l'offeso fosse venuto a morte dentro un determinato tempo, perocchè la commessione causale era ammissibile [10] unicamente nella snespressa circostanza, cioè dentro un tempo che alcuni limitano a 7, altri a 20, ed altri finalmente a 40 giorni; e secondo il parere di molti anche dentro un'anno ed un giorno [11]. La disposizione che nei casi d'omicidj, e di lesioni, i periti medici abbiano a portare giudizio sulle circostanze attuali non già foodandosi sui resultati della necroscopia, ma sibbene esclusivamente sulla esterna inspezione della qualità delle lesioni, emana dagli statuti italiani, e dalla Giurisprudenza [12] canonica [13] nella quale incontrasi la espressione *percussio letalis*, in ordine alla quale il medico è obbligato a decidere, *an si aliorum non fuissent vulnera subsecuta percussus minime interierit.* — Di qui si ha dunque il riguardo alla sanabilità.

La dottrina della letalità delle lesioni si fonda sulle massime d'Ippocrate [14], secondo le quali deb-

bono distinguersi le lesioni necessariamente mortali, e quelle di possibile, ma rarissima guarigione dalle altre che non essendo letali per natura loro, tali addivengono al seguito di circostanze particolari, e casuali. Queste indicazioni dovevano necessariamente occasionare moltiplici distinzioni, che la Giurisprudenza pratica accettava. Nei trattati della scienza appartenenti a scrittori del XIV e XV secolo trovansi discusse tutte quelle proposizioni, che noi sopra rappresentammo come fondamenti della teoria dominante specialmente la massima che, allorquando la lesione divenne mortale per colpa soltanto del medico, l'incolpato non debba rispondere d'omicidio, e che in ogni caso il medico consultato debba aver riguardo alla letalità della lesione. [15]

Nel secolo XVI gli scrittori italiani di Diritto Penale, per esempio il Farinaccio [16], il Claro [17], il Blanco [18], ed il Bavo [19], accettarono i principii soprasposti particolarmente in ciò che si riferiva ai giorni così detti critici. Che anche la Giurisprudenza Germanica, almeno nei Tribunali supremi, accogliesse questi principii lo mostrano i processi di Damhouder [20] le cui massime ottenevano molto favore in Germania specialmente, e nell'Olanda. La Giurisprudenza del XVI secolo [21] aveva, com'è noto, stabilito, che se anco dentro i giorni critici l'offeso periva per colpa propria, per esempio per non aver ricorso al medico, o non aver seguito i suoi consigli, l'autore della lesione non poteva esser punito come omicida.

Nel Carpzovio, riscontrando l'antica teoria, si trova richiesta oltre al fatto dell'omicidio anche la esistenza d'una lesione mortale di natura *quod plus tendit ad mortem quam ad evasionem*, e si esige del pari la certezza che l'offeso sia morto al seguito della ferita. [22] Secondo lo spirito della Giurisprudenza ai tempi del Carpzovio occorreva premettere il quesito preliminare, se era stata arrecata, o nò *vulnus mortiferum*. Nel primo caso nulla rilevava la circostanza che qualche altra *caussa obitum promovens supervenerit*; per esempio, se non fosse stato chiamato il medico, o si fosse adibita l'opera d'un'inesperto, ovvero finalmente all'offeso medesimo potesse addebitarsi l'esito fatale. [23] Ma nel secondo caso, quegli che aveva arrecata una lesione non letale, se sopravveniva un'altra *caussa mortis* (incapacità del medico, malum regimen) doveva andare immune dalla pena ordinaria dell'omicidio. In proposito delle massime da seguirsi, la teoria del medico Bohn [24] sulla letalità delle lesioni era molto adatta a guidare ad una saggia applicazione, avveguachè Bohn espressamente distinguesse la lesione assolutamente mortale da quella *per se lethalis* cioè *ut plurimum lethalis*: dee riconoscersi quindi per mortale una lesione che non può essere assolutamente risanata, e pel concetto della letalità dee contrapporsi ad altra *per accidens* letale, mentre una ferita può di per se arrecare la morte, senza che questo effetto debba inevitabilmente verificarsi in ogni caso; ed è perciò, come osserva

il predetto Bohn, che il concetto della mortalità non viene ad alterarsi, imperocchè può talvolta una lesione presentare gravi pericoli in un individuo in cui si riscontrino certe particolari cagioni, che mancando in altro individuo rendono la lesione assolutamente senza pericolo.[15] Che le opinioni del Bohn spiegassero la loro azione sulla Giurisprudenza pratica è dimostrato dal Boemero[16], che riferendosi a Bohn critica aspramente la regola che per addebitare d'omicidio si richieda una lesione di natura tale da potere essere *in abstracto* giudicata letale senza riguardo in nessun caso alla costituzione dell'offeso, o alle circostanze sotto l'influenza delle quali venne arrecata, e senza nemmeno calcolare che la morte sarebbe stata evitata coi tempestivi, e adattati soccorsi dell'arte. Per provare che non debba aversi alcun riguardo alla possibilità di guarigione, ci avverte il Boemero, che tranne alcuni casi eccezionali può dirsi non esservi lesione *de cujus felici curatione non possent exempla proferri*.

La storia di questa scienza presso gli esteri popoli c'insegna che i loro Tribunali non caddero giammai negli errori si frequenti nei Tribunali Germanici, lo che dipendeva da questo, che i giuristi, ed i medici non erano d'accordo in ciò che riguardava[17] le reciproche loro ingerenze. Difatto i primi non sapevano chiaramente spiegare ciò che esigevano dai secondi, e formulavano i loro quesiti in modo tanto disadatto, che i medici, i quali per di-

agrazia contrapponevano alle lesioni assolutamente letali, quelle casualmente letali, fornivano rapporti e pareri inesatti, pieni di confuse, ed erronee distinzioni, ed asserivano frequentemente in buona coscienza esser sanabile una ferita, perchè forse in qualche caso particolare ne avvenne la guarigione. La principal causa del male consisteva nei giuristi, i quali non intendevano nel senso debito i pareri dei medici, ed avevano l' idea inesatta, che nell'autore d' una determinata conseguenza dovesse ritrovarsi un' indizio certo del suo necessario rapporto con l' azione medesima, dimodochè erano inclinati ad ammettere il più delle volte la probabile sanabilità, o ad attribuire la morte a circostanze sopravvenute. Per tal modo non ritenevano il delitto d' omicidio, perchè diversamente avevano l' opinione (equivocando erroneamente sui vari quesiti) che fosse di necessità il condannare l' autore alla ordinaria pena dell' omicidio.

Come, e fino a qual punto i principii suesposti anco in ciò che riguarda i giorni critici invalessero eziandio nella Legislazione Germanica, lo prova la Legge Prussiana del 1717 [28], secondo la quale il Giudice doveva ritenere per letale assolutamente, qualunque lesione al seguito della quale l' offeso venisse a morte prima del nono giorno dalla ferita, senza riguardo alcuno alla circostanza dell' erronea cura medica, e nemmeno alla negligenza imputabile allo stesso ferito. [29]

Certamente gli scritti di Stübel [30] portarono una variazione, imperocchè egli giunse a provare l'errore della massima, che l'autore d'un'azione dovesse tenersi responsabile delle conseguenze di quella solo allorquando queste fossero necessarie; e che reo di omicidio dovesse ritenersi l'autore d'una lesione assolutamente mortale, vale a dire, o di natura tale da dover produrre indubitatamente la morte; ovvero, secondo il parere d'altri, non sempre sanabile in ogni individuo anco adoprando tempestivamente i soccorsi dell'arte salutare.

I compilatori delle recenti Legislazioni eccitati dai solidi argomenti di Stubel, e dalle osservazioni di molti altri Scrittori medici, i quali davano opera a far riconoscere gli errori delle teorie dell'epoca, pensarono ai rimedj atti all'uopo, e la Legislazione Prussiana sperò di ottenere esatti rapporti medici, allorchè nella procedura criminale avesse prescritti quesiti determinati [31] proponendone la soluzione ai medici nei casi d'omicidio.

La Legislazione Bavarese del 1813 si spinse anche più oltre, e l'illustre compilatore della medesima Feuerbach voleva dichiarare nel Codice erronee, e prive di fondamento le teorie di Stübel. Analizzando il di lui sistema, e distinguendone particolarmente le proposizioni a seconda della mente del Legislatore può devenirsi alle seguenti osservazioni — 1ª Che abbisogna una prova positiva, perchè il giudice debba ritenere una lesione per mortale in senso

proprio; [32] 2ª Che debbano esser dichiarati inammissibili tutti i riguardi soliti aversi in simili contingenze; [33] 3ª Che peraltro, onde prevenire i mali i quali potrebbero derivare dalla troppo rigorosa applicazione di quel principio, ed anche allorquando una delle notate circostanze avesse apportato la morte, e nonostante il giudice si trovasse obbligato a condannare il giudicabile per omicidio intenzionale, la legge lo autorizzava, ritenuto sempre il delitto d'omicidio, ad ammettere e valutare la prova della presenza d'una delle suesposte circostanze (per esempio la natura particolare dell'offeso), e quindi ad applicare all'imputato la pena soltanto dell'omicidio colposo. [34] 4ª Che per fare accorto il giudice dei casi nei quali abbenchè ad una lesione sia susseguita la morte, non può tuttavia ritenersi il titolo di delitto d'omicidio, vi ha un'articolo per il quale [35] è stabilito che il giudice non ammetta il delitto d'omicidio (almeno consumato) ancorchè alla lesione abbia tenuto dietro la morte, allorquando esista pur la probabilità che la morte *a*) sia stata conseguenza di una causa esistente all'epoca della lesione, senza che questa sia stata il motivo del suo sviluppo; *b*) ovvero che la morte sia stata prodotta da causa sopravvenuta. 5ª Che per stabilire la necessaria armonia dei pareri medici coi principj del Codice penale, e per provvedere alla conformità, chiarezza, e precisione, nonchè per assicurare al giudice i materiali indispensabili al suo giudicato,

sono stati prescritti dal Codice di procedura criminale [36] certi determinati quesiti, ai quali le relazioni mediche debbono lucidamente rispondere.

Nei progetti di revisione del Codice Bavarese degli anni 1822-1827 e 1831 rimase intatto l'art. 143, ma la conseguenza dedotta al n. 3, e l'art. 144, furono tolti, perchè (come rilevavano i motivi) dietro la chiara dizione dell'art. 143, contenente un' avvertenza a modo di esemplificazione, superfluo rimaneva l'art. 144.

Nel riordinamento del 1848 fu proposta dalla commissione della camera, ed accettata alla pluralità [37] l'abrogazione anche dell'art. 143 sul fondamento che di fronte ai giurati il disposto del medesimo non poteva valere come Legge, ed allo scopo essenziale di porre in connessione gli art. 143-145, con la teoria della prova sostituita a quella abrogata: tali furono i motivi della nuova Legge in questo proposito. [38] I quesiti determinati dall'art. 245 del Codice di Procedura criminale pei medici fiscali furono mantenuti in vigore. Nel nuovo progetto Bavarese del 1853 [39] non furono accettati altrimenti gli art. 144 e 145 del Codice penale, ma vi fu peraltro introdotto di nuovo l'art. 143 abbenchè modificato. [40]

Il Codice di Würtemberg [41] accetta è vero l'articolo 143, ma con l'aggiunta seguente « che la lesione debba ritenersi mortale allorchè abbia prodotta la morte come causa efficace, ed ognorachè

l'esito fatale non possa essere attribuito ad altra antecedente cagione. » Che questa aggiunta non fosse scelta troppo a proposito si rileva [42] osservando essere ciò un ritorno del Legislatore all'antica teoria, e quindi una marcata inconseguenza mentre obbligava il medico a decidere se la lesione era letale o sanabile, la qual cosa è per lui possibile solo in pochi casi; al tempo stesso con tale aggiunta si adottava una teoria facile ad indurre in errore [43], ed opposta ai principj del Diritto Romano accolti da Secoli nella nostra Legislazione. [44]

Il Codice Reale Sassone ammise nell'art. 120 l'art. 143 del Codice Bavarese, ma ne tralasciò la IIIa proposizione, non menochè gli articoli 144 e 145; non ne seguì l'ordine, e ritenendo di più che fossero senza influenza sul retto giudizio della mortalità, tralasciò anche le disposizioni Bavaresi relative alle cause intermedie. [45] Nel progetto del Codice Sassone approvato dalle Camere nel 1854 fu giudicato utile di estendere con generale disposizione a tutti i delitti il principio stabilito dall'articolo 120 del precedente Codice relativo al giudizio sulla connessione causale. [46] Nel nuovo Codice di procedura criminale non furono, come in altri Codici, sanzionati determinati quesiti pei medici, ma invece (molto bene a proposito) fu soltanto stabilito il metodo, e l'ordine secondo i quali dovevano essere regolati i pareri dei periti dell'arte. [47] Nella

compilazione del Codice di Badeo si accettò " soltanto l' articolo 143 del Codice Bavarese senza la ulteriore conclusione, e senza gli articoli 144 e 145. Per rapporto alle cause intermedie invece della locuzione Bavarese si adottarono le espressioni seguenti « che il corpo di delitto dell' omicidio dovesse ritenersi allorchè la morte fosse prodotta non solo direttamente dalla lesione, ma anche da cause intermedie indipendenti dalla lesione stessa. » Nel Codice di Procedura Criminale " furono stabiliti i quesiti da proporsi ai periti dell' arte salutare; essi sono simili a quelli Bavaresi, ma si distinguono per la chiarezza maggiore imposta alla soluzione del quesito medico. Infatti la relazione dei periti medici dee dirigersi a conoscere qual fu la causa efficace della morte per modo che venga a stabilirsi se questa avvenne per la lesione, ovvero per qualcuna delle circostanze notate nella Legge stessa. Ritenota la lesione come causa della morte, si esige per conforto all' animo dei giudicanti la risposta al quesito; *se, e con qual grado di probabilità, o d' improbabilità poteva l' agente prevedere le conseguenze fatali dell' azione commessa*. Il parere debbe inoltre stabilire, se l' azione rimproverata ha portato la morte per la natura sua generale, o per le disposizioni proprie dell' individuo, o per lo stato finalmente nel quale si trovasse, ovvero in altro aspetto debba l' esito funesto ripetersi da circostanze estranee, e

casuali che resero mortale la lesione. Nel tempo stesso è sancito che il giudice possa proporre ai medici anco altri quesiti. [50]

Nel Codice del Granducato di Assia furono introdotte le medesime disposizioni del Codice Bavarese quanto alla letalità delle lesioni [51]: vi fu acerrima disputa se dovesse o no adottarsi per l'art. 233 la locuzione del Würtemberg, cioè (cause efficaci) *che abbiano portata la morte ove questa non sia stata* prodotta da qualche antecedente cagione; ma il progetto finale non menochè la maggiorità della seconda Camera si dichiararono a buon dritto contrarj all' accettazione. [52]

Il Codice di Brunsvvich [53] prende dal Codice Bavarese (art. 143) soltanto la disposizione notata di sopra al n. 2, ed omette le altre accennate ai n. 1 e 3 non meno che gli art. 144 e 145. La Commissione di riordinamento si dichiarò contro un' aggiunta proposta conforme riscontrai nel Codice di Wurtemberg. [54]

Il Codice Annoverese [55] adotta l' art. 143 della Legislazione Bavarese con l' aggiunta però che segue « ove trattisi di una lesione susseguita da morte ma per le indagini necroscopiche possa stabilirsi con certezza o almeno con probabilità che la lesione per se stessa non era mortale e che tale divenne per una causa affatto indipendente, in tal caso la morte non dee ritenersi qual conseguenza della lesione medesima. » [56] Questa aggiunta introdotta dalla

seconda Camera, contiene un ritorno all'antica teoria, e mostra quanto si temesse la estensione del rigore della precedente disposizione sulle cause intermedie, lo che induce naturalmente ad osservare la disparità delle opinioni che si riscontrarono in proposito in ambedue le Camere, e da questo può vedersi la importanza di tali disposizioni nella Legislazione criminale.

Il Codice Prussiano del 1851 [57] ha adottata, circa la mortalità, una disposizione comune ad altri Codici, ma dalle espressioni « *per stabilire il corpo del delitto dell' omicidio ec. ec.* » chiaramente si rileva che soltanto in questo senso hanno vigore le disposizioni che seguono, dirette esclusivamente allo scopo di evitare gli errori che frequentemente invalevano; fu omessa ancora l' aggiunta contenuta in altri Codici, ed anco nel primitivo progetto Prussiano relativo alle *cause intermedie*, come troppo *scientifica*, e suscettibile inoltre di falsa interpretazione [58]; i motivi [59] riconobbero espressamente che l'intiera disposizione di quel paragrafo appartiene esclusivamente alla scienza.

Il nuovo Codice Austriaco, ammaestrato dalla esperienza degli errori cagionati dall' espressione..... « *che la morte debba necessariamente seguirne* » ritenne necessario lo eliminare affatto queste parole, e con un' aggiunta sull' esempio di altri Codici togliere di mezzo le innumerevoli questioni che ne derivavano. [60] Credè del pari opportuno il determi-

nare nel Codice di Procedura criminale [51] i quesiti da proporsi ai periti medici. Mentre la procedura del 1850 più si accosta, quanto ai quesiti, alla procedura di Baden, quella attuale invece si distingue per la sua maggiore semplicità, specialmente nella disposizione che ingiunge ai medici di rispondere con fondamento al quesito seguente « *quale sia stata nel caso la cagione prossima efficace della morte e come sia stata suscitata;* a dalle altre espressioni » *il giudizio con riguardo alla qualità del caso*, si deduce che il rapporto medico dee conformarsi alle esigenze della circostanza in cui versa il giudicabile. [52] La retta applicazione delle disposizioni del Codice può essere facilitata da una istruzione chiara, circostanziata, e conforme ai dettami della scienza per rapporto alle investigazioni necroscopiche praticate nell' interesse della giustizia. [53]

Dopo avere fin qui esposto esattamente lo stato della Legislazione sulla letalità delle lesioni, è nostro dovere il prendere a considerare più d' appresso gli esperimenti sull' azione di queste Leggi, l' attuale Giurisprudenza, non meno che in special modo i resultati della scienza ai quali conforme dichiararono, vollero rendere omaggio i moderni Legislatori. Già fino dalla prima comparsa del Codice di Baviera un medico fiscale di quel paese aveva tentato di provare con un suo scritto [54] che il sistema sanzionato nella Codificazione conteneva pei Medici un' impropria coazione, mancava di chiarezza ed ol-

tre a conteuere parecchi errori impediva soprattutto la conveniente distinzione della connessione causale fra la ferita e la morte. Se può farsi rimprovero all'autore di essere alquanto trascorso e di aver soverchiamente receduto verso l' antica teoria, pure duopo è convenire che molte delle osservazioni di lui furono in seguito ravvisate assai giuste. Nell'insieme però il merito di Fenerbach sulla compilazione dell'articolo 143 non debbe essere disconosciuto. I pareri medici sono divenuti più semplici, nel maggior numero dei casi sono stati liberati dalle moltiplici erronee distinzioni delle ferite ed hanno per conseguenza fornito ai Tribunali migliori materiali pei loro giudicati. E se tuttavia si inalzano lamenti ciò è imputabile alla ostinazione di alcuni Medici i quali nei loro rapporti non vogliono adattarsi a valutare le circostanze del caso, o dipende invece dai Giudici che ben poco si intendono di medicina legale, lo che naturalmente conduce a non potere apprezzare il significato di quelle espressioni e di quei materiali necessari al Giudice per decidere sul corpo di delitto dell' omicidio, in opposizione a quelle sane cognizioni che guidano il medesimo allorchè decide sulla intenzione dell' agente e sulla pena da applicarsi. L' accennato articolo del Codice Bavarese è molto svantaggioso in rapporto alla retta valutazione delle cause intermedie e dei casi nei quali ad una lesione per se stessa leggera è seguita la morte per altre particolari sopravvenute circo-

stanze. Sempre più acquista valore nella scienza nostra la massima che i Legislatori i quali si conformarono puramente e semplicemente all' art. 143 del Codice Bavarese si spinsero ad un estremo, come avevano fatto anco le teorie precedenti, e sforzandosi a torre di mezzo tutte le distinzioni impedirono l'esame accurato dei singoli casi, occasionarono varj giudicati pieni di severità, e non offrirono in molte intricate emergenze nessun punto di appoggio alla valutazione della responsabilità penale. In questo senso appunto sono le osservazioni contenute nell'opuscolo di Brefeld [65], mentre Meyer [66] censurava principalmente la mancanza di chiarezza con la quale avea proceduto lo stesso Legislatore, e che era stata causa di molte contradizioni che riscontravansi in singoli articoli del Diritto Prussiano per una catena di arbitrarie presunzioni in forza delle quali a ritenere il corpo del delitto dell'omicidio era sufficiente la *semplice probabilità* della connessione causale. Anche Iemme [67] aveva provato, che le disposizioni del Diritto sulla letalità delle lesioni riposavano sull'arbitrio, che la Regia Ordinanza del 10 luglio 1837 aveva portato nella pratica forense un'eccessivo rigore, che i quesiti disposti dalla Procedura criminale non armonizzavano col Diritto, ma erano illogici ed infelici nella scelta delle espressioni, per cui non erano adatti alla chiarezza addimandata in questa dottrina. Con assai maggiore mitezza aveva Burdach [68] espressi i proprj concetti intendendo a de-

signare chiaramente il vero ufficio del Medico chiamato a riferire sull'omicidio, dirigendo la interpretazione dello scopo, e dimostrando evidentemente che per determinare il corpo di delitto dell'omicidio è duopo aver riguardo alla condizione fisiologica dell'individuo e non mai alla possibilità di allontanare la conseguenza fatale. Nel progetto Prussiano del 1843 al § 313 essendo stata accolta una proposizione uguale a quella contenuta nell'attual Codice al § 185, Casper [69] si dichiarò favorevole allo spirito della medesima, dichiarò per altro insufficienti i quesiti stabiliti nel Codice di Procedura criminale, e capaci di porgere occasione [70] a rapporti medici confusi e contradittorj, mentre a senso suo la risposta ad una sola domanda basterebbe allo scopo avuto in mira dal Giudice, e quindi sarebbe a proporsi un solo quesito cioè: *se possa ritenersi che la morte sia avvenuta in seguela delle lesioni sofferte.*

Ebbero particolare importanza per la retta cognizione dei rapporti fra il Giudice ed il Medico, allo scopo della constatazione del delitto di omicidio, le ricerche dei Giuristi e dei Medici Austriaci. Se tuttora riscontrasi diversità di opinioni, molto si è sempre acquistato per la scienza dalle opere di Langer [71] Waser [72] Sollner, [73] Kitka [74] Ney [75] e sempre più si è riconosciuto che il quesito « *se la lesione abbia prodotta la morte per circostanze individuali* » può indurre facilmente in errore, mentre ciò non avviene ove questo si esprima nel modo

seguente « qual fu in primo luogo la causa della morte [76] e quali le cagioni che la suscitarono » per tal modo giungerassi a conoscere qual partecipazione (diretta o indiretta) abbia avuto la lesione all'esito fatale. Egli era un vantaggio che il vero significato della espressione « conseguenza necessaria » dovesse essere con precisione provato, e sopra tutto che fosse ben diretta la prova della necessità per modo che non fosse valutata dietro una formula generale l'influenza delle rammentate cause intermedie. I pregevoli lavori di Beer sparsero primi maggior luce sulle relazioni mediche [77], ed anco negli ultimi tempi, cioè dopo il 1850, ai pubblici giudizj tenuti innanzi al Giurì, sono stati presentati molti interessanti rapporti dei periti dell'arte sulla letalità, e sempre più è stato riconosciuto il pericolo dell'espressione adoprata dal Codice con la parola *necessaria* [78], mentre i Decreti della Corte di Cassazione hanno aperto nuova sorgente alla retta interpretazione della Legge. [79]

Maschka [80] riporta un gran numero di pareri medici elaborati con chiarezza e diretti a dilucidare il quesito sulla connessione causale delle lesioni.

Importante è l'opera di Güntner [81] per ciò che spetta in particolare alla Legislazione Austriaca; mentre l'autore spiega il significato dei quesiti delle Legislazioni precedenti, ne rileva gli errori e la insufficienza, insieme ai pericoli della espressione *necessaria*.

Molte accurate massime e principii sui giudizi per

la constatazione dell' omicidio, da raccomandarsi ai Giuristi di ogni paese, riscontransi negli Scritti di Santiwy [83] Sebuster [85] Kitka [84] Wahlberg [85] Rulf [86] Finger [87] Hye [88] occasionati tutte dalle disposizioni della nuova Legislazione Austriaca. Tutti questi hanno però una significazione generale mentre appalesano i difetti ed i pericoli delle espressioni *circostanze casuali, cause intermedie, occasione ec.*

Per l' azione della Medicina Legale sempre più acquistano valore le massime ed i principii di Henke indotti dalla esperienza del Codice Bavarese e delle successive Legislazioni, per la quale è duopo riconoscere che ogni eccessivo rigore, come una troppo spinta mitezza, producono eguale pregiudizio, portano facilmente all'ingiustizia, e contradicono apertamente ai progressi della Scienza. Bergmann [89] ha trattato a meraviglia l' argomento relativo ai principii che debbon guidare il Medico, ed ha mostrato in particolar modo doversi senza le necessarie distiozioni, abrogare la disposizione relativa al riguardo alla sanabilità delle lesioni (§ § 515 e 522-24 della sua opera), tanto più che i Giuristi non si sono occupati come dovevano della influenza delle circostanze casuali (§ 516) e della condizione fisiologica individuale. (§ 519) L' autore biasima la generica espressione di alcune proposizioni (522) senza però conoscerne le coseguenze e la condotta. [90] Anche i lavori medico-legali di Schürmayer [91] hanno molto contribuito ad incremento della scienza, particolar-

mente la dissertazione sul contegno che debbe esser tenuto dal Medico, dicendosi nominatamente che egli dee partirsi dal fatto della morte e farsi a ricercarne le cause, quindi ritornando indietro rintracciare l'intiera catena delle circostanze morbose, ed esporre la influenza per esse esercitata, e finalmente portare l'esame sulla lesione e sulla relazione di questa con la morte che ne è avvenuta. Commendevoli pure sono le iovestigazioni di Schürmayer sul significato delle cause intermedie a proposito delle quali più volte si è riscontrata non poca confusiooe.[92]

Krahmer[93] pone come obbligo dei Medici e degli altri periti di scienze naturali lo stabilire in genere le particolari circostanze che hanno cagionato il pregiudizio della salute, a ciò quanto al fatto in se stesso e quanto alle sue relazioni coll'umano intelletto principalmente, ovvero nel loro razionale significato come mezzi di nocumento alla salute dell'uomo: e ciò ad oggetto di indicare che la conseguenza di una lesione per le forze poste in attività dalla medesima avrebbe operato anche senza il concorso delle altre, e che la specie dell'influenza esercitata nel caso da circostanze particolari debbe esser considerata in genere per poter poi dichiarare dopo accurato esame, se possa o no riconoscersi l'azione delle medesime. L'accettazione di questi principii sulla influenza della sanabilità e sui soccorsi dell'arte ne conduce ad alcune pratiche conseguenze di molta importanza (§ § 186-188).

Le opere di Friedreich[94] hanno per scopo la interpretazione del Codice Bavarese e la spiegazione delle proposizioni di Henke, ed hanno il merito di congiungere con chiarezza i diversi canoni di esperienza. Fra i trattati pratici che più si distinguono per la importanza delle osservazioni e per la chiarezza della esposizione è da Neufville rammentato lo scritto di Böcker[95] nel momento in cui alcuni nuovi Legislatori ritornano colle loro espressioni all' antica teoria della letalità; per esso è provato che, ove dai Medici vogliasi e sia possibile fornire esatto e fondato rapporto, è d' uopo separare le condizioni della morte dalle cause della medesima[96], e provare come e per qual mezzo le prime abbiano alle seconde contribuito. Dietro la enumerazione delle varie cause di morte l' autore distingue — 1°) le cause cooperatrici all' esito della lesione da quelle dette 2°) cause intermedie, che riscontransi fra la lesione e le circostanze che accompagnano un esito diverso da quello che sarebbesi potuto prevedere — e queste pure distinte dalle 3°) circostanze casuali esterne, per esempio, mancanza degli aiuti dell' arte,[97] errori commessi dall' offeso.[98]

Per riconoscere lo stato attuale della scienza nelle dottrine suesposte è duopo considerare una serie di importanti dissertazioni le quali con l' aiuto dei nuovi progressi della medicina mostrano le difficoltà che derivano dalle disposizioni dei nuovi Codici, i compilatori dei quali non posero mente

all' applicazione ed alle conseguenze delle espressioni adoperate. Primo fra tutti, notiamo il Trattato di Nenfville. [99] L' autore dimostra la difficoltà che riscontrasi nello stabilire se una lesiooe fu la vera causa della morte poichè il giudizio dipende dalla valutazione di certe minime circostanze spesso inavvertite o di difficile constatazione [100]; mostra del pari che per la diversità delle disposizioni di alcuni Codici, una stessa lesione può in un paese esser dichiarata mortale, ed in un altro nò, specialmente nel caso di lesioni prodotte per opera di più corrissanti. Quì l' Autore dopo avere interpretato lo spirito delle nuove Legislazioni passa a dimostrare (alla pagina 24) che propriamente parlando non si tratta della letalità delle lesioni ma sibbene delle cause di morte. A tal proposito sviluppa e spiega il sigoificato e le diverse specie di cause di morte e discutendo sopra le medesime passa a distinguerle (pagina 31) come segue — 1° Lesioni di causa diretta alla morte — 2° Lesioni di causa indiretta all' effetto stesso — e rispetto a quest' ultime le suddistingue A) in cause di morte le quali non può stabilirsi che siano state determinate dalle condizioni fisiologiche dell' offeso o da circostanze estrinseche, B) in quelle determinate dalle condizioni fisiologiche, C) e nelle altre determinate da circostanze estrinseche. Procedendo l'autore in tutte le specialità a far capitalo degli ultimi progressi dell' arte medica, sarebbe sommamente desiderabile che i Legislatori ai quali

è d'uopo esatta nozione delle diverse influenze, del pari che i nostri pratici adottassero le osservazioni o massime della quali abbonda il trattato di cui è parola. Un'altra opera di Bischof di Bonn [101] confuta specialmente la espressione adoprata spesso dai Legislatori *circostanze casuali*, le quali avendo frequentemente tratto ad alcuni errori, dice essere opportuno il distinguere 1°) Pericoli prossimi — cioè eventualità occasionate indirettamente dall' autore di una lesione, per esempio, il freddo, la mancanza degli aiuti dell'arte — 2°) Casualità vere e proprie, quelle cioè che si sono verificate indipendentemente dalla lesione — erronea cura medica, sbagli commessi dall' offeso. L'autore dimostra la importanza della distinzione in parola, e procedendo ad esaminare tutte le specie delle casualità osserva richiedersi per qualificarle tali *a*) che esse sieno totalmente indipendenti dal fatto dell' autore e dalle circostanze individuali dell'offeso, e *b*) che susseguano alla lesione. [102] Propone in seguito una nuova categoria di quesiti da risolversi per mezzo dei periti dell' arte.

Il sig. Wildbrand [103] prende a dimostrare che, secondo i nuovi Codici, la espressione *letale* ha un doppio significato: imperocchè o si adopera 1° per la constatazione dell' omicidio, nel qual senso soltanto volle usarla il Legislatore, ed allora stà ad indicare che l'esito della lesione fu la morte — o si adopra invece 2° per la dottrina della letalità nei

casi di rissa ed allorquando debbano giudicarsi lesioni prodotte da più individui, ed allora il Medico interrogato dovrà preedere la espressione nel significato della prognosi della lesione, determinando cioè se questa avrebbe potuto risolversi in un esito fatale.[104]

Il sig. Kraus[105] si dichiara contrario alle opinioni di Henke in quanto, egli osserva, che secondo le disposizioni dei Codici, il Medico è obbligato a giudicare la qualità di una lesione conforme ai principii del Diritto Penale, dal che può emergerne la strana conseguenza che il perito Medico trovisi costretto a dichiarare mortale una lesione che tale non sarebbe pei resultati dell'arte sua: aggiunge di più che le massime della scienza medico-legale del 1813 non sono più quelle dei nostri tempi, tanto più che il Legislatore con un colpo risoluto aveva dichiarato irrilevanti tutti i riguardi che fino allora si usavano, ed aveva con ciò portato nella pratica molte svantaggiose conseguenze. A tal proposito l'autore riporta un caso degno di osservazione particolare.

Importantissimo nella dottrina che trattiamo è uno scritto di Brach.[106] L'autore comincia dal dimostrare il molteplice significato della parola *lesione*, ed espone le diverse opinioni degli scrittori sopra la divisione delle medesime; censura quindi (pag. 24) (senza però disconoscere i vantaggi portati da questo sistema) i quesiti legali stabiliti dai Codici Prussiano e Bavarese, notando che nel primo di questi

un' intiera categoria di lesioni (ut plurimum mortali) passa inosservata; che il perito medico spesso è astretto a risolvere negativamente tutti tre i quesiti, per cui ove non glie ne venga proposto un quarto il suo rapporto è erroneo ed inutile: che finalmente il calcolo della età dell' offeso, che naturalmente appartiene alla individualità, spesso occasiona difettosi rapporti. Il primo quesito che proponesi nel Codice Bavarese costringe il Medico, propriamente parlando, a portar giudizio sulla lesione a seconda delle regole del Diritto dimodochè egli stabilisce (spesso con notabile estensione) il corpo di delitto dell' omicidio: l' espressione adoprata dal Legislatore è, *causa efficace*, la quale, come l' altra, *lesione*, ha moltiplice e vario significato. Da ciò ne avviene che riscontrisi discordanza fra il Medico ed il Giudice tanto più che erronea è l' opinione di Henke che la parola *efficace* debba riferirsi soltanto all' *azione fisica*, mancando affatto di fondamento le distinzioni proposte da taluno pel caso in cui, per esempio, il ferito strappi la fasciatura.[107] La distinzione Bavarese a quella di Henke sulla connessione delle cause occasionali[108] è, secondo che afferma a pagina 32, indeterminata e perciò stesso inadottabile, come l' altra, se nel caso di erronea medicatura, l' errore sia in senso positivo o negativo; e più particolarmente si estende a dimostrare che l' opinione comunemente accettata di non aver riguardo cioè alla sanabilità adoprando gli aiuti dell' arte, non debbe andar con-

nessa allo stato attuale della scienza, nè tampoco della giustizia, e che Henke non ha apportato chiarezza di sorta alcuna nè relativamente alla missione del Medico, nè al significato proprio delle *ferite casualmente mortali* (pagina 44). Una serie di osservazioni importanti e conformi ai bisogni della scienza sulle diverse specie di lesioni, e sui rapporti che interessano in qualche modo il loro esito trovasi nello scritto di Brach. Per bene intendere lo stato attuale della nostra scienza è duopo ricorrere eziandio alla dottrina che non considera isolata la connessione causale dell' omicidio, ma sibbene unita coi principii che regolano la connessione infra l' azione ed il suo esito in altri congeneri delitti, come sarebbero per esempio lesioni corporali, l' incendio doloso, e simili.

Merita qui particolare [109] attenzione la ingegnosa dissertazione di Krug [110] relativa al significato della parola *conseguenza*. Dice adunque l' autore [111]: *conseguenza* è il resultato di un' azione dell' uomo, e sotto tre diversi aspetti può dessa venir considerata cioè — 1° Possono riguardarsi come conseguenze solo certi resultati cagionati dall' azione delittuosa — 2° Può il calcolo della imputazione dell' esito non essere completo, in quanto al medesimo abbiano contribuito altre circostanze che l' agente non poteva facilmente prevedere — 3° Può finalmente esser considerata conseguenza dell' azione ogni resultato che venga a verificarsi. Nella prima ipotesi può avve-

nire che se A arreca a B una lesione in seguito alla quale l'offeso sarebbe venuto a morte, e tuttavia prima che questa si verifichi B è colpito da un fulmine, si abbia soltanto il titolo di tentativo di delitto. Dalla 2ª ipotesi traesi la massima, che per la constatazione dell'omicidio niuna influenza esercita la circostanza o riflesso che l'offeso avrebbe potuto evitare la morte se avesse ricorso tempestivamente ai rimedi dell'arte. Ma allorquando la morte sia avvenuta in seguito a cattiva medicatura ovvero a negligenza massima imputabile all'offeso, debbesi anzi tutto distinguere se si tratta di azioni positivamente dannose, oppure di negligenze [1], e nel primo caso soltanto dee la morte esser considerata come indipendente dalla lesione. La 3ª ipotesi deve essere considerata con molta ponderazione, avuto riguardo alla massima che una conseguenza è talvolta il resultato di una serie infinita di forze cooperatrici e che niuno può calcolare sopra un esito qualunque, senza il concorso di favorevoli circostanze; che tutte queste forze agiscono a seconda delle Leggi immutabili di natura e quindi la connessione causale è necessaria; che questa ipotesi riguarda soltanto la constatazione del fatto e presuppone l'esistenza di un vero e reale rapporto di causa; che il rapporto stesso si estende a tutte le forze della natura state poste in azione dal fatto dell'agente, senza riguardo se ciò sia avvenuto direttamente o indirettamente; che in ultimo allorchè sopraggiunga

il fatto, anco di terze persone, l'agente, che dee rispondere per tal modo delle conseguenze prodotte per opera di un terzo, sarà tenuto solo in quanto queste azioni abbia provocate o in altro modo dirette allo scopo rimproverato. [113]

Prima di procedere all'esame di ciò che può interessare la Legislazione e la Giurisprudenza, dietro i dati sperimentali ed i principii esposti fin qui, potrebbe esser utile passare a considerare ciò che praticasi in quelli stati nei quali la Legislazione non accolse disposizioni siffatte, come sarebbero quei Codici Tedeschi che presero a modello la codificazione Bavarese, e veder quindi ciò che è ritenuto dalla Legislazione, dalla Giurisprudenza, e dalla Scienza intorno alla dottrina sulla letalità delle lesioni. Cominceremo dall'Italia, poichè in questo paese appunto, secondo accennammo in principio, furono fin dal Medio Evo gettati i fondamenti della dottrina di cui ci occupiamo. Notevole è il fatto di Napoli in cui fino dal secolo XVII i Tribunali, contro il concorde parere della Facoltà Medica [114], rigettarono la massima che ammetteva il riguardo alle condizioni individuali dell'offeso per giudicare della letalità. [115] Per tal modo nella Giurisprudenza Napoletana venne ad essere accolto un principio assai rigoroso, essendo da questo conseguito [116] che le possibilità di guarigione, o l'influenza di cause cooperatrici come, per esempio, il cattivo stato di salute, niente poteva influire, imperocchè ogni conseguenza

di un' azione doveva essere giudicata a seconda delle immutabili Leggi della natura stabilite dall' Onnipotente, e non poteva nemmeno riguardarsi alla combinazione casuale, e sarebbe stato anzi un' abuso da parte dei Medici qualora si fossero inoltrati a dichiarare che l' offeso avrebbe potuto con sicurezza risanare. Fu mantenuto soltanto il riguardo pei giorni così detti *critici*. Quando nel 1819 si procedè alla compilazione del Codice penale, che prese a modello il Codice Francese, i redattori si attennero alla Giurisprudenza Patria, tanto più che questa fondavasi sulle norme del *Codice del Regno di Italia* [117] promulgato nel 1806. Nel Codice di Napoli non si trova quindi, a proposito dell' omicidio, nessuna disposizione sulla letalità. Nei rapporti dei Tribunali sul progetto di Codice si incontrano pregevoli osservazioni, come sarebbe per esempio nel Vol. III. pag. 36 della *Collezione dei lavori* nella quale alcuni Tribunali propongono una disposizione tendente a stabilire giuridicamente un certo spazio di tempo, decorso il quale, l' autore di una lesione non fosse altrimenti tenuto responsabile dell' esito della medesima. In proposito alle lesioni, il Codice stabilisce [118] che debba applicarsi la pena dell' omicidio all' autore di quella lesione intenzionale che abbia apportata la morte dentro tre giorni, e questa sia avvenuta *per la natura della ferita;* ma ove la morte sia stata prodotta non per sola natura della ferita, ma per causa sopravvenuta, in allora dee de-

cretarsi la pena stessa diminuita del 1° o del 2° grado; e quando finalmente la morte avvenga dopo 40 giorni, la pena debbe esser diversa secondo che la conseguenza fatale è da ascriversi alla qualità della ferita ovvero alla causa sopravvenuta. In molte decisioni della suprema Corte criminale, nelle quali costantemente si richiamano i passi del Testo Romano e le massime dell'antica Giurisprudenza, trovasi stabilito il principio che non abbia ad aver luogo riguardo alcuno per la circostanza dello stato patologico in cui si trovasse l'offeso [119], imperocchè, come già riconosce il Diritto Romano [120], in ogni conseguenza, in ogni lesione e nel loro esito influiscono certe particolari ed individuali circostanze; non potendosi da alcuno stabilire quanto tempo avrebbe vissuto ancora l'offeso se non avesse sofferta la lesione. Uno dei quesiti che più frequentemente si proponevano quello era: se la morte fosse stata prodotta per *sola natura della lesione*, ovvero *per causa sopravvenuta*, ed in ogni caso nel quale i Medici ritenevano quest'ultima opinione, per esempio in caso di morte prodotta da *pleuresia* sopraggiunta ad una leggera ferita [121] ovvero da febbre gastrica suscitata dal metodo di vita o dai patimenti, i giudici attenevansi al più mite consiglio e diminuivano la pena. [122] Abbiamo di sopra riportata una decisione interessante per la quale si stabilisce non esservi luogo a punire per omicidio l'autore di quella lesione che divenne mortale per colpa del Medico, e

adesso giova pur rammentare un altro giudicato appoggiato a saggi motivi proferito dalla suprema Corte di Napoli nel 27 aprile 1827 [123] nel quale è fissato la massima che nel caso di avanzata età dell'offeso, la quale abbia impedito la guarigione che facilmente sarebbesi ottenuta in un giovine, non pertanto ciò non debba valere ad escludere verso l'agente il titolo del delitto di omicidio. Questi principii armonizzanti anco coi dettami della scienza medica si trovano trattati diffusamente in un'opera di Medicina forense, scritta da un Napoletano. [124] Merita considerazione quest'opera in quanto l'autore sostiene che il Medico, al quale suggerisce il retto giudizio secondo la scienza, ammonendolo di non immischiarsi in questioni giuridiche, dee presentare la distinzione delle lesioni mortali e non mortali, e risolvere i quesiti dal punto di vista medico riportando a tale effetto i relativi casi pratici. [125]

Notevole è in Toscana lo sviluppo della dottrina sulla letalità delle lesioni, particolarmente perchè in quel paese fino agli ultimi tempi mancava un Codice penale, per cui le decisioni criminali di quei Tribunali si distinguevano per esser fondate sulle massime del Diritto Romano: infatti era regola accettata che i pareri dei Medici dovessero servire a dirigere ed istruire l'animo dei giudicanti, non mai ad obbligarli. [126] La Giurisprudenza Toscana ammetteva eziandio la esclusione dell'addebito di omicidio allorquando la morte fosse avvenuta al di

là dei 50 giorni dopo la sofferta lesione. [127] Niuna influenza esercitavano relativamente al giudizio sul titolo di delitto di omicidio le circostanze dello stato morboso in cui si fosse trovato l'offeso, o della sua debolezza, nemmeno delle sue condizioni fisiologiche anormali, nè influiva poi sul grado della sua imputabilità il caso che quelle fossero dall' agente conosciute o previste. [128] Quanto alla prova dell' influenza esercitata dalle cause letali successive distingueva la Giurisprudenza Toscana [129] se queste erano di tale natura da aver prodotta la morte, indipendentemente dalla lesione, ovvero se fossero state di tale specie da avere con la lesione non già una connessione causale indiretta, ma sibbene esclusiva e diretta per modo che potesse stabilirsi che senza la lesione la causa letale non avrebbe spiegata alcuna efficacia. Soltanto nel 1° caso, cioè quando alla ferita sopravvenga per esempio una piaga cancerosa non può essere ritenuto il titolo di delitto di omicidio — ma nel 2° caso il titolo stesso rimane invariabile. [130] In rapporto all' influenza dell' esito infelice di una operazione di trapano, la Giurisprudenza Toscana, contro il parere di un celebre Scrittore di Medicina Forense [131], aveva ritenuto che quella circostanza non potesse in modo alcuno influire sul giudizio relativo al titolo di delitto. [132], Del pari a proposito degli errori dietetici della cura medica difettosa, della mala condotta, per parte dell' offeso, sancirono i Tribunali massime di egual rigore; ma riconobbero però che

queste circostanze potevano esercitare una qualche influenza per diminuire la pena. [133]

Il nuovo Codice Toscano del 1853 (mosso forse dalle massime dei Codici Alemanni che già avevano incominciato a prevalere) contiene una disposizione simile a questi per rapporto al corpo di delitto dell'omicidio [134] la quale armonizza anche coi principii accettati dalla Giurisprudenza Toscana fino allora. Dal rapporto della Commissione Legislativa sul progetto di Codice si rileva [135] che le espressioni dell'art 307. *Chiunque ha cagionato la morte* furono scelte appositamente per dimostrare che la causa della morte debbe esser sempre riposta nella lesione, ognorachè si tratti di constatare il delitto di omicidio; e del pari per lo spirito della Legge non può una lesione esser considerata come causa della morte se questa è avvenuta per l'erronea cura praticata dal Medico, o per il contegno disordinato dell'offeso. La massima dei 40 giorni critici invalsa fino allora in Toscana non trovasi altrimenti nel nuovo Codice.

Il Codice di Parma [136] si riporta in gran parte al Codice del Regno di Italia ed a quello Napoletano, ma riguardo al corpo di delitto dell'omicidio non contiene speciali disposizioni. Tuttavia per la lesioni intenzionali susseguite da morte ha riguardo alla circostanza se questa avvenne dentro i 40 giorni o dopo quest'epoca: ed in questo 2° aspetto si fa luogo ad una diminuzione di pena (art. 319.) Ha riguardo del pari al caso in cui la lesione abbia

portato la morte *per se medesima*. Confrontando la Giurisprudenza dei Tribunali Parmensi si rileva che le espressioni della Legge *per se medesima* porgono occasione ai periti dell' arte di ricercare altrove la causa della morte, ed allorquando, per esempio, l'offeso fosse affetto da altra malattia, può avvenire che essi decidano con somma facilità doversi in questa riporre la causa letale [137] mentre le massime dei Tribunali sempre più dichiarano [138] di declinare da qualunque responsabilità per avere ciecamente seguito il parere dei Medici che nella presenza di uno stato morboso nell' offeso non hanno potuto escludere la connessione causale.

Il Codice Sardo adotta molte massime del Napoletano, e nelle lesioni intenzionali susseguite da morte agli art. 590 e 591 fa dipendere il grado maggiore o minore di pena dalla circostanza che la morte sia avvenuta entro 40 giorni ovvero al di là, e dall' altra pure se questa sia stata prodotta *per la sola natura delle ferite* ovvero *per causa preesistente o sopravvenuta*, dimodochè la Giurisprudenza non applica la pena dell' omicidio allorquando il ferito era affetto da qualche altra malattia per la quale, secondo l' opinione dei Medici, sarebbe venuto a morte in breve tempo. [139] Anco il nuovissimo Codice Italiano per l' isola di Malta [140] usa il riguardo a proposito delle ferite susseguite da morte, se questa avvenne *per la sola natura e le conseguenze natu-*

rali dell' offesa ovvero *per qualche causa accidentale sopraggiunta dentro i* 40 *giorni*. [41]

Passando ad esaminare la Legislazione Francese, vediamo che il Codice non contiene disposizione alcuna sul corpo di delitto dell' omicidio, e che i Giuristi Francesi non riconoscono la necessità della medesima. Nelle investigazioni, in caso di omicidio, si propongono al Medico assai facili quesiti, cioè, qual fu la causa della morte e se di questa poterono essere causa le sofferte lesioni; ma gli scrittori di Medicina legale in quella nazione riconoscono nel Medico l' obbligo non già di giudicare *in abstracto* sulle lesioni, ma *individuellement*, ossia con riguardo alla natura particolare dell' offeso ed alle circostanze in cui fu arrecata la lesione. [42] Accade poi non di rado che si ricerchi al Medico quali furono le particolari circostanze che portarono la morte, ovvero che ei da se stesso riscontri, senza che siagliene stata fatta ricerca, che per esempio in caso di una leggera ferita lo stato dell' offeso è stato aggravato da errori dietetici, da cura medica difettosa, o da qualche propria e particolare condizione morbosa; ciò serve di guida al Medico che dopo aver tutto esattamente esposto, lascia al Giudice il trarne le conseguenze: tuttavia si ritiene universalmente la opinione che per tutte queste circostanze, compresa anco la possibilità della guarigione, non si possa escludere il titolo di delitto d' omicidio, e si riten-

gono come superflue le distinzioni delle ferite secondo che si pratica in Germania. [143] Al pubblico orale giudizio [144] i Medici sono interrogati ad istanza del Procuratore di Stato nel modo suesposto e, per regola, forniscono pareri molti semplici: se la difesa si oppone alla costatazione del nesso causale fra la ferita e la morte e vuol questa ripetere da altra causa letale, come per esempio da errori commessi dal Medico o dall' offeso, fa chiamare un Medico ed oppugna alle deduzioni dei Medici fiscali. Nei casi nei quali rimane provata l' influenza di tali circostanze casuali o sopravvenute, la conseguenza è che il Giurì assolve ovvero afferma soltanto il proposto quesito eventuale, ovvero ammette, come ha fatto fino dal 1832, circostanze attenuanti. È notevole che nella redazione originaria del *Code Pénal* in Francia era disposto che se la morte dell' offeso avveniva dopo 3 giorni (in seguito furono estesi a 40) non doveva applicarsi la pena dell' omicidio, poichè si ritenne che se la morte accadeva dopo quell' epoca non poteva giustamente porsi a carico esclusivo dell' autore della lesione. La proposta fu per altro in seguito riformata. [145] All' incontro si estese in Francia e prese vigore la opinione dei Giuriconsulti Italiani anteriori alla Rivoluzione [146], quella cioè, che voleva si avesse riguardo alla qualità della lesione, se mortale o no, poichè in caso negativo ed allorquando sopraggiungevano altre complicanze, come per esempio gli errori nel trattamento curativo, non

si avesse a ritenere il titolo di omicidio se non quando la morte fosse avvenuta dentro 40 giorni dal di della lesione. Da ciò si rileva che nella dottrina sulle lesioni la pena dipende [147] dalla circostanza della morte accaduta entro i 40 giorni, e che anco attualmente distinti Criminalisti Francesi [148] sostengono come saggia questa opinione (contro la quale si elevò con sommo acume Haus [149]) e ritengono del pari la massima che nella preesistenza di qualche malattia o nel caso di erronea cura medica non possa all' autore della lesione farsi addebito di omicidio.

Singolare è il disposto del Codice Inglese in proposito. Una massima invalsa da secoli porta che all' autore di una lesione non può darsi addebito di omicidio se la morte non avvenne nello spazio di un anno ed un giorno computabile dall' epoca della sofferta ferita, coerentemente alla inveterata opinione dei giorni critici. [150] Debbe inoltre esser provato se la ferita era mortale o no. Nel 2° caso pel disposto della Legge comune (*common law*) e secondo la risoluzione dei Giurì non si ritiene il titolo di omicidio allorchè la lesione abbia avuto esito fatale per trascuranza o per mala volontà dell' offeso, mentre il titolo è ritenuto anco quando la lesione sia divenuta mortale per febbre sopraggiunta, per cancrena, e anche per negligenza nell' apprestare i rimedi atti alla guarigione, inquanto chè la lesione stessa fu cagione delle cause sopravvenute (*causa causati*): e nel modo stesso si risolve il caso dell' offeso che fosse

affetto da una qualche malattia in seguito alla quale sarebbe venuto sollecitamente a morte. [151]

Per dare esatta idea della Giurisprudenza Inglese, è di stretta importanza il considerare i casi pratici e le decisioni proferite in proposito. E prima di tutto è necessario avvertire, a riguardo della posizione del Medico di fronte al Giudice, che quegli, quando trattasi di omicidio, a seconda della Procedura dà il suo parere dinanzi al Coroner (Procuratore di Stato) ma nel pubblico orale giudizio non si da lettura di una contestazione scritta poichè i Giurati prendono in esame soltanto i quesiti proposti dall' Accusa, e che emergono dal dibattimento stesso.

L' azione quindi dei Medici in Inghilterra [152] è così ben regolata, che eglino sono in grado di conoscere a meraviglia la loro missione [153] convinti come sono di esser chiamati in giudizio a deporre alla pari dei testimoni sopra quei fatti richiesti dai singoli casi, col risolvere i quesiti proposti ai termini della scienza medica e della esperienza pur anco, all' oggetto di porgere ai Giurati quelli schiarimenti che abbisognano di cognizioni tecniche e che sono necessari per dare un retto giudizio. Il Medico Inglese sa [154] che tutte le diverse distinzioni delle ferite adottate in Germania non servono a portar chiarezza alla materia [155], che può sempre darsi *una sola e vera causa* della morte abbenchè altre circostanze abbiano cooperato all' esito fatale [156], che nel caso di lesione susseguita da morte il Medico è chia-

mato a dichiarare scientificamente quali cause indirettamente di morte ha riscontrato nel caso, per esempio, emorragia, paralisi ec. ec. per passare quindi a dimostrare quali rapporti e quale stato morboso, indipendentemente dalla lesione, abbia cagionata la morte, e quali cause secondarie siano sopraggiunte alla lesione e ne abbiano procurato l'esito fatale. Non debbono esser passate sotto silenzio alcune disposizioni Inglesi che spiegano utilmente la loro azione in questa dottrina secondochè ha mostrato la esperienza. 1°) Il disposto per il quale il difensore assiste alla discussione e propone i suoi dubbi contro il parere del Medico, ed espone la propria opinione sulle minime circostanze prossime che possono avere importanza sul giudizio della connessione causale. 2° Il disposto per cui i Giurati che abbiano qualche dubbio sulla connessione causale, per esempio riconoscendo che la morte è attribuibile al mal procedere o agli errori commessi dall'offeso, sono autorizzati a non riconoscere nell'imputato il titolo di omicidio, ma sibbene quello di violenza. [47] E finalmente la regola costante per la quale, ancorchè i giurati lo dichiarassero colpevole di omicidio, i giudici applicherebbero a lui il minimum della pena che qualche volta è discesa ad alcuni mesi soltanto. Se con queste regole di Diritto si confronta la Giurisprudenza Inglese si rileva che come immutabili principii solo i seguenti sono accettati. 1° La prova che per mezzo dei soccorsi dell'arte tempestivamente

apprestati sarebbesi potuta impedire la morte, non esclude il titolo di delitto di omicidio. 2° Lo stesso dee praticarsi quando si giunga a provare [158] che ove si fosse adibita l' opera di uno fra i più reputati medici sarebbesi impedita la morte [159], ovvero che questa avrebbe evitata l' offeso allorchè avesse seguito il parere dei Medici o si fosse sottoposto ad una operazione. [160] 3° Lo stato patologico nel quale si fosse trovato l' offeso e che avesse prodotta la morte [161] poco influisce sulla constatazione del delitto ognorachè sia provato che in seguito alla ferita lo stato morboso è venuto a peggiorare ovvero che la morte è stata accelerata. [162] 4° All' opposto non si ritiene delitto di omicidio, se la morte è stata cagionata soltanto da erronea cura medica [163] ovvero 5° Se alla lesione si aggiunse un' altra causa letale inaspettata ed estranea al corso naturale della lesione stessa, per esempio il tetano e la cancrena nosocomica. [164] 6° Per altro in Inghilterra è ovunque riconosciuto [165] che tutto dipende dalle circostanze prossime sulle quali deve rispondere il Medico, mentre appunto su tal proposito ei trovasi in molta incertezza, non essendo dalla scienza forniti materiali bastanti all' uopo di risolvere il proposto quesito. [166] Da ciò ne resulta che in simili contingenze il Medico esperimentato si attiene all' opinione più favorevole al giudicabile, e nel dubbio il Giurì procede piuttosto all' assoluzione.

Egli è interessante di confrontare la Giurispru-

denza di Inghilterra con quella di Scozia [187]: e facilmento si riscontra essere la seconda assai più mito della prima. Negli ultimi tempi si è cercato in Inghilterra di riunire in un Codice tutte le diverse massime stabilite dalla Legge comune, ed il nuovo progetto di Legge (Bill) contiene per riguardo [188] al corpo del delitto dell'omicidio le proposizioni seguenti « Art. 52 » Chiunque ha arrecato una lesione debbe essere tenuto di omicidio, ancorchè l'offeso fosse in precedenza affetto da qualche malattia procedente da altre cause, ognorachè la lesione ha affrettata la morte dell'offeso stesso. « Art. 53 » Lo stesso si pratica nel caso in cui la lesione abbia prodotta una malattia susseguita da morte, la quale sarebbe stata impedita coi tempestivi soccorsi dell'arte. « Art. 54 » È caso da trattarsi ugualmente, quando alla lesione sia sopravvenuta una infermità che ripeta causa dal cattivo trattamento. « Art. 55 » Il titolo di omicidio debbe esser ritenuto sebbene la morte non sia stata conseguenza indiretta della ferita nè (art. 53, 54) della malattia suscitatasi in sequela di essa, ma ripeta invece la sua cagione dal trattamento della originaria lesione, *ritenuto però che lo stato morboso o la malattia sviluppatasi non abbia causa nella trascuratezza.* I Giudici Inglesi si dichiararono unanimemente contrari all'adozione di queste massime positive come articoli di Legge. [189]

I principii di Giurisprudenza penale in questo rapporto vigenti nell'America del Nord sono uguali

a quelli Ioglesi. Gli Scrittori Americani di Medicioa Foreose riportaoo gran copia di casi pratici e di decisiooi relative. [170] È da avvertire che geoeralmeote oell'America del Nord prevalgooo miti opioiooi specialmeote oel proposito di ooo riteoere il delitto di omicidio allorquaodo la morte è stata prodotta [171] da cause preesistenti o sopravvenute. Il progetto di Codice peoale pel Massachussets cootieoe un voto ioteressante per introdorre nel Codice le massime della Legge comune io questa materia, a per determioare con regole iovariabili i vari puoti controversi della Giurisprudenza. [172]

Il seguito della nostra dissertazione è rivolto a comprovare le opiojooi fio qui espresse ed a riportare i resultati del progresso fatto dalla scienza ad oggetto di trarne priocipii regolatori per la Legislaziooe e per la Giurisprudenza.

SECONDA SEZIONE.

La esposizione fin qui fatta dello sviluppo delle osservazioni Legislative, scientifiche, e pratiche in riguardo al giudizio apprezzativo sulla letalità delle lesioni ne insegna, che dal tempo della forma scientifica assegnata ad esso specialmente da Stübel fino a che invalse la Teoria susseguita alla promulgazione del Codice Bavarese, questo giudizio si fondò sulle massime che incontransi nel Diritto Romano, e quivi appunto si appoggiano le osservazioni dei Giuristi del medio evo, gli errori dei quali appartengono principalmente a quelli fra di essi che non intesero il significato dei principii su cui si basano, ed ai Medici dell' epoca, i quali non ne promossero bastantemente la influenza, nè valutarono convenientemente le necessarie distinzioni, e dettero quindi alla teoria una direzione secondo la quale la constatazione del corpo di delitto nell' omicidio diveniva incerta per modo che si faciliteva ai colpevoli il mezzo di eludere le pene severe comminate contro gli omicidiari, invecechè difficultarlo come si aveva in pensiero. Le chiare disposizioni inserite nel Codice Bavarese hanno per certo efficacemente contribuito ad eliminare le antiche questioni, o le distinzioni confuse che incontravansi alla materia, per cui

era ben naturale che tutte le posteriori Legislazioni prendessero più, o meno ad esempio questo Codice nella dottrina in proposito. Se prendesi ad esaminare il corso della Legislazione Germanica paragonando le fatte esperienze coi progressi della scienza medica ci si presentano alla mente le domande che seguono cioè; le disposizioni del Codice Bavarese, e delle successive Legislazioni si accordano col punto di vista della medicina, e con le esigenze della Giustizia? queste disposizioni hanno portato alcun pregiudizio? è egli saggio l'accoglierle in un Codice penale? Secondo quali norme sono desse utili? Per rispondere a queste inchieste è d'uopo riunire le disposizioni contenute nel Codice penale, e quelle relative alla procedura criminale ad oggetto di poter proporre quesiti determinati ai periti dell'arte salutare nelle investigazioni sull'omicidio.

Se volgiamo poi le nostre osservazioni a quelli Stati, la Legislazione dei quali non contiene disposizioni di questa specie, bisogna confessare che dal silenzio di quelle Leggi nium danno è derivato. I pratici della Francia, del Belgio, dell'Olanda, dell'Inghilterra, e dell'Italia dichiarano che queste disposizioni non sono desiderabili, e che l'amministrazione della giustizia non manca dei materiali necessari ai giudizi anche senza di esse, mentre anzi ove siano sanzionate possono seco trarre facilmente una pregiudicevole coazione. ' Veramente in Francia non si è provveduto abbastanza alla medicina Legale, ma

una gran parte dei Medici francesi (la Francia non ha, com' è noto, medici fiscali) che impiegano la loro opera nei procedimenti criminali non sarebbero a mio parere indotti a far meglio qualora esistessero le disposizioni di cui si tratta, mentre noi medesimi abbiamo prova che per l' amministrazione della giustizia non mancano certo i necessari materiali. Se si confrontano le disposizioni del Codice Bavarese con quelle contenute nel Codice Prussiano, vediamo che questo si è contentato di una sola sanzione assai più breve, ed ha tralasciate molte dello dichiarazioni contenute nel Codice Bavarese evidentemente capaci di portare all' errore. Nel 1848 in Baviera [2] furono per Legge abrogati gli articoli 143, 145, perchè si riconobbe ch' essi confondevansi con la teoria della prova giudiziaria adottata in quell' anno, e perchè non poteva il loro disposto accordarsi col giudizio sulla colpabilità rilasciato intieramente al Giurì; e se vogliano esaminarsi gli atti dei giurati dal 1848 a questa parte vedremo che la mancanza di queste disposizioni non ha portato alcun danno. [3] Anche nel Regno di Annover dopo la introduzione del Giurì [4], si notò, che una parte almeno delle disposizioni di Legge sulla mortalità si connetteva alle regole della prova giudiziaria, e che la loro valutazione doveva esser rilasciata inticramente libera. Vi sono anche dei motivi intrinseci che consigliano di tralasciare l' adottamento delle disposizioni Bavaresi, e la esperienza, la quale è maestra ovunque le proposte del

Legislatore si attengono ai dettami scientifici, ha ormai giudicato su tal proposito. Il Legislatore, appunto come avvenne in Baviera nel 1813, deve attenersi ai principii teoretici dominanti all' epoca della compilazione del Codice, cioè deve adottare quello opinioni che hanno a loro favore l'autorità dei più notabili fra i cultori della scienza, come i più atti alla interpetrazione delle Leggi, riserbandosi poi d' introdurre limitazioni, e distinzioni a seconda che l' incessante progresso della medesima mostri erronea una teoria, che innanzi reputavasi la migliore. Il Legislatore Bavareso volle abrogare l' antica teoria con tutte le relative distinzioni, e divisioni sulla letalità della lesione, e volle eziandio stabilire che non si facesse più luogo come per lo innanzi al giudizio sulla constatazione del corpo di delitto nell' omicidio con riguardo alle circostanze, se la lesione portò alla morte soltanto per la natura particolare dell' offeso, o se coi soccorsi dell' arte questa potevasi verosimilmente impedire, o se finalmente la morte avvenne perchè insieme con la lesione si unirono altre cause, e complicanze. Per ottener questo scopo fu inculcato ai Medici, ed ai Giudici di non aver riguardo alcuno alla *mortalità*, nel significato in cui intendevasi, ed applicavasi precedentemente, e che in consegnenza (così venne a dichiararsi in senso giuridico) la lesione dovesse considerarsi come *letale* se nel caso era stata causa *efficace* della morte. Per raggiungere con maggior precisione l' intento, con

un tratto di penna si abrogarono come irrilevanti tutte quelle osservanzo che fino allora erann state scrupolosamente seguite dai Medici, e dai giuristi nel giudicare delle lesioni. Il Legislatore avrebbe dovuto in quel caso, adoprando espressioni appartenenti all' arte salutare, scegliere quelle più certe, e più determinate, mentre all' opposto passò inosservato, che talvolta gli stessi uomini della Scienza annettono ad una espressione certa un diverso significato, come appunto laddove disse, che si considerasse come mortale la lesione che era stata causa efficace della morte; e che questa espressione, ed il conseguente abbandono di tutti i quesiti elevati in proposito dai periti dell' arte abbia portato a degli errori di fatto assai rilevanti è cosa rimarcata ormai dai pratici del foro [1], non meno che da quelli della Scienza medica. [2] Per tal modo il medico ricercato del suo parere secondo queste norme, è portato a confondere assai facilmente l'azione lesiva con la morte che n'è seguita, ed invece d'investigare tutte le conseguenze probabili, e possibili della lesione, accoglie agevolmente una relazione causale fra questa, e la morte, laddove forse un medico d' esperienza a tutt' altra causa ascriverebbe il tristo resultato. Ogni medico bisogna che riconosca essere la espressione *causa efficace* assai incerta, e indeterminata [1], principalmente perchè questa parola non può esclusivamente riferirsi all' azione fisica, mentre noto è d' altronde, che alle volte è d' uopo portare

la osservazione sugli effetti fisici della lesione, come allorchè l'offeso caduto in delirio commettesse qualche atto che lo portasse alla morte, stracciando per esempio la fasciatura. [8]

Il desiderio del Legislatore d'eliminare le antiche erronee distinzioni sulle lesioni dette luogo, come avvertimmo di sopra, a scegliere pel Codice Bavarese la espressione *letale* in senso giuridico; ma se vuole imporsi al medico questo significato egli sarà tolto fuori della sfera delle sue cognizioni scientifiche, ed il perito dell'arte invece di portar giudizio sopra una lesione a seconda dei dettami della scienza sua, sarà costretto a seguire i principii del Diritto penale, che spesso trovansi in opposizione col significato *tecnico* della parola *mortale*. [9] Il Medico adoprerà questa parola nel senso della *prognosi* della lesione, cioè riferirà che la medesima per la sua qualità, ed a seconda delle conseguenze probabili porterà verosimilmente l'offeso alla morte. [10] Così nell'ipotesi d'una lesione non grave dopo aver fasciato l'offeso, ed applicati quei medicamenti consigliati dall'arte, riferirà che la lesione non è mortale, e se tuttavia morte ne segua, rimarrà fedele al primo giudizio assicurando che per se stessa non era tale da portare alla morte, e che questa è sopravvenuta per circostanze speciali che allora soltanto sonosi potute conoscere. Siccome per l'avanti il giudizio dei Medici fondato sopra mere possibilità aveva porto causa a parecchi abusi, il Legislatore

volle in quell' aspetto stabilire che non dovesse aversi riguardo alcuno alla circostanza che la morte in simili casi poteva essere impedita mediante il soccorso dell' arte. S' illuse il Legislatore con questo provvedimento, avvegnachè niun medico di capacità vorrà giammai portar giudizio sopra la sanabilità d' una lesione senza aver riguardo alla qualità di essa, non meno che a tutto quello di cui ne ammaestra in simili casi la fatta esperienza. La espressione della Legge porterebbe i Medici all' errore [11], e darebbe luogo a consigli infondati secondo i quali il meno accurato Medico lascerebbe facilmente inosservata la qualità della lesione, e la valutazione delle particolari circostanze, le quali in alcuni casi possono portare la morte. I Legislatori, i quali con tanta premura vollero eliminare dall' uso il concetto medico della *letalità*, illusero se medesimi, e adoprarono essi pure nella sostanza questa parola nell' antico significato, cioè in quello *tecnico*. Così quanto ai colpi mortali dati in una rissa il Codice Bavarese [12], e gli altri che lo hanno copiato, contengono in proposito la disposizione che ove sul corpo dell' ucciso riscontrinsi più lesioni, alcune delle quali di natura mortale, ed altre nò, gli autori di queste ultime debbano esser puniti a seconda delle regole prescritte per le lesioni corporali. Qui riscontrasi la espressione *non mortale*, che non può esser presa in senso diverso da quello che ad essa fu assegnato dai Medici innanzi la compilazione del Codice, lo che vuol

dire che si deve procurar di stabilire la qualità della lesione con riguardo ai dettami della Scienza, ed agli insegnamenti della esperienza ad oggetto di decidere con maggior sicurezza se la lesione della quale trattasi avrebbe potuto portare alla morte. Quindi se A in una rissa riceve da B una ferita in un braccio, la quale regolarmente curata è lungi dal porre nel menomo pericolo la vita dell' offeso, e ne riceve poi un'altra da C nella regione polmonare, ed in conseguenza di quest' ultima viene a perdere la vita, il medico dovrà sostenere quanto a B ch' egli non è autore d'una lesione mortale. La espressione « *mortale* » è dunque adoprata quivi in senso diverso da quello che riscontrasi nell' art. 143 ove parlasi della constatazione del corpo di delitto nell' omicidio. [13]

La disposizione tanto generica della Legge porta naturalmente al pericolo d'avere rapporti insufficienti allo scopo che si prefisse il Legislatore, il quale volle togliere la eccessiva mitezza fin' allora adottata coi riguardi che avevansi alle circostanze successive alla lesione, o suscitate dalla medesima alle quali soltanto attribuivasi la morte. Per ottenere ciò il Legislatore Bavarese scelse questo modo di esprimersi « *che nel giudizio sulle lesioni niun riguardo dovesse aversi alla circostanza, che la morte fosse stata prodotta da altre* CAUSE INTERMEDIE *ancorchè suscitate dalla stessa lesione* »; il Codice di Baden parlò di *cause intermedie* provenienti dalla lesio-

ne; quello Austriaco di *cause intermedie* sopraggiunte casualmente, per quanto occasionate in qualche modo dalla lesione. " Il Codice Annoverese, quanto alla influenza delle cause intermedie, adotta la locuzione del Codice Bavarese, aggiungendo però che la morte non deve considerarsi come conseguenza della lesione, ove possa mostrarsi con alquanta probabilità, che una cagione successiva alla lesione di sua natura non mortale fu quella che tale la rese. Inoltre la espressione « causa intermedia » non è stata scelta molto a proposito, imperocchè (tralasciando anche la osservazione che *una* soltanto dev' esser la causa della morte, e che la così detta causa intermedia o è la vera cagione della medesima, ovvero appartien come tale al corso, ed alle conseguenze ordinarie della lesione) i medici comprendono sotto questa denominazione più e diverse influenze, di modo che la espressione usata dalla Legge, come troppo generica, porta naturalmente all' errore, e per mancanza delle convenienti distinzioni dà luogo ad opinioni, o giudizi di gran lunga insufficienti allo scopo, per esempio la cangrena nosocomica, il cattivo trasporto degli ammalati, lo strapparsi le fasciature per opera del malato stesso, la sopravvenienza del tetano e simili, verranno ordinariamente designate con la parola « cause intermedie » senza escludere la possibilità, che queste circostanze portassero ad un diverso giudizio. Preghiamo il lettore di confrontare le diverse distinzioni fatte a proposito delle

circostanze che ponno succedere alla lesione, con le espressioni usate a questo proposito dagli scrittori dell' arte salutare, per esempio da Schürmayer [15], Böcker [16], Bischof [17], Santiwy [18], ad oggetto di persuadersi quanto differenti siano i punti di vista; i Medici riconoscono la necessità di adottare delle distinzioni fra le vere, e proprie cause intermedie, da alcuni chiamate *cooperatrici*, e le circostanze casuali estrinseche [19] designate da altri Medici col nome di *effetti di relazione, conseguenze dannose prossime*, e *casualità*. [20] La retta intenzione del Legislatore, quella cioè di spiegare il rapporto delle espressione cause intermedie, per mezzo di avvertenze determinate, non si raggiunge nell' applicazione pratica appunto perchè l' espressione stessa è troppo indeterminata. Se il Legislatore Bavarese con la espressione « cause intermedie suscitate dalla lesione » e quello di Baden con l' altra « prodotte dalla lesione » vollero significare quali cause intermedie niente debbano influire sulla constatazione del corpo di delitto nell' omicidio, allora, a quanto sembra, quei Legislatori immaginarono certi casi, che certamente non trovansi risoluti con sicurezza dalla spiegazione che se ne fornisce; non avvertirono che si danno molti altri casi pei quali le espressioni non sono scevra sicura, e che vi sono molte indagini da farsi, alle quali può giungere lo stato attuale della scienza, specialmente fra le più comuni quelle sulla influenza della *Pioemia*, sulle cagioni del tetano, e sopra la erisipèla.

Ove si dichiari adunque che la sopravvenienza del tetano è stata occasionata dalla lesione, ovvero che il delirio, in un'accesso del quale l'offeso ha strappato le fasciature, o si è gettato per la finestra, è stato prodotto dalla lesione, allora il giudizio modellato sopra un rapporto di questa specie, che il Tribunale è forzato ad accettare, porterà alla conseguenza di punire come omicida l'autore di una lesione per niente affatto letale. E sarebbe senza dubbio agire con manifesta ingiustizia, allorchè in molti di quei casi venisse in seguito a resultare che il tetano ebbe causa dalla poca nettezza, ovvero dai gravi disordini dell' offeso, oppure che il delirio derivò appunto dallo stato di grave concitazione d'animo, e dalla condotta irrequieta che suol riscontrarsi in un terzo almeno degli infermi per lesioni. E che ancora la espressione « *se la causa intermedia stata occasionata dall' azione commessa* » non sia stata scelta troppo a proposito già fu spesso avvertito dai Medici [24], poichè seguitando questo concetto si favorisce soverchiamente la estensione dei fatti ritenuti come omicidii. Dato che A ferisca leggermente B in un piede, e che questi non potendo camminare speditamente sia sorpreso per via dal temporale; per ripararsi dalla pioggia si rifugia sotto un'albero, sul quale venendo a cadere un fulmine, B rimane ucciso. La lesione n'è stata senza dubbio la causa occasionale, ma ognun vede quanto sarebbe ingiusto il punire A quale omicida.

Soprattutto pericoloso è il sanzionare una disposizione giuridica sull' influenza delle cause intermedie, nei casi in cui trattisi di una lesione senza gravità, e cagionata senz'animo d' uccidere, che di per se non potrebbe portare a letali conseguenze, le quali sono derivate unicamente da complicanze suscitate dal metodo di cura medica. A questo proposito possono servire di schiarimento due casi recentemente avvenuti.

In Inghilterra un uomo in una rissa fu gettato a terra da un altro. Nella caduta avendo battuto il gomito ne riportò una lesione, per cui il braccio rimase anchilosato. Qualche tempo dopo l'offeso aveva recuperata la salute, e soltanto non aveva potuto riacquistare intieramente l' uso del braccio. Alcuni mesi in appresso volle consultare i chirurghi dell' Ospedale, i quali distesero il braccio sulla macchina conforme indicava la scienza loro; ne seguì l' infiammazione al gomito, per cui essendosi praticato un salasso, sopravvenne la complicanza d'una erisipèla, e l'offeso morì. [22] Il Giudice naturalmente non tralasciò d' osservare quanto sarebbe stato ingiusto l' applicare la pena dell' omicidio a colui, che gettando a terra quell' uomo aveva porto causa occasionale remota alla di lui morte. In Austria nel 1854 avvenne il caso seguente [23]: un uomo ricevè in una rissa due ferite: la prima nella parte anteriore del capo, l' altra nell' osso coronale sinistro con rottura del medesimo per cui ne seguì uno stravaso esterno

con infiammazione della meninge, in seguito alla quale dopo 29 giorni dalla ferita l'offeso venne a morte. Diverse erano le opinioni dei periti medici in questo proposito; era cognito che la morte dipendeva dalle cause intermedie. Nel rapporto orale i periti medici interrogati dal Presidente dichiararono che la ferita all'osso coronale era invero gravissima, e tale da porre l'offeso in pericolo di vita, ma che tuttavia questa non era stata la causa esclusiva e necessaria della morte la quale dovea ripetersi dal metodo di cura negletto, e dai disordini commessi dall'offeso medesimo. Altri Medici dichiararono che essendo avvenuta la infiammazione della meninge, sebbene la cura non fosse stata intrapresa energicamente, tuttavia ne sarebbe seguita la guarigione se non con certezza almeno con probabilità. Resultava dai rapporti che il ferito pochi giorni dopo il fatto aveva potuto uscir di casa, e che disprezzando le prescrizioni mediche, abbandonandosi a disordini dietetici, non usando riguardi di sorta avava suscitata la infiammazione dalla quale era poi provenuta la morte; per cui il Tribunale, considerando che questa doveva ripetersi dalle sopravvenute circostanze imputabili al defunto anzichè derivanti dal fatto del giudicabile, gl'irrogò la pena della lesione grave, e non già quella dell'omicidio. Altronde anche il corso della pratica forense del Regno di Annover c'insegna a seconda della disposizione da noi esaminata esser cosa vantaggiosa il non san-

zionare giuridicamente disposizioni relative alle cause intermedie. L' aggiunta contenuta nel Codice Annoverese in fine della proposizione deve significare che non si ha da attender troppo al pericolo d' una soverchia estensione nel disposto sopra le cagioni intermedie, e che deve procedersi con molta dubbiezza nei rapporti di questo genere; ma secondo il De-Bothmer [24] la premessa e la conclusione debbono prendersi dai fondamenti medesimi, e quest' ultima non deve riferirsi alle circostanze indipendenti dalla lesione, e formar quindi un' antitesi di quei casi di cui parla la premessa: a senso di Leonbardt [25] invece non può esistere antitesi in certi casi come per esempio, un tale è colpito da un sasso, ciò non lo porterebbe alla morte; il colpito peraltro precipita in una balza, ovvero cade, e si annega nel fiume; questo è un caso che non può classarsi fra gli altri.

Tuttavia è d' uopo convenire in ogni ipotesi, che ad onta delle due proposizioni possono darsi molti casi da non attribuirsi nè alla premessa, nè alla conclusione.

Aggiungiamo che se ad onta delle disposizioni da noi accennate, ed inserite in alcuni Codici i Medici accurati e di coscienza non si lasciano indurre in errore dalle espressioni troppo generiche, o indeterminate, e forniscono esatti rapporti, e se i Tribunali penetrano nel vero spirito della Legge, e si uniformano al punto di vista del progresso della scienza, forse emaneranno giudicati incensurabili; se

non che l'autore di questi appunti, dopo il 1813 epoca della promulgazione del Codice Bavarese, ha avuto occasione di osservare le relazioni mediche modellato sulle norme delle nuove Leggi, ed i giudicati criminali proferiti all'appoggio di esse, ed ha dovuto convincersi che in un gran numero di casi queste disposizioni tanto generiche agivano assai svantaggiosamente, portavano a non valutare le minime circostanze, ed a non stabilire il corso esatto della malattia, per cui davano luogo a rapporti infondati, ed a sentenze troppo severe, e principalmente traevano seco l'effetto di far ritenere in molti casi con troppa facilità il fatto dell'omicidio a carico dell'imputato.

Conosciamo bene la obiezione confortativa [24] che si adduce in proposito, quella cioè che se le accennate disposizioni sono state adottate troppo estesamente ciò riguarda soltanto la constatazione del fatto dell'omicidio, ed il conseguente giudizio sulla così detta *imputatio juris*, giacchè non facendosi motto sulla misura della responsabilità dell'imputato, e sulla pena meritata, ne avviene che, ritenuto pure il fatto dell'omicidio, il colpevole a seconda delle circostanze è punito per omicidio colposo, e spesso anche và immune da pena.

Ma di questa dichiarazione non possiam chiamarci sodisfatti, avvegnachè sia insufficiente a fornire esatta nozione del delitto d'omicidio, e contradica inoltre alle idee invalse da secoli in questo

proposito, non che al cognito significato comune delle espressioni, ed alla coscienza popolare per'anco; il che naturalmente porge occasione a conseguenze dannose alla moralità del popolo, e trae seco sentenze rigorosissime, le quali sono affatto fuori della necessità per la repressione dei delitti. E finalmente se avviene che l'incolpato sia condannato soltanto alla pena dell'omicidio colposo, ciò si verifica unicamente in quei casi, nei quali la inchiesta prova luminosamente, che non vi fu in esso l'intenzione d'uccidere, e che la morte non ripete in niun modo causa dalla non letale ferita arrecata all'offeso, per cui ognun vede quanto ingiusto sarebbe il punire l'incolpato con la pena dell'omicidio. Per formulare un esempio immaginiamo il caso, che l'azione punibile consista in uno schiaffo, ovvero in un pugno, col quale sia stato gettato a terra un corissante, e questo venga in seguito a morire per effetto della caduta, o di altre particolari circostanze. Anche questo omicidio dietro il rapporto del Medico si riterrà dall'accusa come colposo.

L'analisi completa di tutti i possibili casi non menochè lo sviluppo della intiera dottrina su questa materia non può essere oggetto d'una dissertazione da Giornale; può tuttavia non riuscire affatto inutile lo esporre brevemente alcuni dei più importanti fondamenti riportandosi ai progressi dell'arte salutare, ed allegando i vari capi di diritto occorsi in proposito. Lo scopo nostro è di provare, che certe

disposizioni particolari, come quelle contenute nel Codice Bavarese non sono da lodarsi. Se il Legislatore voleva innuovare qualche cosa, doveva limitarsi a dichiarare che la constatazione del corpo di delitto nell' omicidio si ha allora soltanto, che si riconosca nel caso essere stata causa della morte la riportata lesione; anche questa proposizione può tuttavia esser fuor di luogo, poichè non vale ad istruire nè il Medico, nè il Giudice, i quali altronde, se periti nella scienza loro, giungono alla cognizione del vero anche senza di essa.

Premettiamo come il signor Krug [17], che la proposizione fondamentale può aver luogo in tutti quei delitti nei quali si presenti il quesito, se allorquando un determinato effetto trovisi in connessione di causa con un' azione illecita debba procedersi alla ricerca della massima decisiva per ammettere la connessione causale medesima.

I. Può un determinato avvenimento esser considerato conseguenza d' un' azione, e così esser ritenuto con essa in connessione causale, allorchè questa azione a seconda delle Leggi naturali che agiscono sui di lei effetti, si presenta come cagione di essi nel senso appunto, che dietro il corso naturale delle cose l' effetto avvenuto poteva essere una delle conseguenze dell' azione medesima.

a) Qui devesi considerare che ove sia talvolta posta in attività una forza, la di lei azione produce sempre a seconda delle Leggi naturali un certo, e

determinato effetto, ed il resultato proveniente da questo naturale corso bisogna riguardarlo come una conseguenza di quella forza posta in attività per mezzo dell' azione commessa. [28]

b) Questa massima è decisiva allorchè la forza posta in attività viene ad acquistare maggior vigore per alcune circostanze, le quali si riscontrano in quell' oggetto cui è applicata la forza, ovvero allorchè circostanze mere accidentali hanno portata la forza stessa ad altro effetto, ed a direzione diversa [29], di modo che abbia ad esaminarsi, se l' obietto del delitto sotto l' influenza di queste circostanze alle quali è estraneo abbia ad esser tenuto responsabile, se la forza posta in attività prodotto abbia un' effetto insolito, ma tuttavia naturale. [30]

c) Se nel corso degli effetti d' un' azione per la quale è stata posta in attività una forza, un' altra forza sopraggiunga, la quale naturalmente parlando non era conseguenza della prima, e tuttavia questa nuova forza produca un determinato avvenimento, desso non ha da considerarsi qual conseguenza della prima forza, e quindi in connessione causale con la medesima, avvegnachè l' effetto prodotto dee imputarsi esclusivamente all' ultima forza di cui si parla.» [31]

d) Ove prima dell' uso d' una forza ne fosse stata posta in attività un' altra, la quale pel naturale suo corso dovesse produrre un determinato effetto, ancorchè questo siasi manifestato dopo l' uso, o l' ap-

plicazione della seconda, questo effetto non pertanto debb' essere attribuito alla prima.

e) Il quesito se una forza abbia prodotto un determinato effetto non può esser risoluto, se non avuto riguardo alle speciali circostanze del caso, le quali in parte si riferiscono all' oggetto contro il quale è stata diretta la forza, in altra parte alle circostanze estrinseche sotto l' influenza delle quali fu commessa l' azione delittuosa. [32]

II. Questi principii per giudicare della connessione causale servono mirabilmente alle ricerche sul corpo del delitto nell' omicidio, e sulla connessione causale fra la lesione, e la morte. Vedremo in seguito come nella pratica giudiciaria Scozzese l' applicazione di questo principio abbia semplicizzato, e facilitato eziandio la investigazione, ed il giudizio nei processi d' omicidio. [33]

III. È cosa sostanziale la ricerca d' un fondamento sicuro per la distinzione tecnica del quesito relativo alla connessione causale, allorquando il medico del Fisco ha dinanzi agli occhi il cadavere di quello, la cui uccisione ha provocata l' inchiesta. La più sicura base è pel medico quella di determinare (conforme prescrive saggiamente la procedura Austriaca [34]), qual fu nel caso la cagione della morte [35] (com' è naturale deve intendersi della causa patologica, poichè il medico nell' esprimersi dichiara se la morte ripete causa dalle lesioni come per esempio da quelle del polmone, della midolla spinale, o del

cervello), ovvero se è provenuta da altre circostanze resultate dalla inspezione anatomico-patologica.

Se vogliamo gettare lo sguardo sulle più recenti investigazioni mediche [36], ci è dato accorgersi che i rapporti degli uomini dell' arte sono per lo più fondati su falsa base, ove vogliasi puro porre a calcolo il dato speculativo per il quale siamo ammaestrati esservi anche quanto al cadavere certi processi fisico-chimici la importanza dei quali non può essere intesa nè valutata convenientemente, se il Medico fiscale non ha perfetta cognizione di tutto quello che si riferisce al corpo umano tanto in stato di vita come di morte. [37] Conosciamo per esperienza quante grandi alterazioni sopravvengono in alcune malattie, e quanto sono dubbi talora anche i rapporti dei Medici sul giudizio decisivo della causa della morte [38], ed è d' uopo quindi provvedere, acciò i Tribunali non abbiano tanto spesso a ricevere inesatte relazioni. Molte malattie che prima d' ora non si conoscevano, e che frequentemente sono causa della morte non possono esser riconosciute senza certe microscopiche indagini come per esempio la *nefritide Britannica* [39], i pigmenti cerebrali [40] (*pigmenten in Gehirn*) sulle quali il poco esperto Medico può rimanere completamente ingannato.

Allorquando il Medico abbia trovata una base sicura per la causa della morte, è suo dovere portarsi ad esaminare per quale stato morboso siane più specialmente derivata la morte se cioè per flogosi,

ovvero per emorragia, per tetano, per pioemia, e quindi deve rivolgersi ad investigare le cause di queste successioni morbose in modo da potere esporre chiaramente e completamente il corso, e gli accidenti della malattia, come per esempio la ricaduta dell' ammalato, la grave perturbazione dell' animo, i disordini dietetici ecc. — Ciò compiuto, occorre ch' ei diriga le ricerche sulle lesioni interne, ed esterne che si riscontrano nel cadavere, e sulla influenza che queste lesioni hanno potuto esercitare, misurando innanzi tutto, se dalle speciali circostanze in cui fu commessa l' azione, possa ritenersi che da queste lesioni siane derivata la morte, riguardando particolarmente all' organo, a alla parte del corpo offesa, nonchè alle investigazioni, ed esperienze scientifiche sul naturale corso, ed esito della lesione. E dopo questo esame, occorre che il Medico conosca estesamente tutte quelle circostanze, nelle quali fu arrecata la lesione [41], e la natura particolare dell' offeso [42] ad oggetto di stabilire in seguito, quale influenza possono avere esercitata queste circostanze sul corso, e sull' esito della lesione. E finalmente la precisa investigazione dee portarsi a vedere qual causa letale, o quale stato morboso esistesse [43] nell' offeso all' epoca della lesione, e quali circostanze si aggiungessero, per esempio per la località ove il medesimo fu deposto [44], per il mezzo di trasporto adoperato, per le privazioni sofferte dall' ammalato, per l' azione d' una terza persona, per il metodo di

cura medica ecc.: ed in tal modo è sperabile di ottenere esatti, e fondati rapporti dai quali possa desumersi equo giudizio apprezzativo delle cause della morte, e della loro connessione causale.

IV. La connessione causale fra la lesione, e la morte, e quindi il corpo di delitto dell' omicidio, deve esser ritenuta se anche la lesione abbia portata la morte solo al seguito della natura particolare dell' offeso, senza che siavisi aggiunta qualche circostanza in virtù della quale per ogni altra persona che fosse stata priva di quella disposizione, la lesione medesima sarebbe stata risanata senza pericolo alcuno. Ciò diviene in modo particolare assai importante se l' organo offeso riscontravasi di forma, o posizione anormale (per esempio il cranio debole, ovvero il cuore in posizione innormale) oppure se l' offeso aveva in se qualche speciale disposizione, per cui la lesione che per altri sarebbe stata senza pericolo, in esso invece divenne letale, come avverrebbe in colui che fosse sommamente disposto alle emorragie." Il principio secondo il quale la particolare natura dell' offeso non contrasta alla constatazione del corpo di delitto consiste nello stabilire che in ogni misfatto " la riuscita dell' azione dipende dalla individualità dell' obietto, e che l' effetto di una forza impiegata a danno altrui deve esser giudicata a seconda delle speciali qualità che riscontransi nell' obietto offeso, ed eziandio nel non tralasciare la ricerca sa questo venne a morire appunto per la

natura sna particolare [41] tanto più che la salute, e la robustezza dell' uomo non può dirsi giammai *assolutamente buona* [48], ma sibbene *relativamente* [49] tale, per cui anco la lesiona da esso sofferta dev' esser giudicata coo riguardo ai rapporti a lui relativi.

V. Secondo questi principii deesi pur valutare l' influenza dell' età, del sesso, e quella pure dello stato fisico, e morale nel quale ritrovavasi l' offeso; tal sarebbe ad esempio s' egli era in stato d' ubbriachezza completa, ovvero se trovavasi oppresso da patemi d' animo per precedenti disgraziate vicende. Il corso, e l' esito della lesione sarà quindi dietro queste norme assai svariato, e tornerà talvolta utile, tal' altra dannoso al giudicabile; sarà utile quando trattisi per esempio di un giovine nel quale le lesioni corporali presentano poco pericolo, sarà dannoso quando trattisi invece d' nna donna, ma non per questo sarà cambiata la risposta al quesito; se il corpo del delitto dell' omicidio sia veramente constatato.

VI. Allora quando sia ritenuto il corpo del delitto nell'omicidio, è duopo aver riguardo [50] alle circostanze occasiooali sotto l' iofluenza delle quali desse portare giudizio della lesione, avvegnachè desse possono essere state di tale natura da avere di per loro esclusivamente cagionata la morte dell' offeso, la quale non sarebbe avvenuta per la lesione, inquanto noo presentava alcun pericolo. Le circostanze occasionali possono essere *intrinseche*, della specie, cioè, di quelle

accennate al N° IV. (per esempio se l'offeso era affetto da qualche malattia cronica) ovvere *estrinseche*[11] dipendenti, per esempio, dalla località ove fu commesso il delitto nella quale dominasse qualche pericolosa malattia o qualche miasma capaci l'una e l'altro di rendere letale la più leggera ferita[12], come pure se la località medesima fosse molto distante dall'abitato per cui difficile riuscisse l'ottenere soccorso. Ed a questa categoria debbono pure essere aggiunte le circostanze che seguono cioè, il tempo, per esempio nella notte in cui più difficilmente si ottengono i soccorsi dell'arte, la stagione, per esempio il gran freddo o l'eccessivo calore ai quali sia stato lungamente esposto l'offeso.

Per risolvere il quesito « se ed in qual misura l'agente sia responsabile dell'esito », è importante distinguere per rapporto alle circostanze in cui fu commesso il delitto, se

a) l'agente conosceva queste circostanze, da lui però non occasionate, che aumentavano il pericolo e le adoprò a conseguire il suo fine delittuoso[13], ovvero se egli medesimo le occasionò appositamente.

b) Se queste circostanze esistevano senza sua cooperazione e quantunque dall'agente conosciute, egli non ne usò come mezzo a raggiungere lo scopo.

c) Se queste circostanze medesime erano incognite all'agente, nè potevano da lui essere facilmente prevedute.[14]

Nei casi della prima e seconda categoria facile

è il ravvisare la dolosa intenzione dell' agente come, per esempio, nel caso *b* può ritenersi il primo grado della colpa, mentre nell' ipotesi accennata a *c* sono da valutarsi cause attenuanti a favore dell' incolpato; ma per altro quanto al giudizio della connessione causale fra la lesione e la morte il rapporto è uguale in tutti e tre i casi, ed il Medico interrogato dee dichiarare che la causa della morte si ripete dalle circostanze del caso in cui fu arrecata la ferita. La presenza di altre circostanze le quali abbiano accresciuto il pericolo non può togliere la connessione causale, poichè si tratta qui di decidere se, a seconda delle leggi naturali, la forza adoperata e posta in attività dall' agente, sotto la influenza di quelle date circostanze, abbia veramente prodotto l' effetto letale, ed il Giudice quindi riterrà il corpo del delitto dell' omicidio.

VII. Importantissimo è il quesito « quale influenza abbia sul giudizio della constatazione del corpo del delitto, la circostanza che la morte avrebbe potuto essere impedita mediante i soccorsi dell' arte, apprestati tempestivamente e da mano esperta. »

È chiaro che tale ricerca non interessa soltanto il delitto di omicidio, ma anco più frequentemente l' altro delle lesioni corporali, imperocchè i nuovi Codici fanno dipendere la misura della pena comminata, dalle conseguenze della ferita, valutando cioè il caso in cui questa abbia astretto al letto l' offeso per 20 o 30 giorni, o lo abbia reso inabile all' eser-

cizio del proprio mestiere rendendo storpio, per esempio, un determinato invidio.

Nell'antica teoria anco quando il delitto d'omicidio era stabilito, solevano talvolta i difensori prendere a sostenere che allora quando in quei casi fosse stato adoperato il ministero di un più abile Medico, ovvero i soccorsi fossero stati apprestati con maggiore prontezza, o si fosse ricorso alla operazione straordinaria della *trapanazione*, la morte sarebbe sarebbe stata impedita, ed era del pari veramente assurdo il vedere talora i Medici dichiarare non letale una lesione solo perchè in altro caso identico potè ottenersi la guarigione, mentre era d'altronde noto che la prognosi doveva essere sempre sfavorevole sia che dovesse fondarsi sulle esperienze particolari del Medico, sia sulle massime della Scienza non riscontrandosi i casi di guarigione se non che nelle storie mediche narrate in qualche trattato. [55] Per evitare appunto cotali dispute i Codici [56] dichiararono categoricamente che non dovesse avere influenza alcuna sul giudizio appreziativo della letalità, la prova che la morte in altri simili casi era stata impedita, o nel caso presente si sarebbe potuta impedire coi soccorsi dell'arte. Con tal mezzo sembrano sparite tutte le questioni, mentre però il solo Codice Bavarese all'articolo 144 dispone [57] « che il corpo del delitto nell'omicidio non dove essere ritenuto se la lesione divenne mortale in seguito a circostanze sopraggiunte posteriormente » La Legge

adduce in esempi, senza volerli tutti enumerare, un metodo terapeutico positivamente dannoso, un' operazione chirurgica pericolosa e letale, e simili.

Il principio sul quale si fondavano queste disposizioni era completamente giusto. Se non può scusarsi l' incendiario, adducendo che la casa non sarebbe stata ridotta in cenere allorchè si fossero apprestati i soccorsi più prontamente, tanto meno colui che arrecò la lesione potrà impedire che si ritenga il corpo del delitto d' omicidio, se dedusse in seguito che la morte sarebbe stata facilmente impedita cogli aiuti dell' arte. Ma all' incontro il togliere affatto tutte le necessarie distinzioni proscrivendo ogni riguardo agli aiuti dell' arte, come spogli di qualunque influenza, può non sembrare strettamente giustificato in un Codice.

Già Burdach, che si espresse molto dettagliatamente [58], stabilì moltiplici distinzioni, e Bergmann [59] si avanzò tanto da negare qualunque influenza agli aiuti dell' arte salutare. Negli ultimi tempi Böcker [60] in proposito della mancanza dei soccorsi Medici ha dichiarato che per questa il corpo del delitto nell' omicidio non può essere alterato nemmeno se l' offeso da se medesimo se li appresta, poichè secondo Böcker il non curarsi anco nelle più fiere malattie è tanto giuridicamente legittimato che il Governo permette e giustifica perfino l' esercizio dell' Omeopatia. [61] Soltanto laddove un' operazione chirurgica erronea o dannosa abbia reso mortale la lesione, al-

lora è, secondo la sua opinione, che il perito deve separare dalla responsabilità dell' imputato la morte dell' offeso.

Secondo l' ultima teoria di Iesse [62] dee tenersi responsabile l' agente se non provvide ai soccorsi Medici. L' offeso ha certamente verso se stesso il dovere morale di procurarseli, ma tale dovere non cade sotto la sanzione della Legge, e d' altronde per la trascuranza dell' offeso non debbe essere scusata quella dell' agente, e questi è soltanto immune da colpa allora quando l' offeso ricusi i soccorsi che gli vengono offerti. [63]

Fra tutti i moderni scrittori, Brach soltanto [64] ha attaccato questa nuova disposizione degli ultimi Codici ed ha mostrato la debolezza dei fondamenti su cui si appoggia.

Quanto a noi siamo persuasi che nè il nostro Legislatore nè molti Medici e Giuristi i quali conoscono la scienza della Legislazione, siano giunti a comprendere chiaramente il significato della disposizione surriferita in tutta la sua estensione. — Dividendo in più parti i quesiti da proporsi nei casi di accusa di omicidio o di lesione, non sarebbe difficile la prova che la negligenza nell' apprestare i relativi soccorsi dell' arte produsse l' esito fatale della lesione e quindi nell' animo dei Giurati prevarrebbe sempre il più mite consiglio. [65]

Il più comune principio circa al concludere sulla mancanza degli aiuti medici [66] porta anco a ritenere

che l'incolpato non ha diritto alcuno da sperimentare se l'offeso da se medesimo si procura i soccorsi migliori dell'arte per cui renda assai meno fatali le conseguenze della lesione. A noi sembra che circa al quesito riguardante il corpo del delitto non possa cadere in esame ciò che l'agente vorrebbe o potrebbe esigere, perocchè questo rientra nel calcolo giuridico delle conseguenze sulle quali, in rapporto alla connessione causale, si arresta il Medico nel suo rapporto, determinando cioè qual fu la causa della morte, se la lesione corporale ovvero la malattia di 20 giorni ec. ec. e prova quindi findove questa conseguenza possa ritenersi come effetto ed in connessione causale con la ferita; dipoi seguitando il corso della lesione fino al suo esito completo non tralascia di notare quali complicanze sienn sorte, allontanandosi dal corso naturale della lesione medesima, e se finalmente l'esito fatale debba ascriversi all'aver tralasciati affatto i soccorsi dell'arte, ovvero ad averli ritardati o amministrati con poca diligenza. Per conseguenza l'esperto Medico nell'esporre completamente l'andamento della malattia si troverà spesso in grado di stabilire che la lesione in quel caso non fu la causa dell'effetto, ma che questa dee piuttosto ricercarsi nella mancanza dell'uso di quei mezzi che l'arte suggerisce per risanarla. Ma se vuol parlarsi di ciò che spetta all'agente, il fondamento riferito di sopra può convenire soltanto allorchè questi abbia VOLUTO che

l' effetto seguisse, mentre avrebbe potuto impedirlo coi soccorsi dell' arte, e quindi la sua decisa volontà era contro i mezzi che potevano allontanarlo. Ma il principio non serve nel maggior numero dei casi nei quali gli agenti non ebbero affatto in mira lo scopo: a colui che in una rissa ferì leggermente il suo avversario non può certo addebitarsi la mala volontà di impedire che siangli apprestati i soccorsi dell' arte, imperciocchè egli desidererà che si porti giudizio sulla connessione causale a seconda dei consueti rapporti di vita, e si abbia eziandio riguardo alla relazione normale, secondo la quale un ferito, se non è idiota od iniquo, per spingere le conseguenze della lesione all' estremo limite, si adatti a peggiorare il proprio stato [67] ricusando di ricorrere a quei mezzi di salute che l' arte suggerisce in casi simili [68], o disprezzando i consigli del Medico non eseguisca quanto gli viene prescritto. Se qui l'agente, che sa d' avere comune con l' offeso [69] l' interesse che la ferita presto risani [70], si abbandona alla fiducia che appunto l' offeso nulla tralasci di intentato a quest' uopo, ed esige che i mezzi di salute ai quali si ricorre non abbiano ad essere dannosi [71], non desidera se non quello che è giusto, ed è quindi su quest' aspetto che dee formarsi il giudizio del delitto commesso. Dall' avere permessa la cura omeopatica se ne deduce con Böcker il principio che la mancanza assoluta dei soccorsi dell' arte non può esercitare influenza alcuna sul corpo del delitto nell' omi-

cidio. — Non ci conviene il prendere adesso a ragionare sulla efficacia dell' Omeopatia; certo è per altro che l' avere adoprata una cura di questo genere, non può equipararsi precisamente all' avere affatto tralasciato di ricorrere ai soccorsi dell' arte. L' offeso che ha fiducia in questo metodo curativo si assoggetta ai rimedi consigliati dall' arte, nè può dirsi che egli abbia ricusato di ristabilire la propria salute. Il quesito poi, se nel caso di applicazione della cura omeopatica, questa sia stata utile, ovvero abbia procurato alla lesione un esito fatale che non avrebbe avuto se si fosse ricorso ai metodi allopatici, rientra insieme cogli altri nella ricerca sulla influenza che possa avere sulla costatazione del corpo del delitto dell' omicidio l'erronea operazione praticata dal Medico. Ma anco seguitando il punto di vista della Scienza medica e la congrua apprezziazione che merita l' Omeopatia, egli è giusto il non ammettere che allorquando un ferito abbia requisito il ministero di un Omeopatico, in questo suo metodo curativo soltanto consista la causa della morte, la quale avrebbe potuto essere impedita valendosi dell' opera di un Allopatico.

Per procedere con giustezza fa duopo distinguere i casi che seguono:

1° Quando il Medico, dietro la ispezione praticata, riconosce nella lesione la causa della morte, sia questa avvenuta per la propria sua natura o per le complicanze successivamente sviluppatesi o per il

corso ordinario delle Leggi naturali, è inutile il dichiarare che coi soccorsi dell'arte sarebbesi forse potuta impedire; nè conseguentemente, una tale dichiarazione può avere influenza alcuna sulla costatazione del corpo del delitto nell'omicidio, particolarmente se il referto medico si fonda sull'esempio di altri casi consimili nei quali avvenne la guarigione, ovvero sulla speranza di ottenere questa col mezzo di qualche straordinaria operazione, per esempio quella del Trapano nelle lesioni della testa, avvegnachè in tali casi il ritenere costatato il corpo del delitto ha bene il suo fondamento, mentre si ha la certezza che a seconda delle Leggi naturali la lesione avrebbe portato alla morte, quindi il dichiarare che questa sarebbe stata *possibilmente* impedita non porge che una *possibilità* dipendente dall'incontro di favorevoli resultati e dall'esito felice della cura adoprata [*], poichè in simili operazioni di difficile riuscita ragionevole è il timore di sfavorevole prova, per esempio nella trapanazione, e conseguentemente sarebbe assurdo il non far constare del delitto di omicidio fondandosi sopra la mera possibilità [*] di un resultato favorevole della operazione medica.

2° Se all'incontro il Medico dichiara che la morte in quel caso fu prodotta da circostanze che allontanandosi dal corso naturale della recata lesione, la quale per la sua qualità, anco senza la particolari circostanze in cui avvenne, non avrebbe seco

tratta la morte, e se il Medico che ha osservato l' andamento dalla lesione alla morte, stabilisce che questa è stata causata dal non avere adoprati i soccorsi dell' arte salutare i quali avrebbero *certamente* portata la guarigione, specialmente quando ciò sia imputabile al contegno dell' offeso che abbia ostinatamente [73 b] ricusato di far uso dei rimedi che venivangli apprestati, in tal caso non può dirsi che la lesione sia stata causa della morte. Ciò si verifica specialmente quando l' offeso da leggera ferita per malizia [74], per caparbietà [75], ovvero per idiotismo o indifferenza [76] ricusa di usare di quei rimedi statigli apprestati anco senza la presenza del Medico, e si contiene in modo da opporsi alla sua guarigione resistendo auco agli sforzi della natura. Più difficile è il giudizio nel caso in cui l' offeso ricusi apertamente di eseguire le prescrizioni mediche.

Egli è evidente che in questo aspetto niun fondamento ricorre per non ritenere il corpo del delitto se la lesione fu causa della morte; tuttavia questo può venire a mancare ove si trovi che questa soltanto fu la causa dell' esito deplorabile che tale non sarebbe stato per la natura della lesione, ove l' offeso il quale sapeva che in quel caso i soccorsi dell' arte sarebbero stati utili e necessari [77] ed avrebbe potuto ottenerli con tutta facilità [78], tuttavia li ha ricusati.

3° Se l' offeso dopo essersi assoggettato alla cura medica ne disprezza le prescrizioni, stracciando per

esempio la fasciatura, in allora il rapporto del perito dell' arte dichiarerà che la causa della morte si ripete dall' emorragia suscitata dall' offeso medesimo, lo che se non fosse avvenuto, non avrebbe certamente portato alla morte. [79] In questo caso non può ritenersi constatato il corpo del delitto perchè la lesione non fu causa della morte ma questa fu conseguenza di un fatto che non era succedaneo al natural corso della ferita medesima. Nè può influire sul giudizio relativo la circostanza che il ferito devenne a quell' atto volontariamente o in un accesso di delirio prodotto anco, se si voglia, dalla lesione stessa o da altra causa [80] avvegnachè niun Medico di coscienza può ardire di decidere con sicurezza qual parte possa avere avuta a suscitare il delirio la irritazione dell' animo contro il feritore unita al pensiero dei danni sofferti come, per esempio, la deformazione, la perdita dei beni, ovvero l' essersi adirato contro gli infermieri, o l' aver ricevuto una notizia addoloraote e simili, per modo che la lesione sia causa remota del suscitato delirio. [81]

4° Se la relazione medica stabilisce che la morte ha la sua causa in una circostanza che non appartenga al corso naturale della lesione di per se stessa non letale, e che la letalità è stata prodotta dalla cura o dalla operazione medica, non essendo in tal caso riposta la cagione nella ferita nè la causa occasionale ripeta origine dalla medesima, non può ritenersi constatato il corpo del delitto dell' omicidio. Ingiu-

stamente si deciderebbe che l' agente dovesse sopportare le conseguenze del proprio fatto delittuoso sul fondamento che la cura medica consegue necessariamente alla lesione, perchè senza quest' ultima non sarebbe stato occasionato l' uso di alcun metodo curativo; e del pari sarebbe contrario all'equità [83] l' ammettere la distinzione fra le operazioni mediche positivamente dannose e la negligenza per parte del Medico nell' adoperare quel metodo di cui gli incombeva per obbligo l'applicazione, ed accordare il giudizio negativo soltanto nel primo caso [83] poichè frequentemente i danni positivi si complicano con le negligenze [84] e talvolta quest' ultime sono la causa del danno [85] per cui in ambedue [86] i casi la cagione della morte è riposta in una circostanza suscitata appunto dal Medico e non appartiene affatto alle conseguenze naturali della lesione, non potendosi dire che questa abbia spiegato i suoi effetti al seguito della negligenza del Medico.

5° Niuna influenza può avere sulla constatazione del corpo del delitto la prova (quando non sianvi complicate circostanze che facciano rientrare il fatto in una delle suindicate categorie) che la morte sarebbe stata impedita mediante una cura medica praticata con maggior perizia ed energia, imperocchè contro una causa letale riscontrata nella lesione può riuscire assai indeterminata la valutazione della possibilita' di impedire la morte, avuto riguardo alla località [87] ove la lesione medesima avvenne, per cui

se ne indurrebbe la massima che non dovessero risparmiarsi spese di sorta per affidare la cura dell' offeso al più abile fra i Medici conosciuti.

VIII. Fra le questioni che più frequentemente si propongono havvi la seguente « quale influenza possa esercitare sul giudizio di constatazione del corpo di delitto uno stato morboso esistente nell' offeso all'epoca della lesione » — Anco in questo caso il rapporto del Medico dee fondarsi sulla investigazione fatta circa la causa della morte, da quale morbosità essa proveniva, da quali cagioni ripeteva origine lo stato morboso e fin dove poteva considerarsi causa del medesimo la ferita arrecata: qui pure è duopo distinguere i casi con precisione.

1° Se il Medico dichiara che la causa della morte e lo stato morboso che l' ha prodotta è stato l' effetto della lesione, per esempio, perchè l' infiammazione suscitata da questa produsse in seguito la cancrena, ed allora il corpo del delitto di omicidio è provato. Se dopo questo sul corpo dell' ucciso si riscontrano i segni di qualche morbosità, per la quale ancorchè non gli fosse stata arrecata la ferita, l' offeso tuttavia sarebbe morto in più o meno tempo, non ostante questa circostanza nulla può variare alla constatazione dell' omicidio. Difatti la lesione è in questo caso indubitata causa della morte e lo stato morboso porge soltanto una possibilità di essa poichè se anco nell' ucciso si riscontra, per esempio, malattia polmonare o disposizione ai colpi apopletici

per cui si possa giudicare che non avrebbe avuto lunga vita, siccome il Medico non può determinare l'epoca precisa della morte, così non può negarsi che l'offeso avesse il diritto di vivere quanto la natura lo permettesse e conseguentemente la vita abbreviata per mezzo della ferita costituisce appunto il delitto di omicidio.

2° Vale il principio medesimo anco quando lo stato morboso che esisteva nell'offeso all'epoca della sofferta lesione ne abbia peggiorata la condizione e lo abbia condotto alla morte come se per esempio fosse affetto da lue venerea. [88] Qui la causa della morte è la lesione, quindi debbe essere ritenuto il corpo di delitto dell'omicidio, come del pari negli altri casi in cui potesse anco provarsi che la morte avvenne per i disordini o per lo stato di ebrietà dell'offeso, il quale ove si fosse trovato in favorevoli e migliori circostanze secondo ogni probabilità non sarebbe stato condotto alla morte.

3° Differente è l'influenza che possono esercitare le altre condizioni morbose che hanno un corso indipendente affatto dalla lesione, poichè in questi casi la morte che ne avviene non è già causata dalla lesione, ma si riscontra invece nello stato morboso preesistente alla ferita medesima. A questo proposito il confronto di varie mediche relazioni ne ammaestra che le investigazioni della Scienza sono assai difettose, per cui il Medico è indotto a ritrovare facilmente la connessione causale fra la lesione e la morte

e a dichiarare il preesistente stato morboso causa unica del peggioramento di condizione nell' offeso; e ciò è originato appunto da questo che molti Medici non conoscono alcune nuove malattie nè tampoco i mezzi recentemente adottati per giungere allo scopo di queste investigazioni che soli possono far discoprire con certezza la vera causa della morte. La prova della prima asserzione vien fornita dalla così detta *Nefritide* Britannica [29], circa la quale le ultime scoperte hanno portato a stabilire che dessa frequentemente, abbenchè non avvertita, dissolve l' umano organismo e quando abbia raggiunto uno stadio determinato ne è inevitabile la morte. E per ambedue le proposizioni, ove se ne ricerchi la conferma, la troviamo nella malattia del *Pigmento* [30] (*pigmente*) la quale consiste in certe piccole macchie sanguigne al cervello, la presenza delle quali attesta la lesione cerebrale, e quando da queste, abbenchè causa della morte, non siane derivata copiosa emorragia torna difficile qualche volta ravvisarle usando anco una investigazione microscopica. Nella stessa guisa può essere che esistano, quali cause di morte all'epoca della lesione, certi stati morbosi come, per esempio, se l'offeso era stato avvelenato e la complicanza morbosa suscitata dall' azione del veleno fu causa della morte [31] o se questa avvenne indipendentemente dalla lesione per una malattia al midollo spinale [32], o per infiammazione del tubo gastrico, per mossa di gran quantità di vermi, per intrecciamento degli intestini [33]

per un apostema al cervello [94], per qualche malattia prodotta dall' abuso delle bevande [95], per idrope in forza della quale l' offeso è indubitatamente prossimo a morte [96], per tubercolosi [97] e generalmente quando ritrovasi per causa e coodizione morbosa in ooo stato patologico nel quale prossima e certa siane la morte. [98] Assai oscuro rimarrà il rapporto medico allorchè questi dichiarerà che la malattia preesistente fu causa della morte indipendentementa dalla lesioue, ma tuttavia è sempre possibile un retto giudizio dietro le indagioi mediche più accuratamente praticate [99], ognorachè si sappia che ogni offetto di una determinata malattia ha uo corso regolare e certo a seconda delle Leggi della natura, che non può essere variato per una lesione che sopravvenga (potendo aozi alle volte la lesione dilazionare la morte che sarebbe sopraggiuota più presto) di modo che l' esperto Medico ove sia risoluto di seguitare l' intiero andamento della malattia dallo stato morboso alla ferita ed agli effetti dell' azione di questa sull' organismo, sarà in grado di decidere con tutta probabilità che la causa della morte si riscontra piuttosto nella malattia preesisteote [100] che nella ferita.

4° Più oscuri sono quei casi nei quali è stabilito che l' offeso soffriva di una malattia che prese sviluppo dalla lesione, nei quali casi il Medico sia chiamato a dichiarare se per essa l' ammalato sia venuto a morte prima del tempo [101], per esempio se l' offeso era affetto da un cancro, da una malattia

polmonare ovvero da intrecciamento di intestini. Abbiamo superiormente dimostrato che queste circostanze nelle quali si fa luogo a dichiarare soltanto la POSSIBILITA' della prossima morte, senza che ne venga dimostrata la probabile prossimità o la lontananza, tolgono tanto poco alla costatazione del corpo di delitto quanto le condizioni relative alla natura particolare dell' offeso medesimo.

Il quesito al quale (anco per giudiziaria ingiunzione) dee rispondere il Medico è soltanto questo: se la morte, ancorchè debba ascriversi allo stato morboso preesistente, sia stata accelerata per la sopravvenienza della lesione. Nel caso affermativo dee ritenersi il corpo del delitto; ma a questo proposito apprendiamo da abili Medici [101] doversi portare grave riflesso su ciò, essendo molto difficile il determinare con sicurezza quale influenza possano avere avuto sullo stato morboso le conseguenze della ferita, come sarebbero la emorragia, la scossa risentita dall'organismo, le necessarie prescrizioni relative alla cura della lesione [102], dimodochè spesso il Medico trovasi in uno stato di dubbio da farlo procedere con molta cautela prima di sentenziare che la lesione affrettò la morte.

IX. Le maggiori questioni sono occasionate dalle circostanze che sopraggiungono alla lesione. Abbiamo già superiormente avvertito che le disposizioni inserite nei Codici Tedeschi sulla influenza delle cause intermedie, non meritano apprezziazione di sorta, ed

ancor qui dobbiam distinguere le diverse circostanze.

A) Importante è l'influenza che qualche volta esercita sull'esito di una lesione il trasporto dell'offeso quando dal luogo ove trovasi debba essere trasferito alla propria abitazione, ovvero quando per dar luogo alla cura si conduca allo Spedale o in qualche luogo consimile. È noto quanto frequentemente questo trasporto porge occasione a deplorabili incidenti per esempio a) accade per via qualche cosa che ritarda, o arresta il trasporto, e subito si verifica una perniciosa influenza a carico dell'offeso [104] b) per l'imperizia del vetturino avviene una disgrazia rovesciandosi per esempio la carrozza, e l'offeso viene a risentirne danno sia per la commozione violenta, sia per la caduta — c) il ferito è mal trasportato o non abbastanza difeso dal freddo, e soffre per la incomodità del veicolo o per le ineguaglianze e cattivo stato della strada — d) finalmente per colpa altrui non è trattato come si conviene, ovvero è collocato in posizione svantaggiosa. [105] Può darsi in tali casi che si tratti di un avvenimento frequente nelle circostanze che accompagnano e susseguono una lesione, e che questo agisca svantaggiosamente sulla più sollecita guarigione o sull'esito favorevole, e può darsi anche che il sinistro accidente seco tragga qualche complicanza funesta dalla quale indipendentemente dalla lesione debba ripetersi la morte. Nelle emergenze della prima categoria (alla quale apparten-

gono i casi *a c*) la prova del delitto non soffre variazione poichè la influenza di questa specie è più o meno risentita in ogni lesione [106], e la presenza di queste circostanze può agire sul grado della responsabilità non mai sulla connessione causale fra la lesione e la morte. Nei casi invece della seconda categoria (notati *a b*) sparisce la prova del delitto ognorachè si giunga a constatare che per effetto dell' incidente avvenuto sopravvenne una circostanza fatale in cui si riscontra la causa della morte, in quanto che fece sorgere una complicanza morbosa estranea affatto al corso naturale della ferita medesima. [107]

B) Può avvenire ancora che sopraggiunga qualche influenza derivante dal luogo ove fu trasportato il ferito e che in forza del soggiorno ivi fatto venga a sorgere un qualche stato morboso il quale, estraneo e indipendente dagli effetti ordinari di una lesione, abbia portato la morte. Tale caso si verifica appunto quando si tratti di un ferito addotto in uno Spedale ove domini la cancrena nosocomica, poichè l' esperienza fatta anco sugli altri ammalati dimostra che frequentemente anco per una leggera ferita ne avviene la cancrena la quale porta indubitatamente alla morte. [108] Non potrà in tali emergenze, come ognun vede, ritenersi costatato il delitto di omicidio senza che almeno possa provarsi la imprescindibile necessità nella quale si era, di trasportare il ferito allo Spedale e non altrove [109], avvegnachè il giudizio sulla

connessione causale fra la lesione e la morte (per il Medico riferente) non dee solo dipendere nè fondarsi sopra la giuridica obbligazione, ma dee prendere più specialmente di mira la osservazione se nello stato morboso suscitato da causa estranea si riscontri veramente la cagione della morte.

C) Il quesito « quale influenza possa esercitare una circostanza susseguente alla lesione » si fa oscuro e disputabile alquanto allorchè il ferito commette delle azioni che disturbano l' andamento naturale della lesione medesima. Quanto possa influire sulla constatazione del corpo del delitto l' ostinazione dell' offeso nel ricusare i medicamenti apprestati o lo strapparsi le fasciature è stato ampiamente sviluppato al precedente numero VII.

Per analogia, a questi principii debbono unirsi anco le omissioni imputabili all'offeso come, per esempio, se questi tralascia di prendere i medicamenti o non osserva le prescrizioni del Medico. Tuttociò procede ove il Medico possa decidere che un avvenimento estraneo assolutamente all' ordinario corso della lesione ha suscitato una complicanza morbosa nella quale è riposta la cagione della morte. Osservabile è del pari la circostanza in cui sia al ferito imputabile un sistema di vita disordinato e capace di procurare la morte, tal sarebbe per esempio, quando si abbandonasse ad eccessi venerei contraendone anco il morbo gallico. Se da ciò morte ne segue, il corpo di delitto non può dirsi constatato allorchè il Medico

dichiari che la lesione di per se leggera ha degenerato in forza della lue venerea da cui era affetto il ferito.

D) L' influenza di un avvenimento succedaneo alla lesione può anco esser riposto nel fatto o nella omissione di un terzo, cioè

a) per parte del Medico al quale ne è affidata la cura (di cui abbiam parlato al N. VII.)

b) per parte di coloro che dirigono le investigazioni, allorchè abbiano per esempio proceduto ad un interrogatorio fuor di proposito che abbia eccitato l' animo del ferito [110] in seguito di che siane sopraggiunta la febbre, o questa esistente siasi aumentata. La constatazione del corpo del delitto sparisce in questo caso solo allorchè [111] sia provato che l' esame giudiciale di cui si parla abbia fuorviato il corso naturale della lesione suscitando uno stato morboso in forza del quale ne è avvenuta la morte:

c) L' azione di un terzo può anche riuscire dannosa [112] allorchè col suo operato ovvero con una sua omissione abbia cagionato una fisica influenza indirettamente dannosa al ferito, od anco una impressione morale che ne abbia impedita la guarigione. Il giudizio sugli effetti di questo genere, dipende dal determinare se lo stato morboso n la complicanza suscitata può ritenersi come causa della morte.

E) Può avvenire che una circostanza sopraggiunta casualmente alla lesione divenga in seguito, la vera causa della morte, quando, in specie, la lesione, ancorchè l' abbia in qualche modo occasio-

nata, non possa mettersi per altro in connessione causale con la morte [113], per esempio, se l'offeso da leggera ferita è sorpreso dalla tempesta e riman colpito da un fulmine.

F) Importante è il giudizio relativo a quei casi nei quali al seguito della guarigione, benchè incompleta, di una ferita, ed allorchè ne fosse anco ultimata la cura [114] siasi ricorso in seguito ad un metodo curativo non necessario, tuttochè in relazione alla ferita sofferta e quindi sia stata suscitata una complicanza morbosa da cui siane derivata la morte; per esempio, colui che fosse stato ferito in un braccio da un epoca di 6 mesi ed ottenutane la guarigione, il braccio medesimo per altro gli fosse rimasto anchilosato; cedendo in appresso al consiglio di un altro Medico ed in lui pienamente confidando si sottoponesse ad una operazione dalla quale, per qualche accidente, ne derivasse la cancrena e finalmente la morte. [115] È evidente che in simil caso la morte non può esser posta in connessione causale con la ferita. Nel modo stesso debbe essere giudicato il caso in cui l'offeso, posto ormai in via di guarigione ed anco risanato, rimanga affetto da grave irritazione in seguito alla quale dopo lungo tempo dalla lesione, per causa di un'eccitamento provocato appunto dalla medesima, torni ad ammalare e quindi soccomba. [116] Niun Medico ardirà giammai di confondere la successiva malattia e la morte con la ferita sofferta dichiarando questa esser la causa dell'esito funesto.

G) I quesiti più oscuri si riscontrano appunto in quei casi nei quali trattisi di una lesione non letale che mentre segue il corso naturale della malattia, sopraggiunga qualche complicanza morbosa che cagioni la morte. Questo è principalmente il caso della Pioemia [117], ovvero infezione purulenta nella quale rimanendo assorbiti gli umori e spargendosi nell'organismo mischiati al sangue cagionano la morte; ed uguale effetto portano il Tetano [118] e la Erisipela [119] nella quale venendo ad infiammarsi colla pelle anco gli organi interni facilmente ne segue esito fatale. La esperienza ci mostra che queste malattie talvolta susseguono a leggerissime lesioni (ferimento nelle dita o colpo alla testa) ed istantaneamente dal corso loro naturale degenerano in alcuno dei suaccennati malori cui tosto tien dietro la morte. Ma se potrà stabilirsi che queste malattie sono la ordinaria sequela delle lesioni o delle conseguenze da queste suscitate, per stabilir poi la lesione come causa indubitata della morte [120] rimarrà sempre dubbio [121], anco dietro le più recenti dottrine, quale sia la interna connessione fra le ferite e le cause originarie delle malattie in discorso, mentre all'incontro col mezzo di accurate indagini potrà giungersi a scoprire come queste medesime complicanze morbose sieno state cagionate da circostanze estrinseche, come per esempio l'eccessivo raffreddamento [122], gli errori dietetici, e finalmente la vita disordinata dell'offeso medesimo. Ritenuta tale esperienza allorchè

il Medico in alcuni rari casi osservi confusa la causa della morte con uno stato morboso di questo genere come per per esempio piocmia, tetano ecc. ardirà forse dichiarare esser questa una causa intermedia nel senso della nuova Legge, e procederà quindi a ritenere la connessione causale fra la ferita e la morte [123]; in ogni caso sarà suo dovere indagare ed esporre con la maggior precisione il corso e le circostanze della malattia sotto l' influenza delle quali vennero a svilupparsi le cause intermedie di cui si parla.

Ci rimane adesso: 1° a stabilire la proporzione nel caso di lesioni arrecate da più persone — 2° a discutere sulle diverse combinazioni dell' imputabilità degli agenti — 3° a proporre i mezzi coi quali può giungersi ad ottenere il più sicuro fondamento per risolvere i proposti quesiti per parte dei processanti, dei medici, degli impiegati pubblici, dei difensori e dei Presidenti. Di tutto ciò ci occuperemo nella terza sezione della nostra dissertazione.

Crediamo per ultimo nostro dovere il richiamare l'attenzione sopra un'opera edita recentemente, scritta da uno dei più distinti Medici Italiani, il Dott. Gandolfi, [124] sulla dottrina della letalità delle lesioni. [124] Nella prossima dissertazione ci occuperemo per sentimento dell' Autore di alcuni importanti quesiti. Qui ci limiteremo ad accennare la ricchezza dei materiali riuniti in quell' opera, a mostrarne l' ordinamento, ed accennarne la divisione delle materie. L' au-

tore dopo aver trattato nel Cap. I dell'importanza della direzione dei quesiti medico-legali in rapporto alle lesioni, porgo nel Cap. II la distinzione dei fondamenti scientifici di questa dottrina, con alcune delle varia divisioni adottate fin qui al proposito stesso. Il Cap. III si occupa della constatazione del fatto della lesione come causa della morte in quanto vi abbiano relazione la qualità delle armi adoprate ed il tempo in cui fu arrecata la lesione. Nel IV Cap. si prende ad esaminare come può constatarsi se una lesione, la quale abbia prodotta la morte, debba riguardarsi casuale, volontaria, o prodotta da opera di altri (e qui estesamente si discutono i mezzi per giudicare del suicidio del caso fortuito o dell'azione di altri). Il Cap. V contiene la ricerca quale fra più lesioni sia stata la causa della morte. (Una dissertazione profonda si occupa dei segni dai quali può distinguersi se una persona morì per commozione cerebrale, ovvero al seguito di violento colpo morale) (pagina 116 a 135) Nel Cap. VI l'autore tratta del modo di constatare quanto e fino a qual punto una lesione apparisca come causa necessaria o cooperatrice della morte. Il Cap. VII esamina il quesito: come possano essere giudicate a seconda delle circostanze loro intrinsecbe ed estrinsecbe quelle lesioni che in astratto ed assolutamente si riguardano per non letali mentre hanno poi in seguito esito disgraziato.

Quello che veramente aumenta il pregio del-

l' opera è l' aver riportato un gran numero di casi, e l' aver fatto capitale non solo di molte opere italiane dagli scrittori Tedeschi passate inosservate, ma eziandio di una quantità di pregevoli scritti medico-chirurgici francesi, tedeschi ed inglesi. L' opera è una riprova che in Italia vi sono tuttora dotti e valenti scrittori.

TERZA SEZIONE.

Giudizio sulla letalità nel caso che l'ucciso abbia ricevuto più ferite da diverse persone.

La difficoltà del giudizio sulla constatazione del corpo di delitto dell' omicidio, aumenta in quei casi nei quali la persona, sulla cui morte abbia a decidersi del rapporto fra questa e la lesione, abbia ricevuto più ferite da diversi coautori. — Il conveniente esame esige la distinzione di questi casi in due separate classi, nominatamente

A) Quando le lesioni sieno state opera di più persone fuor del caso di una rissa.

B) Quando le lesioni abbiano avuto luogo fra corrissanti.

I casi criminali di questo genere possono occorrere sotto forme diverse cioè: che molti si portino ad assaltare una sola persona, ovvero che mentre un tale maltratta un altro sopraggiunga un terzo ed ambedue lo feriscano, o finalmente che un tale dopo essere stato assalito e ferito da uno venga in seguito a soffrire nuove lesioni da altro aggressore indipendente dal primo, e neppure conscio della prima aggressione. Un avvenimento appartenente alla prima classe accadde nel Regno di Hannover [1] a proposito

di un guardaboschi del Re ucciso da cacciatori di contrabbando. Il guardaboschi era stato investito da tre colpi di arma da fuoco; due ferite erano insignificanti, la terza invece era tale da far ritenere che in un tempo non determinabile, ma non molto lungo, avrebbe portata sicuramente la morte. La quarta ferita che aveva trapassato il cuore ed i polmoni doveva averlo ucciso nell' atto. L'imputato A aveva fatto fuoco tre volte ed uno dei suoi colpi aveva portata la lesione dalla quale ne sarebbe certamente derivata la morte. L' imputato B indipendentemente da A aveva esploso una volta contro l' ucciso.

Nella 2ª categoria dee riporsi l'altro caso in cui A in stato di grave ubriachezza essendo stato assalito notte tempo da B e da questo percosso violentemente con un bastone, caduto a terra e veduto da C il quale si mosse a soccorrerlo ed invece lo percosse egli pure, in capo a poche ore fu ritrovato morto.

Per giudicare tali casi, la scienza e le Leggi hanno stabilito varie Teorie.

1º Una di esse molto estesa fondata verosimilmente sopra diversi passi del Testo Romano [3] stabiliva [3] che il primo feritore fosse tenuto responsabile di omicidio, il secondo poi di sola lesione, ovvero faceva responsabile dell'omicidio l' ultimo feritore. [4]

2º Un'altra teoria ritenne ambedue i feritori per omicidiari perchè considerò che nella lesione arrecata dal primo fosse posta la causa della morte ed

in quella arrecata dal secondo fosse posta la causa indiretta della medesima.

3° Un'ultima finalmente stabilisce le regole relative al caso in cui un tale abbia arrecata una ferita in seguito alla quale sarebbe avvenuta la morte se questa non fosse stata anticipata da un avvenimento posteriore. ¹ E siccome nel significato della parola *avvenimento* si comprende eziandio il caso di una ferita cagionata da un terzo, così il Giudice era obbligato a dichiarare A che primo aveva arrecato la lesione, reo di omicidio, poichè il Medico aveva giudicato che la ferita avrebbe portato alla morte anco nel caso in cui C sopraggiunto non avesse arrecata quella lesione che indirettamente era stata causa della morte.

Tutti questi principj si fondano sopra erronee premesse, ed una disposizione giuridica come quella del Codice di Wurtemberg è assai svantaggiosa poichè per essa il Legislatore non riconosce convenientemente la estensione della espressione adoprata, per cui i Giudici appunto per causa che questo modo troppo generale è indeterminato, saranno condotti all'errore ed imprimeranno il più delle volte un segna di crudeltà alle penali applicazioni. Possiamo bene figurarci un tempo nel quale la scienza medica riposando su basi meno felici, e quando mancavano al Perito dell'arte con i mezzi anatomici anco le investigazioni fondamentali fisiologiche, per gli impedimenti frapposti alle autopsie, facevasi di-

pendere il giudizio sulla mortalità dalla ispezione di quelle parti del corpo rimaste lese, ed i Giuristi procuravano di trovare specialmente nelle finzioni del Diritto privato (a ciò si riferiscono le teorie ad Legem Aquiliam) un modo probabile di risolvere i quesiti proposti ora addebitando dell' omicidio il primo feritore ora il secondo. Ma tali principj a proposito del Diritto Penale, in cui non può procedersi per via di congetture, in cui la imputabilità debbe essera chiaramente stabilita, non possono estendersi nè applicarsi in un tempo nel quale l' uso delle anatomiche sezioni offre un più stabile fondamento per giudicare del corso e dell' azione di una ferita e conseguentemente sulla constatazione della causa della morte: ed a ciò deve aggiungersi il riflesso che essi contradirebbero all' odierno punto di vista della scienza ed alle esigenze della Giustizia. ' Deve essere ritenuta erronea una disposizione la quale, come quella citata del Codice di Wurtemberg ', dichiari omicidiario colui che arrecò una lesione alla quale sarebbe susseguita la morte se questa non fosse stata anticipata da qualche altro avvenimento. Se si confrontano i processi del Wurtemberg colle disposizioni della Legge vedremo che la Camera nel decretare fu guidata dal riguardo che in caso tanto importante in cui le opinioni dei Giuristi erano così divise, il Giudice non dovesse seguire unicamente la propria opinione ma trovasse le traccie per giudicare nelle disposizioni della Legge in proposito. '

Nel modo istesso intendevano giusto il loro assunto gli Oratori che sostenevano alla Camera Assiana il progetto di accogliere quella addizione conforme si era praticato nel Wurtemberg e che dal Governo di Assia era stata saggiamente tralasciata. [9] I propugnatori di questa opinione non avevano avvertito che volendo dichiarare reo di omicidio colui il quale arrecò una lesione dal Medico dichiarata mortale, a cui però altra se ne aggiunse prodotta da un terzo e ne seguì dopo la morte, prendevano a guida una finzione, secondo la quale, ritenuto che A cagionasse a B una ferita da cui in linea di *possibilità* ne sarebbe potuta derivare la morte, e questa infatti seguita, ammettevano capricciosamente la connessione causale fra ogni lesione e il di lei esito. [10] Una disposizione come quella del Wurtemberg porta nella pratica giudiziaria molte crudeltà [11] poichè costringe i Giudici, sul fondamento delle possibilità prese a scorta dalle mediche relazioni sulla morte che ne è seguita, a punire come omicida quell' agente intorno all' azione del quale non è constatato che abbia fatto quanto era in suo potere per raggiungere lo scopo prefisso, essendo anzi al contrario verosimile la probabilità che la morte sia avvenuta per causa totalmente indipendente dall' azione rimproverata. Questa disposizione è evidentemente contraria ai principj accettati dal Codice e sanzionati dai progressi della scienza, cioè che il corpo del delitto nell' omicidio abbia a ritenersi, ognorachè sia certo che la lesione

fu causa efficace della morte, e così questa debba riguardarsi come conseguenza dell'azione medesima, poichè la Legge a secooda delle nostre disposizioni penali obbliga il Medico a portar giudizio sulla letalità delle ferite con riguardo non solo al loro pericolo, ma anche alla loro sanabilità. Mentre (mirando ad uno scopo più mite) si rigetta nella nuova codificazione l'antica, questa vien poi accolta di nuovo allorchè si tratti di adottare un sistema repressivo alquanto più rigoroso. Quei Legislatori che accolgono la disposizione del Wurtemberg bisogna confessare che non hanno affatto la chiara nozione del punto di vista della Scienza [12]: esigono dal Medico una dichiarazione che per quanto possa essere esperto raramente è in grado di fornire, poichè secondo i progressi dell' arte si risanano attualmente certe lesioni che alcuni anni prima erano giudicate incurabili [13], e soltanto quando il corpo sia totalmente infranto o quando sia leso uno degli organi indispensabili alla vita potrà il Medico prognosticare con sicurezza la morte. [14] È egli giusto dichiarare mortale una ferita allorquando, sopraggiunto a caso un più esperto chirurgo, giunge a risanarla? In quale stranezza non cadrà il Giudice se in relazione al disposto del Codice di Wurtemberg, dichiarerà reo della morte di B il feritore A, il quale arrecò una lesione al polmone [15], e procedendo a giudicare C la cui ferita offese la milza lo dichiarerà del pari reo di omicidio? Il solo criterio naturale qui ci mostra che

B soltanto una volta poteva morire. Secondo la nostra opinione niun Codice dovrebbe contenere disposizioni per decidere i casi nei quali una persona abbia da più aggressori ricevute delle ferite e siane in seguito venuto a morte. La via più semplice è quella di tener dietro alle investigazioni mediche secondo le quali si può giungere a scuoprire qual fu la causa della morte o da quale delle riportate lesioni debbe essa ripetersi. " Ci sia permesso ora l' osservare parecchie combinazioni.

1° In alcuni rari casi può il Medico sentenziare con sicurezza che la causa della morte fu appunto l' effetto di una determinata lesione, per esempio frattura del cervello, perforamento del cuore. In essi la constatazione del corpo di delitto può soltanto essere ritenuta quando la lesione si riconobbe veramente per causa della morte perchè allora soltanto, chi ne porse occasione fu esclusivamente l' imputato. Ove poi altre persone indipendentemente dal primo feritore abbiano cagionate altre lesioni potranno essere punite a seconda della qualità delle medesime, della loro gravità e della intenzione probabile di procurare la morte, e quando la loro cooperazione si riscontri connessa all' azione del primo imputato potranno essere colpiti dalla pena dei coautori del delitto.

2° Di due lesioni sofferte per parte di due diversi agenti può la prima a seconda della prognosi medica esser dichiarata leggera e senza pericolo non

che di sollecita guarigione, per esempio A è ferito da B nelle spalle. [17] L' offeso sentendosi alquanto ristabilito esce di casa, e venuto a contesa con C riporta una lesione al ventre. Il corso della malattia fornisce la prova che la prima ferita era in via di guarigione e che la seconda invece suscitò l' infiammazione alla quale susseguì la morte dell' offeso: la causa della morte è dunque la ferita al ventre, e C soltanto è reo di omicidio, mentre B non lo è, e può soltanto esser punito per lesione corporale ovvero (a seconda delle circostanze) per l'animo di uccidere.

3° Può avvenire che in una lesione, per esempio alla testa, il Medico dichiari che pei ripetuti colpi ricevuti ovvero per una frattura al cranio probabilmente ne seguirà la morte, ma che tuttavia possibile ne è la guarigione se l' offeso rimanga quieto e sieno praticate regolarmente alla parte le applicazioni del ghiaccio: il caso medesimo può far sì che l' offeso venendo a contesa con un terzo riceva da questo qualche colpo nell' anca ed alle ossa: è chiamato immediatamente il Medico, ma ad onta dei soccorsi apprestati l' offeso muore tre giorni dopo, e dall' autopsia cadaverica si rileva che egli venne a morte per commozione cerebrale prodotta dalla prima lesione: qui il primo feritore soltanto è responsabile di omicidio.

4° Allorchè una prima lesione sia stata giudicata probabilmente mortale [18], ed altra pure venga in seguito a soffrirne l' offeso in forza della quale rapi-

damente ne sopraggiunga la morte [19], ove il rapporto medico ritenga la causa letale riposta nella seconda lesione, non il primo, ma il secondo feritore debbe essere dichiarato reo di omicidio, avvegnachè se anco la prima lesione fosse stata di tale natura da portare necessariamente alla morte tuttavia non è dato ritenere alcuna connessione causale fra questa e la ferita, e quindi per il punto di vista obiettivo, che sempre decide nel Diritto Germanico, la morte non è conseguenza della prima ma sibbene della seconda lesione. Il primo feritore può (se a ciò mirava la sua intenzione) esser punito per avere avuto l'animo di uccidere. [20]

5° Lo stesso principio è applicabile al caso in cui una lesione mortale arrecata da A a B abbia preso un corso favorevole tanto, per opera di abile Chirurgo, da attenderne sollecitamente la guarigione, tanto più ove l'offeso possa godere di tutti gli agj e sia obbedientissimo alle ordinazioni del Medico. Perdurante la malattia venendo l'offeso a questione con uno di casa, gli viene scagliato contro un coltello che lo ferisce in un braccio: la lesione è riconosciuta leggera e di pronta guarigione: per altro l'ammalato, caduto in delirio, strappa la fasciatura, ed in conseguenza della emorragia, suscitatasi l'infiammazione, ne segue la morte. La causa dell'esito letale avrebbe potuto esser quì la prima lesione, ma con la cura diligente e pronta questo si sarebbe indubitatamente evitato; la causa della morte

fu la infiammazione prodotta dalla seconda ferita per modo che non il primo, ma il secondo feritore debbe esser punito dell' omicidio.

6° Non raramente avviene che la prima lesione non abbia dal Medico un prognostico assolutamente letale, ma pure venga dichiarato che la morte potrebbe seguirne: per esempio un tale riceve diversi colpi nella testa e sulla schiena: in seguito riporta da altro individuo una seconda lesione alla parte inferiore del corpo che, sebbene non sia mortale, tuttavia non cessa di produrre grande emorragia. Avvenuta la morte, si scopre che al seguito della prima lesione si determinò un forte stravaso di sangue il quale produsse una vistosa sottrazione del medesimo nella circolazione, e nell' attività dell' organismo: alla seconda ferita accompagnata da gran perdita di sangue tenne dietro la debolezza generale per cui a questa seconda lesione sembra che debba ascriversi la causa dell' acceleramento della morte. " A prima vista parrebbe che la imputazione di omicidio dovesse darsi al primo feritore ove si ritenga che nell' azione da lui commessa sia riposta veramente la causa della morte, e che il sopravvenuto aumento del pericolo sia un caso che abbia soltanto accelerato il corso degli effetti della lesione stessa; ma contro questa osservazione sta la circostanza che la seconda lesione tenne un corso nuovo e straordinario affatto indipendente dalla prima, per cui il secondo feritore debbe esser ritenuto come omicidia-

rio [24] al pari di colui che ferisce un infermo di malattia mortale in quanto che l'azione di lui affrettò la morte ed è in questa soltanto che ne riposa la causa. [25]

7° La decisione è molto più oscura allorchè la prima e la seconda lesione siano di tale natura da non esser dichiarate con pericolo di vita. A vien ferito nella parte anteriore della testa da un sasso scagliato da B [26]: ne resulta una contusione, e l'offeso perde molto sangue dal naso: viene curato nel modo ordinario e fasciato a doppio. Pochi giorni dopo il ferito viene a lite ed è offeso atrocemente da C, e spinto qua e là per modo che ne risente alterazione gravissima: egli medesimo tanto se ne affligge che viene a morte. La sezione anatomica dimostra che morì di apoplessia. Nè la prima nè la seconda lesione possono esser ritenute come causa della morte.

8° Occorre spesso una grave questione allorchè la morte sia avvenuta in conseguenza di lesioni arrecate simultaneamente da più persone e niuna di per se stessa capace di portare alla morte, come per esempio la commozione cerebrale aumentata pei replicati colpi, ovvero la morte avvenuta in seguito alla perdita di sangue prodotta da molte ferite. È fuor di dubbio [25] che a seconda delle circostanze può convenire il decidere che la morte è stata causata dall'azione di ciascheduna ferita, ma egli è certo d'altronde che i Medici sono spesso assai titubanti nel risolvere il quesito « qual lesione fu causa

efficace della morte » per cui si attengono al partito di dichiarare che l' azione simultanea d' ambedue le lesioni fu ciò che la produsse. Dietro questo i Giudici, specialmente nella Camera delle Accuse, sono inclinati a dichiarare ambedue gli agenti imputabili di omicidio [35] e così a procurare la irrogazione della pena correlativa ad A, la cui lesione non portò la morte che non sarebbe certamente avvenuta ove casualmente altri non avesse arrecata una nuova ferita. Il caso si verificherebbe nell' ipotesi che segue: A produce a B una ferita con lesione dell' ala polmonare destra: C arreca altra lesione che colpisce l' ala sinistra. Qui il Medico dovrebbe dichiarare che se anche l' aria potesse penetrare nell' interno della pleura l' offeso non verrebbe per questo necessariamente a morte, in quanto che la lesione si limita ad un ala soltanto; ma se (anche dalla seconda ferita) l' aria potesse penetrare nell' altra ala, in allora la morte sarebbe certa per modo che in questo caso ciascuna lesione aumenta il pericolo dell' altra.

Le fin qui esposte cose possono bastare alla dimostrazione che a nulla valgono le disposizioni generali della Legge per giudicare di più ferite arrecate per opera di diversi agenti; che anzi esse sono dannose per cui sarebbe desiderabile che i Medici in molti di questi casi facessero noto onorevolmente il loro stato di dubbiezza, astenendosi dal decidere che una determinata lesione fo causa della morte, per modo che i Giudici apprendendosi al più giusto par-

tito nel dubbio dell' animo loro irrogassero invece della pena dell' omicidio l'altra delle lesioni personali.

Aumentano poi le difficoltà allorchè trattisi della riunione casuale di più individui in una rissa dalla quale ne resulti uno dei corrissanti offeso da più lesioni che lo portino a morte. Fra le ultime Legislazioni quella Francese aveva tralasciato di emettere disposizioni speciali intorno a questi casi [27] e così aveva praticato anco il Governo Prussiano [28]: le Camere hanno riportato nei Codici le disposizioni di cui si tratta. [29] Nel Gran Ducato di Assia [30] si fecere, ma indarno, vive opposizioni all'ammissione di queste ordinanze. Troppo potente era l'esempio di altri Codici Tedeschi [31] che le avevano sanzionate, ed il principio di intimidazione secondo il quale speravasi che per mezzo di rigorose disposizioni penali sarebbero stati evitati o almeno diminuiti i delitti provenienti dal pericolo ognor crescente delle risse, e particolarmente il bisogno di provvedere alla impunità che derivava appunto dall' incertezza del Giudizio, tutte queste ragioni riunite insieme porsero occasione ai nuovi Legislatori di prescrivere tali provvedimenti in forza dei quali chiunque può trovarsi colpito da pene severissime per la semplice partecipazione ad una rissa. Di qui fu adottato nella nuova Legislazione il sistema delle pene straordinarie [32] mentre dalla congettura giuridica presa dal fatto della partecipazione alla rissa si fa discendere la conclusione che ogni partecipante è imputabile delle

lesioni arrecate in quell'occasione nel tempo che la comminazione penale giustifica l'applicazione della pena che debbe essere desunta da doppio argomento, cioè dalla lesione personale volontaria e dall'omicidio colposo.

Già innanzi quest'epoca molte voci eransi elevate [35] nella Germania a declamare contro queste speciali disposizioni rappresentandole come dannose e raccomandando l'adozione del sistema accolto nel Codice Francese riconosciuto ormai dall'esperienza [34] fattane come sufficiente allo scopo: per modo che i Tribunali e particolarmente le Camore di Accusa (sulla proposta dei Procuratori di Stato) non abbiano a vedersi impedita l'applicazione dei principii generali sull'omicidio allorchè con la scorta dei resultati dell'inchiesta debbano dirigere la imputazione contro alcuno sia per lesione mortale, per omicidio colposo, per lesione corporale ovvero per partecipazione ad un delitto commesso da altri, e così, semplicizzando la procedura, sia reso facile [35] il giudizio penale sulla imputabilità [36] corrispondente al delitto commesso dai diversi incolpati.

Se volgiamo le nostre osservazioni ai resultati dell'uso di queste nuove disposizioni penali ci occorre notare.

1) Che in una rissa l'azione dei partecipanti è tanto indeterminata e varia da cagionare alla pratica forense la maggior differenza nello stabilire i principii. Infatti può avvenire che un tale trovisi a com-

battere contro molti avversarii e sia da tutti maltrattato [37], ovvero che appostati in lontananza lo uccidano con armi da fuoco, oppure a colpi di pietre [38]; ed è del pari verificabile il caso che più e diversi sieno da ambe le parti i corrissanti e che uno di questi venga a perder la vita per propria colpa o per una esplosione casuale, per una caduta, per apoplessia e simili, o finalmente che rimanga ucciso un terzo estraneo affatto alla rissa medesima. [39] E sotto la qualifica di mischia di più persone ricade anco il caso volgarmente conosciuto col nome di *Baruffa* (Schlägerei) come sinonimo di rissa, allorchè i giudicabili abbiano colluttato ad oggetto di abbattere un tale sia per mezzo della semplice forza muscolare, sia con l' aiuto di instrumenti adattati. [40]

2) Non meno indeterminate sono le espressioni adoprate dai Codici per denotare che ogni partecipante alla rissa, unicamente per questo semplice fatto ed ancorchè non sia provato che per azione di lui alcuno venne a perder la vita, debbe soffrire una pena che per certe Leggi può estendersi fino a 10 anni. Che il Codice del Granducato di Baden minacci (§ 239 N° 5) questa pena a tutti *quelli che corrissarono con l' ucciso o contro di lui discesero a* vie di fatto, e parlino gli altri Codici, per esempio quello di Prussia al § 195, e quello di Sassonia all' art. 173, di *partecipanti alla rissa* ovvero all' aggressione, quello Austriaco al § 143 di coloro che *posero le mani addosso all' ucciso*, e finalmente il

nuovo progetto Bavarese § 235 *che usarono vie di fatto*, non ci insegna meno la esperienza che queste espressioni sono suscettibili di ben diverso uso e significato. "

In ordine allo scopo di questa dissertazione fa d' uopo esaminare prima di tutto le disposizioni dei nuovi Codici relative al giudizio sulla letalità delle lesioni. I nuovi Legislatori seguitando la espressione adoprata dall' art. 148 CCC. *mortalmente ferito*, furono persuasi di parlare e distinguere nelle risse le lesioni mortali da quelle non mortali. Nel caso in cui una sola ferita si trovasse sul corpo dell' ucciso niuna osservazione sarebbe da farsi poichè il modo di esprimersi dei nuovi Codici porterebbe all' ordinaria consegnenza di stabilire se la lesione arrecata fu la vera causa efficace della morte; ma la questione si fa più difficile quando, conforme si verifica negli omicidii in rissa, più di una sono le lesioni che si riscontrano sul corpo dell' ucciso. Fintantochè che come al tempo del CCC non si praticavano le autopsie cadaveriche ed il Medico era costretto a giudicare della letalità unicamente dalla ispezione esterna del corpo dell' offeso e dalla qualità delle lesioni, poteva la espressione *letale* convenire come per l' innanzi alla teoria su cui fondavansi i Codici, imperocchè i segni della sanabilità servivano di scorta a decidere sull' opposto prognostico. Ma appena che si dichiarò per la constatazione del delitto di omicidio mortale ogni lesione che a seconda delle cir-

costanze era riconosciuta per causa efficace della morte, l'uso della espressione in quel senso più non conveniva ognoracbè dovesse giudicarsi della letalità di ferite arrecate per opera di più persone. Figuriamo il caso che sul corpo dell'ucciso in una rissa si riscontrino tre lesioni alla testa, una alla milza, altra al diaframma, e altre tre al ventre: il Medico dichiara cbe la morte è avvenuta per spossamento, o per emorragia, per tetano o per cancrena: deve ora decidersi quale fra le ferite riscontrate fu causa della morte. La difficoltà si incontra nel determinare in qual senso debba rispondersi alla proposta domanda: infatti la parola *mortale* può esser complessa per modo che debba in essa comprendersi ogni ferita che nel caso portò alla morte, ed anco ogni altra che indipendentemente dalle rimanenti per la propria sua qualità era capace di portare l'esito medesimo. Dall'esame dei Codici [42] ci accorgiamo che quest'ultimo senso fu quello adottato per base. [43] Conseguentemente il Legislatore non sembra mostrarsi fedele alla propria teoria sulla letalità delle lesioni: il Medico non deve più altrimenti decidere quale delle lesioni abbia cagionata la morte [44] ma sibbene quale fra di esse dee ritenersi che fosse capace di portare questo resultato. Se la ferita non trapassò il cuore, o non divise in due parti la testa, il Medico non potrà certo decidere con successo qual lesione era mortale, avvegnachè di pochissime lesioni soltanto può dirsi che indubitatamente avranno esito fatale,

quindi il perito dell' arte fonderà il suo rapporto sopra un numero di *possibilità* e particolarmente sulla tanto ingannevole speranza di guarigione; quindi le di lui conclusioni saranno bene spesso erronee ed ingiuste.

Quanto più esperimentato e distinto è il Perito dell' arte, tanto più eviterà di pronunciare anticipato giudizio sulla letalità, sapendo che il sentenziare una lesione come capace di portare alla morte dipende da molte circostanze concomitanti le quali influiscono sul corso della lesione, e senza porle a giusto calcolo, impossibile è il giudizio sulla loro sanabilità. [45]

Se il Legislatore si fonda sulla teoria che ogni lesione capace di portare alla morte debbe essere considerata come mortale e punisce come omicida chiunque se ne rese colpevole, imprime in tal caso all' esercizio del Diritto Penale il carattere di temibile crudeltà. Dato il caso che in una rissa A riceva da B C e D tre lesioni alla testa, da E una al ventre e da F altra al petto, tutti e cinque dovrebbero essere puniti come rei di omicidio. Se questi cinque individui avessero arrecata ognuno una lesione fuor del caso di rissa non sarebbero certamente tutti puniti per omicidio, ma forse uno soltanto fra loro. Quindi come ognun vede la ingiustizia di questa disposizione, che si allontana dai generali principii del Diritto Penale non può dal Legislatore essere sensata adducendo i pericoli delle risse e la difficoltà delle prove. [46]

Non può nemmeno passare inosservato che il giudizio medico sulla letalità di una lesione, quando l'ucciso ne abbia ricevute più di una, ha seco grandi difficoltà. " Se, per esempio, si riscontrano più lesioni alla testa e la causa della morte si ripete dal tetano non sarà facile determinare a quale di esse debba ascriversi lo sviluppo di tal malattia, e si richiede nonostante il giudizio indubitato quale delle lesioni era mortale. La decisione in proposito acquista tanto maggiore importanza se vogliam por mente che spesso ad una ferita susseguono alcune circostanze circa le quali non può stabilirsi quale fra le lesioni ne abbia porto la causa; per esempio la qualità della lesione fa ritenere che per la miglior cura sia utile il soggiorno nello Spedale, e in questo sviluppasi la cancrena nosocomica ed il ferito ne muore, ovvero una delle ferite tenuta con poca nettezza produca la Pioemia " la quale alterando sensibilmente l'organismo trae seco la morte, o finalmente la emorragia suscitata dalla lesione agisce letalmente sulle altre ferite. In tutte queste diverse fattispecie può il Medico con giustizia decidere quale fra le lesioni era mortale? Molto interessante è anco un'altra disposizione che si incontra nei Codici, quella cioè che minaccia una pena speciale agli Autori di lesioni che per il loro *concorso* reciproco divengono letali: nulla può obiettarsi contro questa disposizione qualora il suo spirito sia di applicare la pena nei casi nei quali è provata la causa della morte che o da

per se stessa sarebbe avvenuta, o ciò è derivato per essersi aggiunta un' altra ferita, l' azione della quale ha aumentato il pericolo della prima, o finalmente che ciò debbe ripetersi dal *concorso* simultaneo di altre lesioni [49] di cui nessuna, isolatamente presa, avrebbe arrecata la morte. [50] Nella pratica forense questa disposizione è però frequentemente interpretata in modo assai variato, intendendosi da alcuni applicabile a coloro che posero le mani addosso all' ucciso o gli cagionarono qualche lesione, che, unita alle altre, trasse seco la morte, e che questi debbano quindi andar passivi della pena straordinaria [51] minacciata ai partecipanti alla rissa; volendo altri all' opposto che la pena sia irrogata soltanto agli autori di quelle lesioni che operando insieme con altre abbiano portata la morte [52]: e certo adottabile è sempre questa seconda interpretazione, avvegnachè conduce al retto esercizio del Diritto Penale. La prima opinione trae seco una indubitata crudeltà, poichè fra i molti individui che prendon parte ad una rissa ve ne ha spesso molti che per niente parteciparono col fatto loro all' uccisione: per esempio nel caso in cui A riceva da B e C più colpi alla testa e muoia per commozione cerebrale, mentre da D abbia ricevuta una ferita di coltello al braccio, da E altra simile in una coscia ed ambedue senza perdita sensibile di sangue. [53] Qui non non potrà certo applicarsi all' autore di quella ferita che non produsse la morte il rigor della pena, ma

soltanto dovrà soffrire quella della lesione corporale la quale dovrà considerarsi come arrecata fuor della rissa. Ove si accetti come più giusta la nostra interpretazione dovrà proporsi al perito medico il quesito quale fra le lesioni debba considerarsi causa della morte di per se, o quale possa avere questo prognostico come concorrente a produrre l' effetto letale. Il confronto delle relazioni mediche ne insegna che i giudizi relativi spesso riescono poco soddisfacenti, imperciocchè spesso i periti dell' arte ammettono come causa della morte il concorso di più lesioni o non forniscono così al giudice niuna base sicura per fondare la propria sentenza. Spesso è difficile il rapporto stesso poichè un Medico anco abilissimo non può molte volte decidere con sicurezza a quale fra le lesioni debba ascriversi la causa dell' esito fatale particolarmente se trattisi di lesioni che per la loro natura potrebbero portare alla morte, ma in alcuni casi sono state tanto diligentemente curate da ridurre l' ammalato in via di guarigione, mentre poi per una leggera ferita, per esempio un colpo di coltello al braccio, per negligenza dell' offeso stesso o di terza persona sviluppatasi la Pioemia hanno portato alla morte.

Questi nostri cenni basteranno a dimostrare che si rende desiderabile il tralasciare l' adottamento di quelle disposizioni che noi abbiam riportate circa le risse: in ogni caso essere obbligo del Medico, nel rispondere ai tanti quesiti che gli vengon proposti,

l'evitare di pronunciare un Giudizio di certezza sulla letalità, e che finalmente, secondo il consiglio di Taylor, nei casi dubbi è miglior partito l'attenersi al più mite parere.

II. – Influenza della decisione sul corpo di delitto dell'omicidio per rapporto all'accusa ed alla condanna.

Se abbiamo fin qui procurato di sviluppare quanto al significato ed alla applicazione la teoria della letalità delle lesioni, stabilita dai nuovi Codici e dalla scienza, e quella sui rapporti medici relativi a dimostrare che la morte fu o no causata dalla lesione, non facemmo che trattare di una sola parte di ciò che spetta ai periti della scienza medica e dicemmo appunto di una sola parte avvegnachè la decisione dei periti non fornisce al Giudice che un solo fondamento per porlo in grado di decidere sulla constatazione del corpo di delitto nell' omicidio e quindi sulla connessione causale fra la ferita e la morte. Ma si è, a torto, rimproverato alla nuova Teoria che spesso i Giudici sono costretti a pronunziare sentenze molto crudeli in una serie di casi nei quali ingiusto sarebbe il giudizio sulla letalità, e che si condanna talora per omicida un imputato che ebbe la disgrazia di arrecare una ferita senza animo di uccidere, la quale presentava soltanto la possibilità di un esito funesto che poi si verificò per circostanze straordinarie non prevedute dall'agente, suscitate dalla lesione ovvero operate dal caso.

Il quesito se in alcuni casi esista una connessione causale fra un'azione e la conseguenza debbe essere separato dall' altro « so ai termini del Diritto Penale l' agente debba tenersi responsabile delle conseguenze del fatto e possa essere a lui irrogata una pena a seconda dei principii dell' intenzione dolosa ovvero della colpa ». Mentre per risolvere il primo quesito non importa conoscere quale era la natura particolare del corpo dell' offeso, in quali circostanze avvenne la lesione e quali complicanze sopraggiunsero a produrre il tristo esito, tutte queste cognizioni si richiedono per la risoluzione del secondo, poichè al Giudice che dee decidere sulla responsabilità penale voglionsi fornire i materiali il cui possesso lo pone in grado di decidere, calcolando, per il giudizio sulla imputazione, le circostanze derivato dal trattamento della. ferita, se debba ascriversi *a dolo* ovvero *a colpa* dell' imputato la conseguenza della lesione. Quanto più chiaro è il giudizio che il Medico gli somministra osservando che nei casi presi in esame, la conseguenza letale riguardata come prodotta dall' azione a seconda dei principii tecnici che regolano la connessione causale, altro non era che il sopraggiungere di circostanze determinate da cause preesistenti alla ferita, ovvero straordinariamente sopraggiunte di modo che l' agente non poteva aver calcolato nè la loro esistenza, nè il sopraggiunger loro, nè finalmente la loro azione, nè poteva nemmeno facilmente prevederle, tanto più il

Giudice si sentirà inclinato ad applicare al giudicabile che si riscontra privo di dolosa intenzione soltanto la pena della colpa, ovvero anche mandarlo immune da qualunque coercizione penale. Il Perito medico dopo aver formato il suo rapporto sulla connessione causale fra la lesione e la morte, dirigerà le ricerche allo scopo di decidere qual sia la specie di connessione causale e quali le circostanze la cui presenza spiega il modo onde dalla lesione ne avvenne la morte. Sarà quindi dovere dei Giudici processanti di devenire alla indagine di tutte le circostanze la cui cognizione può porre il Medico in grado di decidere sulla specie di connessione della quale si tratta.[44] A questo questo oggetto è necessaria, quanto meglio sia possibile, un' accurata investigazione, 1° dei fenomeni della morte; 2° degli avvenimenti che hanno susseguita la morte dell'ucciso fino al momento dell'autopsia e quindi del luogo ove fu deposto il cadavere[45], del mezzo di trasporto da un luogo all'altro[46], e del tempo passato dal momento della morte a quello della sezione anatomica[47], 3° non deve essere tralasciato l'esame delle qualità particolari all'offeso[48], le sue condizioni di salute[49], particolarmente la conformazione anormale degli organi, il loro stato morboso e le malattie dalle quali[50] era affetto all'epoca della sezione, non meno che in generale lo stato in cui trovavasi l'offeso all'epoca della ferita.[51] 4° Un' altra parte della investigazione si occupa dei soccorsi dell'arte che

furono adoprati in quella occasione e nominatamente se questi mancarono [62] o ritardarono, o a quale specie di soccorsi si ebbe ricorso [63], o finalmente quali rimedi furono apprestati in mancanza dei soccorsi veri e propri dell' arte. [64] 5° Per rendere le indagini complete e soddisfacenti occorre che stabiliscano il corso della malattia cagionata dalla lesione e tutte le influenze sopra di essa esercitate: tali sarebbero il contegno dell'ammalato precedentemente [65] o successivamente alla sofferta lesione [66], il trasporto dell'offeso da un luogo all'altro, per esempio, allo Spedale, ed il mezzo di trasporto adoperato [67], le condizioni della località in cui fu deposto e queste in rapporto all' aria, alla remozione di dannosi influssi, all'assistenza conveniente [68], quale influenza possano avere esercitate le cause morali [69], quale specie di trattamento ha ricevuto dal Medico o dalle altre persone, e qual fu il contegno dell' ammalato [70] se cioè fu obbediente alle prescrizioni [71] mediche. 6° Importantissima poi sarà l'indagine di tutto quello che può avere apportata dannosa influenza sullo stato dell' offeso, specialmente le circostanze locali che ne peggiorarono la condizione [72] indipendentemente dalla ferita [73], ed ogni altro morboso stato suscitato per colpa del Medico [74], di terze persone [75], o del ferito stesso. [76]

Allora soltanto che al Medico sieno stati forniti tutti questi materiali [77] sarà possibile fondare il giudizio conseguenziale sulla connessione cau-

sale fra la lesione e la morte. È dunque ufficio del Medico

I. Stabilire nel suo rapporto per quale specie di morte venne a cessare la vita dell'ucciso; da quali cagioni fu suscitata tal condizione morbosa ed in quanto possa dirsi cagionata dalla lesione; quindi portar l'esame per tale decisione sulla natura particolare dell'offeso, sopra il di lui stato attuale, sul trattamento praticato a seconda delle circostanze e delle complicanze morbose sopravvenute ed estranee all'andamento naturale della lesione medesima. [1] A quest'oggetto il Medico non si riterrà dal dichiarare, ove occorra, causa della morte l'avvenuta lesione nè per la natura particolare dell'offeso, nè per uno stato morboso che in lui si riscontrasse all'epoca della ferita nè finalmente per il sopravvenire di una complicanza morbosa ancorchè rara.

II. Compito tale rapporto non per questo ha fine la difficile missione del Medico, avvegnachè a lui rimanga l'impegno di fornire al Giudice i materiali per decidere in qual modo trovisi nei singoli casi la connessione causale fra la ferita e la morte e quali mezzi ad influenze operarono sull'esito fatale. Per pronunciare questa decisione il Medico dovrà aver riguardo, 1° alla sanabilità della lesione, 2° alla natura particolare dell'offeso [1] ed alle particolari circostanze in cui fu arrecata la lesione, e quindi specialmente allo stato morboso preesistente all'epoca del ferimento, 3° all'influenza che può avere esercitata

sul corso della malattia la cura medica tralasciata, ritardata, od erronea, 4° al disturbo delle operazioni relative alla guarigione avvenuto per la influenza di circostanze referibili al trasporto dell' ammalato in un determinato locale, al trattamento ricevuto, al grado di attenzione praticato e finalmente al contegno dell' ammalato stesso, 5° all' influenza derivata da qualche stato morboso sopravvenuto alla lesione, ovvero da circostanze che abbiano peggiorato la malattia o affrettata la morte. La prova che l' esito della malattia estraneo al corso ordinario e naturale di essa debba ripetersi appunto dalle menzionate influenze si fa a seconda dei principii scientifici, e specialmente all' appoggio dei resultati sperimentali che si hanno nell' arte salutare. Con la scorta quindi del rapporto medico sarà facile al Giudice il dichiarare se contro l' imputato debba procedersi per omicidio e se, conseguentemente, tale accusa possa sostenersi nel caso. Quanto più lungi è nei singoli casi la connessione causale fra la ferita o la morte, tanto più la conseguenza fatale è ripetibile da straordinarie circostanze incognite all' agente, da lui non suscitate e nemmeno prevedute nè prevedibili, e se queste debbano ascriversi alla particolare natura dell' offeso ed alle circostanze esistenti all' epoca in cui fu commessa l' azione, o sopravvenute dipoi, tanto meno potrà farsi l' incolpato responsabile dell' esito fatale della ferita medesima.

Sarà utile lo esaminare le seguenti combinazioni tanto per l'accusa quanto per la penalità.

I. Se la relazione medica ripone nella ferita la causa della morte e quindi è ritenuto il delitto di omicidio in allora, *a*) ove l'agente avesse avuto intenzione di arrecare la morte può essere accusato e punito per omicidio volontario [80], *b*) se manchi la prova della intenzione di uccidere e siavi soltanto quella di ferire, l'accusa potrà esser diretta alla lesione corporale ed all'omicidio colposo avvenutone in seguito, *c*) l'incolpazione può soltanto prender di mira l'omicidio colposo allorchè non si riscontri nè l'intenzione di uccidere nè tampoco l'altra di ferire e l'azione commessa [81] consista nella mancanza di diligenza della quale però l'agente poteva facilmente prevedere il resultato avvenuto [82], *d*) può avvenire anche a malgrado che la morte sia avvenuta in seguito di una leggera ferita, che non pertanto non possa sostenersi l'imputazione di omicidio (nemmeno colposo) perchè l'azione sia di tal natura da non poterne giammai attendere, per universal sentimento, conseguenze funeste, le quali nel caso, debbon ripetersi da qualche straordinaria cagione dall'incolpato impossibile a prevedersi. [83]

II. Se il parere dei Medici dichiara che la morte non può considerarsi prodotta dalla lesione in tal caso possono occorrere le seguenti combinazioni per rispetto alla imputabilità. A) L'incolpato può essere

accusato e punito per attentato omicidio se può provarsi che ferì con intenzione di uccidere. B) L'accusa di lesione corporale può distinguersi in volontaria e C) in colposa secondochè presentano le circostanze della colpa e le condizioni della penalità.

Per rapporto alla retta estimazione dei casi ed alla accettazione di una od altra fra le combinazioni dell'imputabilità, ci sia permesso fermar la nostra attenzione auco sopra qualche altro punto di vista pratico.

1° Non raramente avviene che il rapporto dei Medici dichiari la causa della morte essere riposta nella lesione, ma che a ciò cooperarono circostanze straordinarie, come per esempio la natura particolare dell'offeso o la causa sopravvenuta come sarebbe la negligenza, o qualche altra malattia. In simili casi giusta è l'accusa di omicidio se giungesi a provare, 1° che l'agente conosceva queste circostanze straordinarie [84] e la loro pericolosa influenza, ovvero suscitò intenzionalmente le complicanze che aumentarono il pericolo [85], ovvero impedì dolosamente l'uso di quei mezzi che condur potevano ad un felice resultato. [86]

2° È dovere principale del Giudice, massime allorchè trattisi di determinare l'accusa, il non far capitale nel caso di quei rapporti medici che si riscontrassero appoggiati a materiali insufficienti, ovvero ad erronei principii, o che nelle loro deduzioni contradicessero apertamente alle circostanze rilevate

dalla procedura istituita, oppure non contenessero esatte e chiare espressioni. In tale incontro sarà necessario domandare un nuovo rapporto per lo schiarimento del dubbio, ed anco, a seconda delle circostanze, ricercare il parere dei medici primari, per esempio del Collegio Medico superiore. [87]

A questo proposito giova pur ricordare il dovere dei difensori nel caso che riscontrino qualche dubbio nella relazione medica, di ricorrere nell' interesse della difesa ad altri cultori dell' arte salutare [88], dal parere dei quali essi possano sperare (ad utilità forse dell' imputato) di ricevere maggior lume a schiarimento sui dubbi elevati esaminando il primo rapporto. Obbligo parimente principalissimo del difensore si è lo studio delle massime in proposito stabilite dalla Medicina forense onde con la scorta dei consigli dati dagli uomini dell' arte, essere in grado di proporre alla pubblica discussione quesiti chiari ed a proposito ai periti medici che si trovano presenti. [89]

3° Ove la Camera delle Accuse possa riscontrare qualche dubbio rilevante a proposito della connessione causale fra la ferita e la morte, ovvero non si possa chiaramente determinare se trattar debbasi di omicidio casuale o volontario è desiderabile che i giudicanti si atteogano al più mite consiglio. Allorchè domina la universal convinzione in un dato senso, produce sul popolo impressione molto favorevole il vedere che i Tribunali perseguitano il de-

litto senza passione, mentre è sempre dannoso che l' accusa o la sentenza siano rimproverabili anco del minimo errore. Possiam richiamarci a tal uopo alla esperienza dei paesi tedeschi (per esempio nella Baviera e nel Granducato di Baden) ove la pratica delle Camere di accusa ha adottato molte formule e distinzioni assai miti come per esempio nel valutare a favore dell' imputato la circostanza attenuante nell' omicidio commesso per impeto di affetto. Attenendosi ai consigli di una benigna mitezza si comincia dall' evitare, pendente l' accusa, molte spese inutili, e si risparmia eziandio molto tempo poichè se l' accusa medesima si ostina a ritenere la gravità maggiore nel caso in esame, necessita naturalmente da parte della difesa un più lungo, intricato, e dispendioso procedimento. Ciò avviene principalmente in quei casi nei quali la morte è stata prodotta da circostanze straordinarie, come per esempio dal fatto della negligenza, o dalla Pioemia sviluppatasi al seguito della mancanza di nettezza, o finalmente dalla circostanza in cui il Medico dichiari che la morte è stata affrettata per una nuova lesione sofferta. In siffatti casi la decisione se la ferita possa essere ritenuta causa della morte è riposta dentro stretti confini, ed il Medico coscienzioso dovrà riconoscere che il suo giudizio dipende da principii arbitrari e conseguentemente può dirsi che il carattere del perito medico influisce spesso sulla specie della decisione [40],

ed è saggio quindi il proporre alla Camera di accuse il più mite parere.

4° Fra i più difficili casi si annovera quello in cui sebbene sia riconosciuta nella lesione la causa della morte, tuttavia manca la prova dell' intenzione di uccidere ed esiste invece quella di ferire o di arrecare altro grave male. In Inghilterra verrebbe in questo aspetto ritenuta l' accusa per lesione mortale, e così pure si regolerebbe il Codice Francese [81] quando esistesse soltanto la prova della intenzione a danneggiare; ma la procedura Italiana e la nuova Legislazione tedesca [82] ritenendo che quivi si ritrovino gli elementi della mala volontà e della colpa, minaccia in conseguenza una pena assolutamente speciale: ma sul carattere di questa penale disposizione domina per altro gravissima diversità. Mentre alcune Legislazioni [83] minacciano una pena speciale nel caso in cui la lesione corporale o il maltrattamento volontario abbia avuto per esito la morte, senza che per altro la intenzione dolosa possa chiaramente provarsi nell' agente, altri Codici [84] praticano in simil guisa temperando le sanzioni penali con miti riguardi. Vi sono pure alcune Legislazioni le quali hanno creduto conveniente il far dipendere la pena dalla maggiore o minore probabilità che aveva l' agente di prevedere la morte come conseguenza della propria azione [85], mentre finalmente altre se ne incontrano [86] che determinano la pena a seconda di

un triplice riguardo cioè, 1° se l'agente poteva prevedere la morte come conseguenza probabilissima dell'azione, 2° se questa invece era poco probabile 3° se in fine il caso era fuori d'ambedue le ipotesi. [97] Non possiamo disconoscere l'ottima iotenzione del Legislatore diretta ad impedire per tal modo che una sanzione penale troppo generica o applicabile a moltiplici casi non inducesse i giudicanti ad aggravare la pena oltre misura; ma la esperienza non ha risposto favorevolmente a queste disposizioni [98] per modo che il nuovo progetto Bavarese [99] ha dovuto correggere per mezzo di una classazione più semplice le disposizioni del 1848, ed a ciò ha proceduto fondandosi appunto sulla fatta esperienza. [100] Ancor più chiari ci si mostrano i disvantaggi della triplice graduazione: difatto essa non poggia sopra alcun principio e quindi nella pratica porta alla necessaria conseguenza di favorire molto estesamente l'arbitrio in quanto piaccia ai giudici (ed ai giurati) di ritenere per probabile o improbabile la previsione dell'esito fatale, specialmente allorchè si abbia a determinare sulla terza ipotesi la cui espressione è indubitatamente molto vaga ed incerta. [101] A questo proposito anco i Presidenti delle Assise di Baden han dichiarato meritevole di serio riflesso quella disposizione del loro Codice la quale non manca di portare favorevoli effetti, riconosciuti tali dalla pratica, sul sistema del Giurì, poichè dessa trae spesso all'errore e suscita moltissime dispute tanto sull'or-

dine dei quesiti da proporsi [102] quanto sul senso della risposta data dai Giurati [103]: e riferendoci poi allo scopo di questi nostri cenni è duopo aggiungere che queste disposizioni dei Codici agiscono svantaggiosamente sulla missione spettante ai periti dell' arte salutare. Infatti è costume dei Tribunali di ricercare dai Medici il parere se l' agente poteva prevedere come conseguenza probabile del proprio fatto la morte, ovvero se debba dirsi al contrario. Non esitiamo a ritenere come pregiudicevole un tal quesito poichè induce il Medico a sentenziare sopra cosa che non rientra nelle sue competenze e (siccome è in obbligo di rispondere medicamente al quesito) si trova inclinato a dichiarare che l' agente poteva facilmente prevedere la morte, inducendo così il concetto più rigoroso che non poteva altrimenti riuscire perchè fondato sull'esame dell' azione commessa, della qualità e del luogo ove avvenne, dalla ferita e finalmente di tutti gli altri resulteti appartenenti esclusivamente alla scienza sua. Il Medico dal suo punto di vista, considerando la gravità dell' offesa arrecata alla parte, dichiarerà bene spesso che le fatali conseguenze erano facilmente prevedibili [104], mentre una risposta più certa potrebbe esser data soltanto ova i Giudici (ovvero i Giurati) collocandosi nella posizione dell' imputato domandassero se l'agente potè o no facilmente prevedere che la morte sarebbe stata conseguenza probabile della propria azione, ponendo a calcolo in ciò fare lo stato delle cognizioni po-

polari, la esperienza e la intelligenza eziandio del-dell' imputato non meno che lo stato d' animo nel quale egli trovavasi. Ciò acquista principale importanza nel caso in cui la morte sia stata prodotta da straordinarie circostanze. [105]

Nella pratica avviene appunto, per la mancanza di stabili principii in queste graduazioni e per il loro moltiplice significato, che i quesiti proposti dai Tribunali (per esempio dalla Camera delle Accuse) alla risoluzione dei Medici spesso trovansi risoluti in modo che il parere dei Medici fiscali è in aperta opposizione a quello emesso dal Collegio Medico. [106] Anche la regolarità dei pubblici dibattimenti non sarà meno ritardata dai dispareri dei Medici [107], dalle questioni fra i Procuratori di Stato e la difesa di quello che non lo sia dalle dispute che spesso sorgono sul modo di proporre i quesiti, lo che dipende appunto da un'erronea graduazione che induce i Giurati a cadere facilmente in errore. Possano almeno questi nostri cenni [108] bastare allo scopo di fare avvertiti sulla necessità di compilare i Codici con maggior semplicità, ed a mostrare nel tempo stesso quanto sia utile che le Camere di Accusa si attengano, nel dubbio, al più mite consiglio, evitando così la imbarazzante estensione dei pubblici dibattimenti.

331. — Esposizione di alcuni notevoli casi penali per servire di schiarimento alla dottrina della letalità delle lesioni.

Porse origine al processo che segue la denunzia fatta alla competente autorità nel 2 Maggio 1855 della morte di Giovanni Keller di Nussloch nato nel 1806 avvenuta in seguito ai mali trattamenti sofferti dal defunto per opera della propria sorella Caterina. Keller idiota viveva con la sorella, donna di limitata intelligenza tuttora nubile, quantunque madre di tre figli naturali: abitavano una casa esposta alle intemperie dell'aria, e trovavansi in estrema indigenza. Si riscontravano sul cadavere due contusioni nell'anca sinistra ed altrettante sulla spalla corrispondente, non che una leggera contusione alla testa: i resultati necroscopici portarono a scuoprire che lo stomaco, e il tubo intestinale erano totalmente vuoti e la interna superficie dello stomaco increspata per modo, che venne a stabilirsi che Keller non aveva preso cibo da 24 ore. Le contusioni, fra le quali quella della spalla era complicata da un'estesa rottura dell'osso con offesa della scapola corrispondente, presentavano una vasta circonferenza. Il corpo intiero era in stato depresso, e di eccessiva magrezza. Il parere dei Medici non ritenne che fosse morto per fame, ma giudicò per altro che le forze vitali di Keller dovevano essere state molto abbattute innanzi la morte, tanto più che il suo stato miserabile,

avendo a letto un giaciglio di paglia umida, e l'abitazione che nol riparava dal rigore invernale dovevano aver contribuito ad aggravare la situazione. Per rapporto alle lesioni fu ritenuto che erano state arrecate con violenza e per effetto di animo irritato, ma peraltro la relazione dichiarava che desse non erano nè letali nè pericolose ossia, che ove chiunque altro ne fosse andato passivo sarebbero occorse circostanze speciali affatto per produrne la morte; al tempo stesso per altro riconosceva che queste lesioni complicate dall' alterazione nell' organismo avevano cooperato a cagionare il tristo resultato, specialmente trattandosi di un uomo indebolito dalla mancanza di nutrimento e dal rigore della stagione invernale e che per conseguenza trovavasi disposto a soccombere per l' influenza combinata di tutte le circostanze menzionate. Il parere posteriore e finale dato in seguito dai periti dell' arte riconobbe nelle lesioni la causa efficace della morte, perchè queste avevano sottratto alla circolazione vistosa quantità di sangue il quale era andato perduto per l' organismo, il cui stato di debolezza per la fame e per il freddo sofferto non gli permettevano di sopportare questa mancanza. Fu giudicato per conseguenza che la morte era avvenuta per causa delle ferite, ma che l' esito fatale non poteva essere dall' agente probabilmente preveduto. Il parere dei Medici della Corte dedusse il difetto incorso nell' autopsia per essersi tralasciata l' ispezione della colonna vertebrale. Sic-

come, essi dicevano, non sappiamo qual fosse lo stato morboso del defunto, così tanto meno possiam parlare della connessione causale fra la ferita e la morte, quanto meno conosciamo la quantità del sangue perduto, e quanto più mancano i segni certi constatanti l' emorragia: concludevano quindi i medesimi che la connessione causale fra la lesione e la morte non poteva ammettersi con certezza nè fisiologicamente nè anatomicamente ma che tuttavia le lesioni sofferte violentemente in seguito a mali trattamenti potevano avere *affrettata* la morte stessa. Al quesito relativo alla prevedibilità rispondevano che la morte dell' offeso non poteva esser considerata come probabilissima, ma nemmeno ancora come sommamente improbabile. La commissione sanitaria (Collegio medico superiore) ritenne essa pure difettosa la sezione anatomica e dichiarò che i mali trattamenti non potevano esser considerati come l' unica cagione della morte poichè questa era imminente per lo stato morboso nel quale trovavasi l' offeso, che i colpi sofferti avevano non solo affrettata la morte, ma vi avevano anche essenzialmente e direttamente cooperato, che inoltre le lesioni avevano portato alla morte soltanto per lo stato patologico nel quale trovavasi l' offeso, che finalmente l' imputata poteva essere chiamata a rispondere anco della probabilità, sebbene tenue, avuta forse nel prevedere la conseguenza irreparabile del fatto. Il procuratore di Stato non essendo rimasto soddisfatto del grado di

prevedibilità ammesso nella relazione, fu richiamato il Medico fiscale a fornire qualche nuovo schiarimento in proposito, lo che avvenne al 2 Maggio: egli pertanto dichiarò che non aveva inteso di significare che la imputata poteva avere preveduto la morte qual conseguenza sommamente improbabile, mentre nel precedente rapporto erasi espresso con le parole *probabilità* le quali certo, non sono sinonime di *somma improbabilità* nel quale ultimo senso non rientrava il di lui concetto. Non può attendersi, diceva egli, che la imputata fosse capace di giudicare che quelle lesioni sarebbero addivenute letali in forza delle enunciate circostanze, mentre le medesime sogliono essere osservate ogni giorno senza che abbiamo affatto tali resultati.

Si rappresentava l'imputata come persona di limitata intelligenza, priva di educazione, ma tuttavia non in grado d'essere ritenuta come non imputabile. Secondo il rapporto del Collegio Medico superiore fu giudicata nello stato assai prossimo all'idiotismo. L'atto di accusa si fondava su questo; che Caterina Keller per moto improvviso di animo e con l'intenzione di maltrattarlo, aveva arrecate a suo fratello parecchie lesioni considerate causa efficace della morte; che questa fatale conseguenza poteva dall'agente essere probabilmente preveduta coi dati della esperienza e della comune perspicacia, ma che tuttavia la giudicabile aveva commessa l'azione delittuosa in istato prossimo al perfetto idiotismo.

Al pubblico dibattimento del Giurì (nel 13 Maggio) comparvero come periti dell'arte salutare il Dott. Küssmanl medico assistente per il chirurgo fiscale caduto infermo, il referendario medico della Corte, e per il Collegio medico il Dott. Bauer: fra di essi fu questionato a proposito delle opinioni emesse nei respettivi pareri nel rispondere ai quesiti loro diretti. Furono proposte le questioni a Giurati.[109] Alla prima essi risposero col *sì* con dichiarazione per altro che la malattia di Keller fu causa coefficiente: alla seconda questione risposero col *no*, alla terza col *sì*, alla quarta col *no*, alla quinta col *sì*. Dietro queste risposte la Corte condannò l'imputata alla pena del carcere per mesi otto.

I nostri lettori si persuaderanno certamente che il caso or riferito appartiene ai più importanti sia nel riguardo medico-legale, sia in quello meramente giuridico.

1° Il ritenere constatato il corpo di delitto dell'omicidio o la conseguente causa della morte riposta nei cattivi trattamenti usati dalla sorella a danno di Keller era cosa assai difficile, tanto più che a questo aggiungevasi la disparità nelle opinioni dei Medici. I tre pareri ammettevano concordemente che il nominato Keller al momento in cui ricevè la ferita era in stato prossimo alla morte, e che esistevano manifesti segni della fame e dello intirizzimento. I Medici non erano venuti in chiaro sul grado di prossimità alla morte nel quale trovavasi Keller

e non sapevano neppur determinare con precisione se egli sarebbe indubitatamente venuto a morire per fame.[110] Ciò che rendeva la questione anco più oscura si era il non aver potuto rilevare dai resultati necroscopici di quale specie di morte fosse venuto a mancare il Keller, potendo ciò in pari probabilità ascriversi tanto alla fame quanto alla emorragia. E non era meno difficile del provare la morte per fame[111] il riconoscere con nuove osservazioni[112] che la sezione anatomica praticata non aveva portato ad alcun resultato positivo. I segni della emorragia[113] non erano del pari più certi degli altri. I periti dell'arte avrebbero dovuto tutelarsi col ritenere che i mali trattamenti avevano affrettata la morte, mentre il parere dell'ultimo medico consultato confermò la proposizione che le ferite erano state cause cooperatrici essenzialmente e direttamente alla morte.

I Medici parlarono di una gran quantità di sangue perduto (senza provare quale fosse questa quantità) e sottratto per tal modo alla circolazione ed alla attività dell'organismo. È dopo ricordarsi che i periti dell'arte parlarono di possibilità non già trassero le loro conseguenze da positive premesse, quindi facilmente si giunge a comprendere lo spirito della risposta al primo quesito data dai giurati, i quali vollero esprimere la loro convinzione che la malattia preesistente nel Keller ai ricevuti maltrattamenti doveva in ogni caso considerarsi qual causa coefficiente della morte avvenuta.

2° Il caso riferito è diretto principalmente a sostenere la nostra opinione sopra gli errori dell'ammettere tre gradi di probabilità nel prevedere le conseguenze di un fatto. Quivi riscontriamo la disparità delle opinioni dei Medici dalla quale naturalmente ne derivò un ritardo nella procedura; è duopo notare che il Chirurgo fiscale parlò della poca probabilità, che ciò non valse a soddisfare il procuratore di Stato, e che finalmente la Camera delle accuse ritenne la probabilità dell'aver prevedute le conseguenze. Ci sembra per altro che il Giurì dichiarasse con molto acume non avere la incolpata previsto le conseguenze del fatto se non che come sommamente improbabile. I giurati potevano con tutta giustizia collocarsi per un momento nella posizione dell'incolpata e riflettere che un rozzo intelletto ritenuto da loro medesimi prossimo allo stato di stupidità, al momento della concitazione dell'animo non potè certo pensare al pericolo di morte che potea derivare dai colpi che essa ammenava, come frequentemente avviene fra persone di quella classe, e come forse più volte aveva praticato precedentemente senza che tuttavia ne fosse derivata la morte.

3° Anco il modo col quale procedè la Camera delle Accuse merita di essere considerato: infatti essa si attenne al più mite parere e non ammise la probabile prevedibilità in una persona presso che idiota. Per tal guisa l'accusa perdè ogni aspetto passionato, e si pose sopra una base assai semplice.

NOTE

Prima Sezione.

[1] I Giuristi si fondavano sulle parole della L. 32. princ. D. ad L. Iuliam de Adulter: *Quia post tam gravia vulnera quae ei pater inflixerat magis fato quam voluntate ejus servata est* Da ciò ne consegue che all'autore di gravi lesioni si attribuisce la intenzione dolosa di aver voluto procurar sempre l'esito fatale.

[2] Il fondamento è nella L. 1. § 3. D. ad Legem Corneliam de Sicariis Anche nei nuovi Codici Italiani per determinare la pena si ha riguardo alla circostanza in cui l'agente abbia adoprato armi proprie.

[3] Basandosi sulla L. 24. D. damni infecti.

[4] Per le parole che si riscontrano nella L. 7. § 5. D. ad Legem Aquiliam: quia aliud alii mortiferum esse solet.

[5] L. 30. § 4 D. ad Legem Aquiliam.

[6] L. 15. § 1. D. ad Legem Aquiliam. Ivi si fa parola della ruina naufragium vel aliud ictus ec. ec.

[7] L. 51. pr. ad Legem Aquiliam.

[8] L. 11. § 3. D. ad Legem. Aquiliam e L. 51. D. eod.

[9] Pregevoli osservazioni nel Bonfanti, Manuale di Diritto Penale pag. 264.

[10] Nicolini, questioni di diritto vol. 2. pag. 126.

[11] Il riguardo alla circostanza che l'offeso sia venuto a morte dentro un anno ed un giorno si incontra anche in Schwabenspiegel cap. 200. Ed. di Lessberg.

[12] Principalmente gli Statuti rimarchevoli di Sassari in Sardegna dell'anno 1316. Vedi Codice della Repubblica di Sassari edit. a Pasq. Tola Cagliari 1850 pag. 141. e gli Statuti della Regina Eleonora per la Sardegna. Carta di Loga cap. 12. Per

essi è stabilito che se l'offeso non muore dentro 60 giorni l'incolpato deve esser posto in libertà.

[15] Cap. 18. X. de Homic

[16] Aph. 18 sect 6

[15] Gaudinus de Malefic. in tit. de insulto percussione n 23 ec. Angelus Aretinus de Malefic. pag. 161 edictio Venetusi. Vedi anche Bartolus Comment. Basil. 1589 pag. 495

[16] Farinacius Quaest. num 127

[17] I Clarus lib. V. tit. Homicidium n. 40 ec.

[18] Blanc Pract. Crimin. edit. Lugduni. 1556 pag 871.

[19] Godof. a Bavo Theor. crim. ad tit. Omicid n. 110. 11. ediz Ultraject 1646 pag 349.

[20] Dambouder Prax. rer crim. cap. 75

[21] Per esempio Diritto Olandese lib. 3. cap. 20 27. pag. 674 82 Anche Berner aveva fatte varie osservazioni su questa Legislazione nel suo scritto, Dottrina della complicità nel delitto. pag. 193.

[22] Carpzow Praxis par. 1. quest. 26. n. 3.

[23] Il Carpzovio adotta la stessa massima degli Scrittori Italiani, quella cioè che abbia a ritenersi morto per vulnus mortale quello che secundum regulas artis medicae non potest evadere nisi cum magna difficultate.

[24] Bhon: de denunciatione vulnerum Lips. 1689.

[25] Brach nel suo scritto Chirurgia Forensis generalis Colonia 1854 pag 6 — 10. giudica e valuta i meriti di Bhon assai più giustamente di quello che non abbiano fatto altri Scrittori.

[26] Boemero Ad Const. Carol. ad art. 147. § 5. ed Observ. ad Carpzov. ad quest. 25. obs 2.

[27] Pregevoli osservazioni di Bergmann nel trattato di Medicina Forensis § 510

[28] Temme Dottrina dell'Omicidio pag 12

[29] Temme nel citato scritto pag. 109. prova che il compilatore delle Leggi Prussiane alla Sezione II tit 20. § 809. accettò le teoriche dominanti in quel tempo.

[30] Sulla constatazione del corpo del delitto. Wittemberg 1805.

[31] Proced. crim. § 169.

[32] Il Codice all'art. 143. dispone: ad oggetto di ritenere per letale nel retto significato una lesione si richiede la certezza che nel caso del quale si tratta essa sia stata causa efficace della morte dell'offeso

[33] Lo stesso art. 143 segue a dire: non ha quindi alcuna influenza sul giudizio della letalità di una lesione la circostanza che in casi consimili si è ottenuta la guarigione coi soccorsi dell'arte e che nel caso presente con quest'i la morte sarebbe stata impedita ancorchè si provi che l'esito fatale fu conseguenza indiretta e di cause intermedie ec. ec.

[34] L'aggiunta all'art. 143. dichiara: in tutti i casi ne' quali occorra portar giudizio sopra un'omicidio meramente casuale, o colposo il giudice dee regolarsi a seconda dei principii generali sulla colpa, e relativamente sempre all'intenzione dell'agente.

[35] Art. 144.

[36] Codice Penale Sez. II art. 245.

[37] Aggiunta al resoconto delle sedute vol. I. pag. 158 e segg.

[38] Nuova Legge del 19 Agosto 1848. § 8.

[39] L'art. 227. dice: per determinare il titolo di delitto è irrilevante la prova che l'esito fatale poteva impedirsi ricorrendo ai soccorsi dell'arte non meno che la circostanza che la lesione abbia prodotta la morte o per una causa intermedia di per se sviluppatasi, ovvero suscitata per la natura particolare dell'offeso o per le circostanze casuali sotto la influenza delle quali venne arrecata la lesione.

[40] Nei motivi al progetto pag. 401 si avverte che il contenuto dell'art. 227. è tolto dall'art. 143. del Cod. del 1813. Infatti vi si riscontrano tutte le necessarie disposizioni, la giustizia dei principii, e l'applicazione di quelle massime che hanno informato il Codice Bavarese preso a modello da tutti gli altri Codici.

[41] Cod di Würtemberg art. 238

[42] Le discussioni delle Camere in proposito mostrano che vi erano gravi dubbi sull'uso, e significato dell'espressione prescelta — Hepp Annotaz. III. par. — pag. 11.

[43] Böcker Mem. di med for. pag 77

[44] Se A. riceve una lesione dichiarata mortale dal Medico

e frattanto un fulmine o la caduta di una pietra uccide l'offeso, secondo il Codice del Wurtemberg si ammette il delitto di omicidio. ne avverte Köstlin Revisione pag. 461 V. anche L. 15 § 1 D. ad Legem Aquiliam

[45] Il caso da esaminarsi è quello in cui per l'erronea cura medica una lesione non grave nè pericolosa sia stata susseguita da morte, ed a questo proposito in Sassonia vi è gran diversità di opinioni Ma dagli scritti di Weiss annot. II pag. 402, di Held di Siebdrat e di Krug si rileva che in casi simili non venne ammessa la connessione causale.

[46] L'art. 36. dice in proposito: *conseguenza* è da riguardarsi il resultato di un'azione o di una omissione imputabile all'incolpato, ancorchè alla consumazione del fatto stesso abbiano contribuito altre circostanze che l'agente non poteva prevedere. — Il sig. Krug si è esteso ad interpretare lo spirito di questa legge con molto senno (Vedi pag. 352 in nota.)

[47] L'art. 188. stabilisce: in rapporto alla causa della morte la relazione medica dee contenere una dichiarazione dalla quale si rilevi se dietro i principj della scienza può determinarsi con precisione o almeno con probabilità che la morte in quel caso sia avvenuta al seguito delle ferite riscontrate sul cadavere, o che sia almeno constatato che quelle lesioni avrebbero portata la morte quando pure questa sia attribuibile ad altre estranee cagioni.

[48] Cod. art. 204.

[49] Cod. di Procedura Criminale § 105

[50] Per lo spirito e per l'applicazione delle disposizioni del Granducato di Baden V. Schürmayer Clinica medico-legale pag. 432. Bekk annali di med. pubb. VI pag. 85 e lo stesso autore sul codice di Proced. Criminale pag. 291. Schneider Giornale Tedesco di Med. Pubb. 1851 vol. IX pag. 199.

[51] L'art. 351. colle parole: *non può tuttavia esercitare influenza alcuna sul giudizio della mortalità di una lesione* la circostanza che l'esito fatale sarebbe stato impedito ricorrendo ec. ec. debbe essere inteso nel senso stretto di ciò che riguarda le attribuzioni del Giudice relatore al giudizio sulla mortalità

[53] Rendiconto pag 233 e Discussioni della Seconda Camera nel 1840 Protocollo del 22 Settembre pag. 46

[63] Art. 154.

[64] E stato rilevato giustamente che se la Legge distingne il delitto consumato da quello tentato sarebbe ingiusto, fondandosi sopra una finzione, l'equiparare agli effetti penali colui che ha nciso a quello che avrebbe potuto o voluto uccidere.

[65] Art. 226

[66] La interpretazione è assai varia anco nel regno di Annover se si confrontano le dissertazioni di Bothmers I leziona pag. 251 con quella di Leonhard annot. II pag. 201.

[67] Art. 185

[68] Goltdammer Materiali II pag. 399.

[69] Motivi dell' art. 171

[70] L'art. 134 del nuovo Codice stabilisce quanto segue: chiunque nell'intenzione di uccidere un tale commette un'azione dalla quale ne avvenga la morte di un altro encorchè questa sia imputabile alla natura particolare dell'offeso, o a circostanze meramente casuali, l'autore di essa è tenuto responsabile dell' azione.

[71] Cod. di Proced. Crimin. pag. 89

[72] Questo art. e giustificato da Hye nel suo scritto Principj di Procedura Penale Austriaca pag. 182-188.

[73] Del 28 Gennajo 1855 — Bullettino delle Leggi N. VIII I paragrafi 22-25 riguardano la compilazione dei Rapporti. I § 47-57 si occupano della ispezione necroscopica esterna. i § 58 97 di quella interna.

[74] Gensl Osservazioni mediche sul nuovo Codice Penale Norimberga 1817.

[75] Alcune parole sul principio modernamente accolto dai Criminalisti ec. di Brefeld Münster 1825

[76] Ricerca sulla dottrina della costatazione di Meyer Berlino 1836 specialmente dopo la pag 34.

[77] Nel suo scritto: Dottrina dell'Omicidio secondo il Diritto Prussiano Lipsia 1839 pag. 190 222.

[78] Burdach Opere di Medicina francese. Stuttgardt 1829.

[68] Progetto del nuovo Codice Prussiano di Caspar Berlino 1843 pag. 31.

[70] E notevole come malgrado questa ben fondata dichiarazione di Casper in questi ultimi tempi nel regno di Prussia è stato deciso poterai applicare le disposizioni relative alla determinazione dei quesiti secondo il primitivo ordinamento. Decisione della Deputazione medica del 9 Giugno 1852.

[71] Le lesioni corporali e l'omicidio secondo lo spirito delle Leggi Austriache di Langer Gratz 1855, e Langer nel Giornale di scienze giuridico-politiche 1848 I pag. 125.

[72] Waser nella Gazzetta austriaca 1846 pag. 201

[73] Sällner nella Gazzetta dei Giuristi vol. IV disp. II pag. 167·

[74] Nella Gazzetta Austriaca 1829 pag. 233

[75] Ney — nel Giornale 1844 II pag. 30 e lo stesso nell'opera, la Medicina nei suoi rapporti colla Giurisprudenza. Vienna 1847 II vol.

[76] Se per conseguenza l'ucciso ripete la causa della morte da lesione alla spina, al cervello ovvero da emorragia.

[77] Principalmente collo scritto assai pregevole: Introduzione allo studio ed alla pratica di Medicina forense di Beer Vienna 1851 in specie alla pag. 98.

[78] Per esempio nel caso riportato dalla Gazzetta dei Tribunali del 1851 pag. 206.

[79] Gazzetta dei Tribunali del 1851 pag. 273

[80] Raccolta di pareri medici della facoltà di medicina in Praga per cura di Maschka. Praga 1853, vedi specialmente i casi riportati alle pag. 78 82 86 90.

[81] Manuale di Medicina forense di Güntner. Regensburg 1851 pag. 287.302.

[82] Magazzino di Haimerl II pag. 341 IV pag. 140 VI pag. 285 VII pag. 107.

[83] Magazzino di Haimerl VII. pag. 120.

[84] Lo stesso IX. pag. 146.

[85] Lo stesso IX. pag. 98

[86] Lo stesso IX. pag. 316.

[81] Finger, Giudizio sulle lesioni corporali nelle pubbliche discussioni. Vienna 1852.

[82] Principii di Procedura Penale Austriaca pag. 182-188

[83] Bergmann trattato della Medicina Forensis pei Giuristi 1846 pag. 377. § 498.

[90] Giustamente pure Bergmann allorquando osserva a pag. 392 quanto segue: i Giurisperiti tralasciano spesso l'esame delle cose che si riferiscono alla medicina, ed è osservabile che i Medici non si sono affaticati a dimostrare che può verificarsi l'abuso senza che siasi conosciuto l'uso.

[91] Per esempio quando si ritiene la proposizione che l'imputato non ha diritto di esimersi dal rispondere delle conseguenze indirette della sua azione. Bergmann domanda come dovrebbe decidersi il caso di colui che inseguendo il suo avversario in direzione della sua casa dà occasione a che egli debba cadere. Il caduto potrebbe esser ritornato alla propria abitazione ma preferisce di restare per tutta la notte in strada ed in seguito alla perfrigerazione viene a morte.

[92] Appartengono a questo proposito le dottrine di Schürmeyer Chimica Medico-forense I, pag. 393 a 452. Lo stesso nel Trattato di Medicina forense pag. 156.

[93] Schürmeyer Trattato § 267. confrontato col § 225.

[94] Krahmer Manuale di Medicina forense pag. 426.

[95] Friedreich Manuale della Pratica Medico-legale pag. 561. Lo stesso autore. Dissertazione sulle ricerche medico-giuridiche delle lesioni corporali. Hraobing 1841.

[96] Massime di Medicina legale di Böcker Iserlohn 1853 pag. 76.

[97] Intende in proposito un processo organico preesistente nel corpo umano.

[98] Secondo l'opinione dell'autore a pag. 90. non può farsi carico all'incolpato della circostanza in cui l'offeso non abbia voluto far qualche cosa per procurare la propria guarigione, ognorachè lo Stato riconosce e permette l'esercizio dell'Omeopatia.

[99] L'imputato risente la influenza della circostanza del cat-

tivo regime dell'offeso quando questo è subordinato ad una causa intermedia indipendente dalla lesione. Ci riserbiamo in seguito a ritornare su tal proposito.

[100] Le lesioni mortali considerate secondo le massime delle nuove Legislazioni di Neufwille. Giornale di Med. Pub. di Henke continuato da Behrend 1851 disp 43.

[101] L'autore a pag 8 riporta un caso nel quale uno che era stato passivo di leggera e non pericolosa lesione strappò la fasciatura. Qui si presentarono a risolvere due questioni, la prima se l'offeso avea fatto ciò in preda al delirio ovvero nella pienezza delle sue facoltà mentali, la seconda se sopraggiunse il tetano e se questo fu conseguenza della perfrigerazione o si sarebbe invece sviluppato anco senza di essa.

[102] Nella Gazzetta tedesca di Med. Pub. 1853 3ª dipensa pag. 114 ed anco antecedentemente il Sig. Bischof nel Giornale di Henke 1835 1ª disp. pag. 9. si era dichiarato contrario ad alcune novelle massime.

[103] Se l'offeso all'epoca della lesione era affetto da malattia sifilitica e per questa ne avvenne la morte, secondo il sentimento dell'autore il giudicabile è sempre tenuto di omicidio ancorchè la Sifilide venisse a svilupparsi in seguito.

[104] Sulla Gazzetta Tedesca di Med. pubb 1853 pag. 345

[105] L'autore riporta il caso in cui A. abbia ferito B. nella vertebra dorsale per la qual ferita l'offeso sarebbe venuto a morte: tuttavia egli poteva vivere ancora molti giorni. Dopo la prima ferita C. cagiona al medesimo altra lesione nell'*aorta* per cui l'offeso viene a morte per emorragia. Come si risolve in questo caso la questione della letalità della prima ferita?

[106] Schneider Giorn di Med. pubb. 1853 3ª disp pag. 309

[107] Chirurgia forensis generalis ovvero Dottrina legale delle lesioni di Brach. Colonia 1854. L'autore fino dal 1834 avea pubblicato in Colonia uno scritto col titolo: Sul valore del metodo Bavarese di Henke per determinare i rapporti della letalità.

[108] Brach a pag. 30 confuta la distinzione di Neufville e di Böcker relativa a dichiarare se la fasciatura fu strappata in preda al delirio ovvero in piena intelligenza

[109] A questo proposito è utile riscontrare anche Chelins de nexu causali et occasionali inter laesionem et mortem Heidelb. 1846.

[110] Sulla connessione causale vedi anco le dissertazioni di Luden pag. 480 Köstlin pag. 461. Berner della partecipazione al delitto pag. 205

[111] Nei nuovi Annali di Giurisprudenza Penale Sassone.

[112] Abbiamo già in altra nota riportato il contenuto del § 36 del Progetto Sassone.

[113] Abbiamo già avvertito che Brach dal punto di vista medico rigetta questa distinzione proposta da Bocker.

[114] Ritorneremo in seguito sulla prova di questa proposizione.

[115] Il celebre medico Cirill era Presidente della facoltà e difese nel 1697 il caso avvenuto. Un tale offeso per leggera e non pericolosa lesione venne a morte perchè in seguito alla debolezza della sua costituzione e ad altri cattivi umori si sviluppò la cancrena. Cirill sostenne che la lesione non era causa della morte.

[116] La gran Corte della Vicaria non volle ammettere riguardo alcuno secondo il parere medico e ritenne l'omicidio. Caravita Istit. Crim. lib. IV art. 60. Nicolini Questioni di Diritto II pag. 127

[117] Nicolini nell'opera citata vol. II pag. 113 fa una pregevole dissertazione in questo senso.

[118] Il Codice dell'anno 1807 all'art. 451 fa responsabile l'imputato delle conseguenze di una lesione ancorchè questa fosse per se sanabile, ma divenisse pericolosa per circostanze non imputabili direttamente all'incolpato nè ad un terzo.

[119] Art. 362. 363.

[120] Vedi la Decisione motivata in Nicolini II pag. 107.

[121] L. 7. § 5. D. ad Legem Aquiliam alla parole, Quia aliud alii mortiferum esse solet.

[122] I Medici non possono nel caso porre in dubbio che la collera e la grave concitazione di animo nell'offeso influiscano direttamente sull'esito della lesione.

[123] Pregevoli dissertazioni di Nicolini II. pag. 118. 120. 122.

[124] Raccolta di Decisioni della Suprema Corte compilata da Raffaele Perquero 1828 pag. 52. Nei motivi e chiaramente spiegato quali sarebbero stati gli effetti giuridici se l' offeso fosse venuto a morte per un colpo apopletico.

[125] Pressuti, Elementi di Medicina Legale. Napoli 1842 vol. II. pag. 1 a 810.

[126] Le sue distinzioni riguardano la dichiarazione se la circostanza debba ritenersi casuale o se invece si tratti di causa sopravvenuta.

[127] Discussioni del Buonfanti Manuale di Diritto Penale teorico-pratico. Pisa 1849 pag. 241

[128] Buonfanti pag. 242. il quale giustamente si dichiara contrario a questa massima

[129] Lo stesso pag. 174.

[130] Idem pag. 275

[131] Idem pag. 279.

[132] Puccinotti Medicina Legale. Pisa 1842 pag. 152. Egli è uno dei più distinti Medici della Toscana; la sua opera è rinomata per chiarezza e genialità, le sue teorie per altro peccano di soverchia mitezza

[133] Buonfanti pag. 282. riporta il giudicato.

[134] Decisione motivata nel Buonfanti pag. 283-84.

[135] L' Art. 308. dice: si considera mortale la lesione in sequela della quale ha perduto la vita un uomo ancor che si provi ec. seguono le disposizioni stesse dei Codici Tedeschi.

[136] Rapporto del libro II. del Progetto di Codice dei delitti. Firenze 1851 pag.

[137] Del 1820 § 315, e seguenti.

[138] Decisioni del Supremo Tribunale di Revisione in Parma con note, ed opuscoli di Relegari: ediz. pr. R. Parma 1853 fascicolo 5° pag. 64

[139] Decisioni 1 fascicolo pag. 465 X. pag 332.

[140] Il Codice Penale spiegato dagli Avvocati Boniva e Paroletti Torino 1842 pag. 191.

[141] Codice di Malta 1854 art. 207

[142] Fra le opere Italiane di Medicina legale grande influenza

ha sempre esercitato quella del Barzellotti Medicina Legale con note di Rossi. Milano 1840 V vol., e rimarchevole è anco l'opera di Bianchi. Questioni di Medicina legale del Barzellotti. L'autore era Medico distinto ed istruito anco nella letteratura Straniera; la dottrina della letalità delle lesioni è compresa in quattro volumi. L'opera che in questi ultimi tempi ha destato la generale attenzione è quella di Gandolfi (Professore di Med. legale a Modena) Fondamenti di Medicina forense analitica Modena 1854. La seconda parte contiene la Dottrina della letalità. Dello stesso autore è per vedere la luce in breve un'altra opera su questo proposito — *Sulla dottrina analitica* delle lesioni violente Le materie conosciute finora dell'autore di questa dissertazione inducono a ritenere che l'opera suscitata sarà molto pregevole.

[143] Medécine legale par Devergie annotée par Behaussy de Robecourt Paris 1852 vol. II pag. 13.

[144] Devergie loc. cit. pag. 11. e specialmente pag. 92.

[145] Dallo studio accurato della Giurisprudenza Francese si rileva che frequentemente nel dubbio se la morte susseguita ad una lesione sia da questa stata prodotta ovvero da altre cause, i Tribunali non ritengono il delitto di omicidio. Vedi un caso rimarchevole negli Annali di Hygieoé légale XI pag. 474.

[146] Helie Théorie du Code Pénal vol. V pag. 169.

[147] Migliore assai è la massima che si riscontra in Jousse Iustice Crim. III pag. 495.

[148] Code Pénal art. 231-316.

[149] Helie Théorie ec. vedi pag. 404-407. da confrontarsi con Morin Répertoire II pag. 396.

[150] Haus Observations sur le projet de Revision II pag. 210.

[151] Russel On crime ec. (dei delitti ec.) I pag. 428.

[152] Queste proposizioni si trovano anche nel Progetto di Legge criminale presentato nel 1849 da Lord Brougham sez. XV art. 5-8.

[153] In Inghilterra questi rapporti, è spiacevole a dirsi, sono resi con molta superficialità.

Lo stato della Medicina Inglese non è soddisfacente e spesso compariscono a deporre avanti le Corti di Assise medici ben poco istruiti. Vedi anco la nota seguente.

[154] Uno dei più rinomati medici in questo rapporto è Taylor a Londra. Egli è un medico dei più esperimentati, e da una serie di anni è chiamato a dar giudizio negli affari criminali di maggiore importanza non solo nella capitale ma eziandio nelle provincie: i suoi rapporti si distinguono par una rara chiarezza e brevità senza far danno al necessario sviluppo delle sue deduzioni. La sua opera: A manual of medical jurisprudence by A. Taylor. London 1847 (Manuale di Giurisprudenza medica) è molto pregevole, contenendo un numero ragguardevole di casi pratici colle decisioni fondate sulle massime suggerite da una lunga esperienza, tolte anche dalla Giurisprudenza di paesi esteri. Assai commendevole è anco l'opera di Guy-Principles of forensig medicine London 1842 II vol. (Elementi di medicina forense)

[155] Taylor Manuale pag. 340.

[156] Idem pag. 327

[157] Idem pag. 328-345

[158] Caso riportato da Taylor pag. 351.

[159] Taylor pag 340

[160] Idem pag. 348

[161] Idem pag. 350. Il fondamento è questo, che all'offeso non può addebitarsi di non essersi voluto sottoporre all'operazione mentre il Medico non può con sicurezza decidere che la guarigione ne avverrebbe indubitata.

[162] Taylor pag. 351.

[163] Idem pag. 343.

[164] Idem pag. 348.

[165] Idem pag. 354. Il Medico in questo caso è interrogato se nella fattispecie il tetanus si sia sviluppato per circostanze particolari, par esempio *perfrigerazione*, ovvero per il corso naturale della lesione: nel 1° caso soltanto rimane escluso il titolo di omicidio.

[166] In Inghilterra si riteneva il titolo di omicidio quan tun-

que ciò fosse generalmente disapprovato. In Scozia in un caso simile fu escluso il delitto di omicidio. Taylor pag. 359.

[167] Quando per esempio il Medico è chiamato a dichiarare se la malattia esistente abbia avuto esito fatale per causa della ferita. Taylor pag. 343. o se si tratta di determinare che la morte non sarebbe avvenuta senza l' erronea cura medica praticata Taylor pag. 348. o finalmente se deve dichiararsi che il tetano o la eresipela si svilupparono per effetto della lesione. Taylor pag. 347-354.

[168] Alison *Principles of the criminal law of Scotland* (elementi di Giurisprudenza crimin. di Scozia) pag. 145

[169] *Criminal lawemendment Bill* 1854 (progetto di riforma delle Leggi criminali) — V in proposito Giorn. di Legislaz. straniera VXVII. pag. 202

[170] Torueremo in segnito sui principii, e sui casi pratici in proposito per mostrare i pregiudizi di queste regole.

[171] Specialmente *Beck Elements of medical jurisprudence* — 7ª Ed. di John Beck (principii di Giurisprudenza medica) Londra 1842 pag 691 a 738 — e *Dean principles of medical jurisprudence* pag. 267-79.

[172] *Report of the penal Code* (rapporto per il Codice penale) *Massachussets Boston* 1844. pag. 13.

Secondo Sezione

[1] L' estensore di questi appunti sà che nel Belgio mentre si lavora alla revisione del Codice penale, e si procura di riempire la lacune dell' antica Legislazione, pur nonostante nel progetto emanato per tale scopo non vi sono disposizioni di questa specie.

[2] V. Prospetti inseriti nel Giornale *Gerichtssaal* 1855 I. pag. 334-35.

[3] Per la legge del 1848 essendo stati mantenuti in vigore i regolamenti relativi ai quesiti che si proponevano a seconda del Codice di Procedura criminale del 1813 (art. 245) per questo i rapporti dei medici fiscali posteriori a quell' epoca contengono la soluzione dei quesiti proposti. Nel progetto di Legge

per il Codice di procedura penale presentato alle Camere nel 1851, si riscontrano è vero quelle norme stesse stabilite dall'art. 230 relative ai quesiti da proporsi, ma contengono tuttavia certe importanti modificazioni sulle quali ci proponiamo di ritornare in seguito.

[4] *Magazin für hannover: Recht* vol. V — Quint. I. pag. 55.

[5] Per esempio da Waser nel Giornale di Giurisprudenza Austriaca 1846 pag. 216.

[6] Per esempio Da Brach Chirurgia forensis pag. 30.

[7] Certo se si prende la parola *causa* nel vero significato, l'aggettivo *efficace* è superfluo.

[8] Ritorneremo in seguito su questo proposito.

[9] Notato opportunamente da Kraus nel *Zeitschrift für Staatsarzneikunde* (Giornale medico nazionale) 1853 quinter. 3° pag. 370.

[10] Wildbrand nel Giornale 1853. 3° quint pag. 355.

[11] Avvertenze di Bergmann nel Trattato a pag. 392.

[12] Art. 156.

[13] Anche l'art. 144. del Codice Bavarese parla di una lesione, la quale *a seconda della propria natura non avrebbe potuto portare alla morte*; bisognerà dunque esaminare per quale causa questa sia avvenuta, e se coi soccorsi dell'arte sarebbesi potuta impedire.

[14] I Codici Sassone, e Prussiano omettono l'aggiunta per *cause intermedie*.

[15] Schürmayer Trattato di medicina Forense § 267. — Eguale alla sua opera sulla Clinica medico-legale I. pag. 404.

[16] Ricordi per la medicina legale pag. 83.

[17] Bischof nei suoi articoli di Giurisprudenza medica nazionale pag. 137.

[18] Santiwy nel Magazzino di Haimerl VI. pag. 289.

[19] Per esempio secondo Böcker appartengono a questa categoria le morbosità preesistenti.

[20] Böcker annovera fra queste il tenersi male.

[21] Santiwy l. c. pag. 289 Brach Chirurgia forensis pag. 33.

[22] Riportato nello scritto che ha per titolo — lettera al Lord

Cancelliere contenente alcune osservazioni alla risposta della magistratura sul *Bill* relativo alla Legislazione criminale di Carlo Greaves etc. 1850 pag. 43. (a letter to the Lord Chancelor containing observations on the answer of the judges on crim: law Bills by ch. Greaves.

[23] Gazzetta dei Tribunali Austriaci 1854 n. 51. pag. 210.

[24] Nelle sue dissertazioni, e trattati sulla Giurisprudenza Annoverese I. pag. 253

[25] Leonhardt — Commentarj al Cod. crim. Annover. Sez. II. pag. 204.

[26] Questo pensiero è espresso anche nella memoria officiale che accompagna il progetto del Codice Penale Toscano rapporto all'ammissione di queste disposizioni, ma abbiamo saputo per mezzo di alcuni Legali di quello stato che le Disposizioni di cui si tratta non hanno in niun modo sodisfatto.

[27] V. Gerichtssaal I. 1855 pag. 352.

[28] E questo ha luogo quando trattasi per esempio dell' azione d' un sasso lanciato, o di quella d'una palla introdotta in un'arma, da cui siane derivata una conseguenza dannosa: ed a questo pure appella il quesito sulla responsabilità di un' incendiario, il quale avendo appiccato fuoco ad una determinata casa, propagatosi l'incendio ne furono distrutte altre contigue.

[29] E importante specialmente per le ferite d' armi da fuoco. L'esperienza c'insegna che la palla in certe ferite s' introduce visibilmente nel corpo umano in un modo incredibile; l' introduzione segue conformemente alle Leggi naturali, e le accidentalità provengono soltanto dagli ostacoli incontrati nei quali ebbe ad urtare il proiettile.

[30] Ciò riguarda soprattutto i casi d' incendio per esempio A. determinato di locupletarsi a danno della Compagnia di Assicurazioni, appicca fuoco alla propria casa isolata da quella di B. e procura di scegliere un giorno in cui non spiri vento; ad un tratto questo si leva furioso, ed aumentando l' incendio porta le faville sulla casa di B. la quale perciò è ridotta in cenere dal fuoco.

[31] Il caso si verifica chiaramente nell'esempio che ne for-

mulismo; allorchè sia stato appiccato il fuoco, ma la fiamma non avendo ancora raggiunto l'oggetto fosse per estinguersi, se a questo punto alcuno passando accende nuovamente il fuoco, o porge alimento all'incendio, gli effetti dell'azione di questo secondo agente non possono esser riguardati come conseguenza del primo fatto.

[22] Come per esempio trattandosi degli effetti diversi prodotti dal fuoco in una casa ben fabbricata di solidi materiali, da quelli verificatisi in altra costruita di legno, ovvero contenente oggetti di facile incendiamento.

[23] Nel *Reportes of cases before the high Court by than Edinburgh* 1853 vol. V. pag. 469 (rapporto dei casi criminali decisi dall'alta Corte di Edimburgo) si trova il processo d'uno che aveva arrecato una lesione in seguito alla quale sopraggiunto il tetano l'offeso ne morì. Il Tribunale ritenne l'imputato colpevole d'omicidio, perchè l'agente è responsabile delle conseguenze che possono provenire dal suo fatto *in usual and natural way* (secondo l'ordine naturale delle cose). Faremo in seguito qualche riflessione sulla Soluzione di questo caso.

[24] Istruzioni per le indagini necroscopiche del 28 Gennaro 1855 § 47.

[25] Su questo argomento si è diffuso Schürmayer Clinica medico-legale pag. 140, Hye Comment. pag. 183.

[26] Specialmente quelle di Engel (Professore a Praga) nella sua dissertazione, ed osservazioni sulle indagini necroscopiche Vienna 1854.

[27] Chiunque sa con quanta negligenza si procede alle verificazioni anatomiche, e come si trasportano Irascuratamente i cadaveri farà giustizia alle lagnanze di Engel pag. 3.

[28] Engel pag. 321.

[29] Secondo quanto asserisce Frerich nella sua opera, la nefritide Britannica, (Brunswick 1851 pag. 92.) avvengono spesso errori fatali nella soluzione dei casi di medicina forense per la mancanza di cognizione di questa malattia: egli dice che questa è frequente in Londra, ove annualmente ne muoiono 500 persone.

[40] Di ciò terremo parola nel successivo n. VIII.

[41] Per esempio in tempo di gran freddo, ed in una località isolata ove mancassero gli umani soccorsi, ovvero allorchè si trattasse d' un sasso lanciato verso uno che trovandosi nell'acqua venisse ad annegare in seguito al colpo.

[42] Per esempio trattandosi di un'individuo sommamente disposto alle emorragie.

[43] E da notarsi il caso avvenuto in Berlino il 10 Marzo 1855. Un bambino gravemente infermo per idropisia, fu posto dal Medico in un bagno di spirito di vino — ne seguì istantaneamente la morte, ed il medico fu processato per omicidio. V. Zeitschrift der Publicist 1855 n° 21. (Giornale del Publicista.)

[44] Come per esempio se fu trasportato in uno Spedale ove dominasse la cancrena nosocomica.

[45] Brach, Chirurgia forensis pag. 138 Wunderlich, Handbuch Der Pathologie I. pag. 251. (Trattato di Patologia.)

[46] Come allorquando le conseguenze dannose di un' incendio siano state maggiori per il levarsi d' un vento impetuoso, ovvero per trovarsi nel locale materie di facile combustione, per esempio un magazzino di spirito di vino.

[47] Güntner *Handbuch der gericht. Medicin* pag. 243 (Trattato di Medicina legale.)

[48] Santwy nel magazzino di Haimerl VI. pag. 284. domanda se un' individuo che abbia 6 dita ad un piede, e venga ferito nel sesto dito e da questo ne derivi la cangrena, possa ritenersi con certezza ch' egli è venuto a perire al seguito della lesione.

[49] N'è stata fatta menzione in un rapporto della Deputazione medica Berlinese, inserito nel foglio officiale di giustizia per il Regno di Prussia.

[50] Questa distinzione è chiaramente espressa nel § 185. del Codice Prussiano.

[51] Ciò naturalmente può ritardare, o difficultare la guarigione delle ferite, poichè le gravi emorragie, e le lesioni alle ossa portano facilmente l' infiammazione, ed anche la cancrena.

[52] Il caso della Pioemia ne fornisce una prova. Nell'es-

stenza d'un miasmo nella casa ove trovasi un ferito, qualunque più leggera lesione può portarlo alla morte Wunderlich. Man. di Patol. I. pag 295.

[55] Se per esempio scelse appositamente un luogo isolato, e quivi procurò che venisse il suo avversario per ferirlo, sperando che per la lontananza da qualunque soccorso l'offeso morirebbe certamente del colpo ricevuto.

[56] Per esempio quando l'agente ignorava l'esistenza del Miasma fatale.

[57] E utile profittare degli esempi riportati nei Giornali di Medicina circa i metodi curativi, e la guarigione di alcune ferite; però con molta cautela dee procedersi arreguache spesso in queste relazioni non si trovano esposte le precise circostanze del caso senza la conoscenza delle quali è impossibile un fondato giudizio.

[58] Il Cod. Bavarese art. 144. contiene una lunga enumerazione delle circostanze che non possono esser valutate Il Codice di Baden imita quello Bavarese art. 204. parla però soltanto di soccorsi *tempestivi* (omette quindi la espressione del Codice Bavarese *adatti*) mentre il Codice Prussiano art. 185. accetta anche questa ultima espressione.

[59] I Codici posteriori omettono questo articolo.

[59] Opere Medico-legali di Burdach pag 127-130.

[59] Bergmann Trattato di Medicina forense pag. 390

[60] Memoranda pag. 90.

[61] Bücker domanda; si vuol forse stabilire che nei globuli, e nelle essenze degli omeopatici vi è qualche sostanza reale?

[62] Procuratore di stato ad Insterburg; nelle sue conclusioni inserite nell'Archivio di Goltdammer per il Diritto penale Prussiano II. pag. 499.

[63] Il Signore Jesse aggiunge; l'agente dovrebbe rispondere anche del cattivo regime dell'offeso, massime se ciò dipenda da ignoranza, o dalle particolari circostanze. Prima di procedere all'azione delittuosa avrebbe dovuto conoscere la natura particolare dell'offeso, ed i metodi che si praticano con gli ammalati.

[64] Nella sua *chirurgia forensis* pag 36-41.

[64] Un caso di questa specie è riportato da Franz nel Periodico trimestrale di Casper 1° par. pag. 130

[65] Per rapporto all'influenza del difetto de' soccorsi medici in contrapposto al caso in cui il chirurgo abbia veramente fatto qualche cosa, rammentiamo i principii fondamentali della Decisione riportata in questo giornale (1855 I. pag. 325); nel primo caso (ivi e detto) gli effetti dannosi della lesione sono lasciati al loro libero, e naturale corso.

[67] Per esempio che non si ubriachi, che non commetta eccessi, che non si esponga al rigore della stagione.

[68] Non è necessario che questi mezzi consistano nei soccorsi medici; i così detti rimedi domestici sono da tenersi in molto conto, tal sarebbe per esempio la fasciatura della ferita, quando vi è perdita di sangue, ovvero le fomente che in certe lesioni sono utilissime.

[69] Abbiamo presupposto il caso in cui dall'agente non si volesse l'effetto letale.

[70] Franz Period trim di Casper I. pag 129.

[71] Brach Chirurgia pag. 39.

[72] E ormai noto che le relazioni di cure felici riportate nei giornali di Medicina non sono molto precise; inquanto chè gli Scrittori delle medesime tralasciano il più delle volte la esposizione delle particolari circostanze del caso, dalle quali dipese appunto il buon esito della loro cura, per modo che non può da questi esempi desumersi argomento per stabilire che la guarigione sarebbe avvenuta anche in altri casi a quelli consimili

[73] a Benissimo sviluppata questa circostanza in Burdach Opere Medico-legali pag. 128

[73] b Lo stesso scrittore nella pagina precedente avverte come segue; è nella natura dell'uomo il ricorrere ai mezzi che sono indicati per ricuperare la salute, quindi è da presupporre ch'egli abbia avuta la volontà di adoprarli.

[74] È a proposito il caso di un tale che in tempo di notte all'uscire da un'osteria per far ritorno a casa fu percosso sulla testa, e sulle spalle da altro contro il quale da gran tempo nutriva rancore L'offeso aveva bevuto molto; per l'odio che aveva

contro il feritore volle appositamente rimanere nella strada per tutta la notte esposto al rigore della stagione; quando giunse il Medico fiscale lo stato dell'offeso era deplorabile L'intenzione era stata quella di procurare che il suo nemico avesse la maggior pena. La lesione fu dichiarata leggera, e sanabile in breve tempo se l'offeso fosse subito ritornato a casa, ed avesse applicato alcuni senapismi anche freddi; invece lo stato della ferita andò peggiorando, sopravvenne la erisipèla, ed in seguito a questa la morte.

[75] Temme nella dissertazione sulla letalità pag. 122. narra il caso che segue. Per un colpo ricevuto in una rissa venne rotto l'osso del naso ad un tale; questi salì in collera, si ubriacò, andò a casa esposto al freddo d'una notte invernale, ed appena rientrato si ubriacò di nuovo: ne avvenne una febbre nervosa che lo trasse alla morte.

[76] In un caso (riportato nella Gazzetta Alemanna di medicina pubblica 1852 XI. p. 338) Si narra che un agente di polizia fu morso in un dito; continuò tuttavia nelle proprie occupazioni senza adoprare alcun rimedio: soffrì molto freddo, ne avvenne la cancrena, il pus rimase assorbito nella massa sanguigna, e l'ammalato venne a morte. Il Tribunale non ritenne il delitto d'omicidio

[77] A questo proposito molto vi è da osservare circa la natura della ferita, e le disposizioni dell'offeso per determinare se in qual caso l'uso dei rimedi domestici sarebbe stato d'utilità.

[78] Con ragione avverte Franz nel citato Periodico a pag. 133. debb'asser posta a calcolo la circostanza della località ove fu commesso il delitto; per esempio se ciò accadde in luogo isolato lontano dall'abitazione d'un qualche Medico, o invece in una popolosa città; nè può essere tralasciato l'altro riflesso sullo stato d'agiatezza, o di povertà dell'offeso.

[79] Franz Period. cit.

[80] Böcker pag. 90 vorrebbe ritenere il titolo di omicidio nel caso in cui il delirio sia stato prodotto per effetto della lesione perchè ravvisa in questo aspetto la connessione causale; tiene opinione opposta nel caso inverso.

[81] Avvertenze con molto acume si riscontrano in Brach *Chirurgia forensis* pag. 30.

[82] Ben confutato questo principio da Krug negli Annali del Diritto Criminale Sassone Vill. p. 275.

[83] Distinzione fatta da Krug l. c.

[84] Nel caso per esempio d'una lesione al cervello, per la quale occorressero rimedi atti ad impedire l'infiammazione, ed il medico ne applicasse invece di quelli da portare l'effetto opposto.

[85] Se per esempio durante la crise il Medico tralascia di visitare l'ammalato, o nella operazione omette di uniformarsi alle regole fondamentali della scienza.

[86] Retto giudizio dato da Brach a pag. 39.

[87] Taylor a pag. 349. aveva già consigliata una distinzione a proposito della letalità secondochè si trattava di lesioni arrecate in una città, ove sono ordinariamente abili, ed esperti chirurghi, da quelle arrecate in una campagna — V. anche Franz nel period. cit. l. par. pag. 133.

[88] Bocker Memoranda pag. 86.

[89] Preghiamo tutti quelli che prendono interesse a questo proposito di ricordare le massime di Frerich riportate nella sua nota a pag. 38. per convincersi che questa malattia troppo dolorosamente frequente ha un corso suo proprio, e che la lesione sopravvenuta non ha influenza alcuna sull'esito della medesima, dimodochè la morte è prodotta dall'azione esclusiva della malattia.

[90] Di questi ha parlato Planer nel Giornale della società Medica di Vienna 1854 — Febbraio pag. 127. — Marzo pag. 280. Particolarmente se ne sono occupati i medici Austriaci nelle loro ricerche dirette allo scuoprimento della malattia osservata per il primo da Billard nel 1825.

[91] Taylor medical jurisprudence pag. 344. (Giurisprudenza medica)

[92] Un caso di questa specie in cui il parere medico dichiarava che la morte non era stata cagionata dalla lesione lo abbiamo in Maschka. *Raccolta di relazioni mediche di Praga* pag. 86.

[93] Nell'Antropologia medica di Friederich vol. V. — 1° quint. pag. 67 trovasi riportato il caso singolarissimo di un bambino morto per un colpo di una palla di neve ricevuto nel viso; fu peraltro riconosciuta estranea al colpo la causa della morte.

[94] Casi in proposito citati da Taylor alla pag. 344.

[95] Per esempio, versamento di materia nel rervello, raggrinzimento della milza, e dello stomaco; puo vedersene un caso rimarchevole narrato da Burdach. Opere medico-legali pag. 279

[96] Notevole e il caso avvenuto a Berlino nel mese di Marzo 1835 di un'accusa portata contro un medico per omicidio (V. la nota 42.) commesso mediante un bagno di spirito, sopra un bambino affetto da idropisia.

[97] In un caso riferito nella *raccolta di Maschka* pag. 77. l'imputato aveva percosso l'avversario con pugni nel petto; l'offeso ebbe a soffrire un'abbondante emottise; ma rimase constatato ch'egli andava soggetto da molto tempo a queste perdite di sangue per una tubercolosi dalla quale era affetto in grado estremo; l'azione dell'incolpato non fu ritenuta come causa della morte.

[98] Sulle tubercolosi V. Lebert trattato della scrofola, e della malattia tubercolare — e l'opera tedesca di Köhler Stottgart 1851

[99] Merita considerazione il caso riferito da Taylor alla pag. 347. Un tale fu ferito alla nuca; ebbe immediatamente gravi perdite di sangue, e dopo tre settimane morì. I resultati necroscopici portarono a conoscere che il defunto aveva un'ascesso al cervello, ed essendo venuto a scoppiare versò tanta materia che ridusse l'offeso stesso alla morte. Le relazioni mediche dichiararono l'ascesso causa della morte, e provarono questa essere stata occasionata dalle violenti emorragie dimostrando che senza tali cagioni sarebbe stato impedito il versamento il quale fu causa dell'esito letale.

[100] Si ha molto riguardo a ciò in Inghilterra. (Taylor p. 344 345) Si osserva se la lesione colpiva, o nò quella parte del corpo che più specialmente risentiva della malattia.

[101] In Inghilterra (Taylor p. 342.) resulta invalsa è la massima che il delitto d'omicidio non debba ritenersi allorquando

il medico può dichiarare che anche senza la ferita la morte sarabbe avvenuta al tempo stesso, e sotto l'influenza delle circostanze medesime.

[102] Mo to bene a proposito sono anche le osservazioni di Taylor pag. 343.

[103] Per esempio un tale affetto da malattia polmonare, ovvero sottoposto a colpi apoplètici rimane ferito leggermente. La cura della ferita l'obbliga al letto, e lo priva così del moto all'aria aperta necessario alle sue condizioni fisiologiche, e lo pone quindi in più grave pericolo di non evitare le conseguenze dannose della sua malattia.

[104] Per esempio muore ad un tratto il cavallo del carro sul quale si trasporta il ferito. Questi è obbligato quindi a rimaner per 4 ore sul carro nel mezzo della strada, esposto senza sufficiente riparo al freddo d'una notte invernale, e per effetto di tutte queste circostanze viene a morte.

[105] Avvenne il caso di un vetturino uomo brutale, che trasportando un ferito si fermava ad ogni osteria, ed ubriacavasi sempre di più. Ritardo molto il trasporto, e per affetto del vino bevuto fu per tutto il viaggio assai duro verso l'ammalato, per modo che questi irritato dai maltrattamenti sofferti giunse allo Spedale in preda ad una febbre violenta che lo trasse in breve ora al sepolcro.

[106] Anche nel trattamento domestico di una lesione sono da valutarsi parecchie circostanze. Non può infatti negarsi l'influenza che esercitano sull'esito della medesima la località, nella quale fu accolto, i riguardi usati dalle persone che gli furono poste d'attorno ec.

[107] Se per es. rovesciatasi la carrozza che trasportava un ferito leggermente gli ha cagionata una commozione cerebrale, o gli ha prodotto qualche nuova ferita, o gli ha fatto cadere le fasciature che erano state apposte.

[108] Di ciò ha parlato Neufville nel Giornale tedesco di Medicina pubblica 1853-4. 5. pag. 239

[109] Una distinzione di questa specie si riscontra in Böcker

Memorande pag. 91. — contro la quale si è e buon dritto elevato Brach pag 32.

[110] Vi sono dei momenti essai critici. — Quelli per es. che sosseguono ad una grave emorragia, ad ona ispezione dolorosa della ferita, ed anco ad nna operazione che debiliti sommamente l'offeso, il quale dopo le visita del medico debb'esser lasciato quieto, e senza disturbi. In allora qualunque trattamento inopportuno, qualunqoe atto intempestivo può addivanire sommamente pericoloso.

[111] Chonlant — Scelta raccolta di relazioni mediche — dice a buon dritto doversi, e poterai ascrivere l'esito fatale all'esione intempestiva commessa da un terzo — Dresda 1853 N. 5. pag. 63.

[112] L'opera delle persone ehe circondano l'ammalato. E ciò può avvenire per malo enimo, per trascuranza, o per indifferenza — per es. togliesi la fasciatura, si procura che il ferito resti esposto il freddo, ovvero non se gli apprestano i medicamenti.

[113] L. 15. § 1. ff. ad leg. Aquil.

[114] Quando per es il chirurgo dichiara al ferito, il quale abbie tuttavie un membro paralitico, o anchilosato, ch'egli puo dedicarsi nuovamente alle sue occupazioni giacchè la cura medica è ormai terminata.

[115] A questo proposito appartiene il caso riferito di sopra alle nota 22.

[116] Un caso di questa specie è riferito de *Niccolini questioni di Diritto Vol. II. pag.* 118. L'offeso dopo 8 giorni aveva recnperato intieramente la salute, 20 giorni dopo evendo avuta occasione di questionare a proposito delle ferita salì in tanta collera, che poco dopo fu sorpreso da violenta febbre alla quale tenne dietro la pleuresie che lo portò a morte.

[117] Woderlich Man. di Patol. pag. 295.

[118] Wunderlich Man. Vol. II pag. 1120 — Faler nel Giornale Medico di Bebrend 1855 2. quinto pag. 339.

[119] Walter. Sistema di Chirurgia I. Vol pag. 43.

[120] Nel caso avvenuto in Scozia riportato alla nota 33 a parer nostro si trascorse con sovrchia facilità

[121] Il rinomato Professore Wunderlich nella sua Patologia alla pag. 299 dice « non conosciamo la natura della potenza morbosa che produce la Pioemia.

[122] Wonderlich pag. 109.

[123] Wonderlich pag. 1121.

[124] Böcker alla pag. 88 fornisce alcune avvertenze sopra certi indizj di riconoscimento.

[125] In questo stesso Giornale 1855 I. pag. 359. abbiamo già tenuto parola della sua opera molto stimabile. *Fondamenti di Medicina forense. Modena* 1854.

[126] Dottrina analitica delle lesioni violente del corpo umano considerate in rapporto alla Legge Criminale del Dott. G. Gandolfi Modena 1855.

Terza Sezione.

[1] De Bothimer questioni e rilievi sul Diritto penale del Regno d'Annover I. par. pag. 254. in nota

[2] L. 11. § 13. l. 15. ff ad Leg. Aquil.

[3] Feuerbach, Trattato § 226. e le osservazioni contenute nelle mie annotazioni a Feuerbach § 209. Not. 25. in rapporto alle diverse opinioni di Wächter, Orsted, e Köstlin.

[4] La questione e stata trattata più diffusamente dagli italiani — V. Nani adnot. ad Mathaei Vol. IV. pag. 40. Carmignani de jure crim. § 952. Buonfanti manuale di Diritto Penale pag. 264-69.

[5] Questa disposizione trovasi anche nel Codice di Würtemberg § 234. — Una lesione può esser dichiarata causa della morte allorquando l'azione della medesima si riscontrò conforme alle previsioni della Legge.

[6] Nel Würtemberg ove dominano massime rigorose fu mossa questione, se egual vigore dovesse applicarsi anche a proposito del danno derivante da delitto. Il Governo ammise questo concetto nella proposta di Legge, ma la commissione della seconda Camera si dichiarò contraria — V. De Wächter nell'Archivio per la pratica Civile XXIII pag. 85.

[7] In Germania però vi furono gravi dispute circa l'applicazione delle massime di Diritto Romano — Wächter Trat. II. pag. 125 In Italia le opinioni più giuste (Buonfanti Manuale p. 264.) sono contrarie al Diritto Romano

[8] Sulle diverse opinioni V. Heppe Annot. al Cod. di Würtemberg III p. 8.

[9] Le discussioni della Camera Assiana nella Seduta 141. dal 22 Settembre 1840 contengono il maggiore interesse su tal proposito.

[10] Fu quindi a buon dritto respinta la proposta addizione alla pluralità di 24 voti contro 15. (protocollo pag. 16.)

[11] V. su ciò Hufenagel Com. 11. pag. 4.

[12] Un rinomato medico il Sig. De Ritgen dichiarò alla Camera Assiana (Protoc. pag. 8.) ch'egli era pronto a concordare l'emenda proposta, giacchè assai difficile sarebbe stato il trovare un medico, che volesse dichiarare nel suo rapporto assolutamente letale una lesione, mentre l'offeso fosse tuttora in vita. Per somma sventura, proseguì l'oratore, la scienza medica non è per ora in grado d'emettere con certezza proposizioni di questa specie.

[13] Preghiamo di riscontrare le opere di medicina sulle lesioni della testa, e del ventre, e particolarmente le lesioni alla milza, e confrontarle poi con le osservazioni del Manuale di Taylor p. 373. a proposito di alcune gravissime ferite curate felicemente, ad oggetto di persuadersi come raramente un medico esperimentato possa ardire di dichiarare che questa, o quella lesione porterà sicuramente alla morte.

[14] Böcker Memor di Med. for. pag. 47.

[15] Ritgen aveva giustamente deciso nella Camera Assiana che non sempre un colpo al polmone può dichiararsi letale.

[16] Ottime osservazioni in proposito sono fornite da Taylor — *Manuale di Giurisprudenza medica* (a manual of Medical jurisprudence) pag. 343 — nuova Ed. del 1854. pag. 288.

[17] Questo caso è narrato da Taylor pag. 343.

[18] Per esempio nelle lesioni al polmone. E importante peraltro il riflettere, come dimostra Taylor pag. 388, che queste ferite non sono sempre necessariamente mortali.

[19] Quando per esempio è trapassato il cuore Anche qui però interessa avvertire con Taylor pag 389. che non tutte le ferite al cuore sono necessariamente letali.

[20] E deciso in questo modo anche il caso accennato alla Nota I. riportato da De Bothmer alla pag. 255.

[21] Quanto sieno fallaci gl'indizj che si riscontrano ordinariamente in proposito, lo mostra Engel nella esposizione dei resultati necroscopici pag. 335.

[22] Questo è appunto il concetto della Legislazione inglese, e Nord-americana V a proposito l'opera nuovissima di *Wharton Trattato delle Leggi sull'omicidio negli Stati Uniti. Filadelfia* 1855 pag. 243. (a treatise on the laws of homicide in the united states) Quest'opera è molto utile, e pregevole per l'ordine nel quale è disposta, e per il numero dei casi pratici ivi riportati.

[23] Bene a proposito Taylor alla pag. 100 avverte doversi il medico astenere da decidere che la morte è stata affrettata per qualche circostanza posteriore alla lesione.

[24] V. Taylor nella nuova ediz. pag. 902.

[25] Gandolfi nell'opera citata pag. 168. Taylor pag. 343.

[26] Caso rimarchevole narrato negli *Annales* d'Hygiene légale 1835 II. pag. 432.

[27] I Codici italiani compilati posteriormente al *Code Français* per esempio quello di Napoli art 389 — quello Piemontese art. 396. e l'ultimo di Toscana del 1853 art. 313 contengono le disposizioni medesime che s'incontrano nei Codici tedeschi.

[28] Goltdammer — Materiali II. pag. 420.

[29] Codice Penale Prussiano art. 195.

[30] Kraus in questo Giornale VIII. pag. 129 e nell'archivio pel Diritto Crimin. 1853 pag. 74.

[31] Discorso nella mia edizione del Trattato di Feuerbach pag. 384-86

[32] Debb'esser notato come progresso sodisfacente che nel nuovo Codice Sassone all'art. 173 è stata omessa la disposizione

dell' antico Codice secondo la quale, quando non poteva scuoprirsi l' autore della lesione mortale, nè distinguersi gli altri autori delle lesioni non mortali tutti erano puniti con pena straordinaria. Krug nel Commentario II. pag. 82. rileva giustamente che queste disposizioni sono fondate sopra un' arbitraria presunzione.

[53] Per esempio Jarke nella Gazzetta di Hitzig XVI. disp. pag. 373.

[54] Anche Temme nel Trattato sul Diritto penale Prussiano.

[55] Quale, e quanta sia la confusione portata dalle disposizioni dei nuovi Codici tedeschi in rapporto ai quesiti che si propongono ai giurati specialmente nei casi d' omicidio in rissa lo ha mostrato il Signor De Haynau nella sua opera, *fogli, ed appunti d' un Criminalista* pag. 141. — ed ha procurato d'introdurre in questa materia una maggiore, veramente desiderabile chiarezza.

[56] Fra tutti i nuovi progetti di Codice quello solo di Zurigo del 1855 non ha accolto disposizione veruna sull' omicidio in rissa.

[57] Herbst nel suo Manuale di Diritto Penale Austriaco par. 1. pag. 202 avverte che in una mischia dee sempre presumersi una competente forza per ambe le parti.

[58] Frühwald nel manuale delle Leggi criminali Austriache pag. 150 non annovera questo fra i casi di rissa.

[59] Temme nel Trat pag. 804. nota 4. non vuole applicata a questi casi la Legge sull' omicidio in rissa.

[60] Nuovi annali della Giurisp. crim. Sassone VII. pag. 258. VIII. pag. 343. IX. pag. 105. Negli scritti di Herbst, e di Frühwald citati alla nota 37. e 38. è accettato questo principio. V. anche l' osservaz. di Krug Comm. al Cod. pen. Sassone II. pag. 83.

[61] Un' uomo stava tranquillamente seduto ad una tavola senza prender parte ad una rissa che accadeva nel locale medesimo Per respingere da se medesimo uno dei corrissanti che procurava di eccitare gli altri ad offenderlo l' urtò per modo che questi cadde battendo la testa in un' angolo del tavolino.

In un' altro caso A ignaro affatto della rissa stava per en-

trare nell' osteria nel punto in cui uscivano i corrissanti inseguendo un' avversario: questi si serrò addosso ad A. il quale circondato dagli altri per salvarsi dette uno schiaffo solenne all' inseguito. Tanto al primo quanto al secondo fu applicata la pena rigorosa.

[42] Per esempio secondo il Cod. Austriaco ognuno è responsabile di lesione mortale. V. anche *Herbst Manual.* pag. 262.

[43] L' espressione letale è omessa dal Codice Prussiano § 195 — e dal nuovo Cod. Sassone § 173.

[44] Leonhardt nel Comm. al Codice di Annover II. pag. 224 perla di lesioni mortifere.

[45] In un caso fu ferito lo stomaco con istromento perforante. E noto che per tale lesione se l' offeso fosse rimasto tranquillo, e sobrio avrebbe probabilmente evitato la morte, la quale fu prodotta appunto esclusivamente dalle intemperanze, dal cattivo regime, e dalla perfrigerazione alla quale si espose l' offeso stesso. Preghiamo i nostri lettori di esaminare le osservazioni di Wunderlich Man. di Patol. III. par. pag. 869-1061 e la esposizione dei resultati necroscopisei di Engel pag. 194 per convincersi che il giudizio sulla letalità d' una ferita allo stomaco dipende da molte, e differenti circostanze.

[46] I motivi al progetto di Codice del Brunswick pag. 276 (ediz. di Breyman) mostrano chiaramente la mancanza di fondamento delle nuove disposizioni in proposito. Anche Leonhardt Comm. al Cod. di Annover II. pag. 222 prova le deduzioni in questo senso.

[47] Wildberg nelle sue Rapsodie n° IX. fà in proposito alcune osservazioni.

[48] Sulla causa motrice, e sul corso, e sviluppo della Pioemia V. le importanti osservazioni di Virchow Man. di Patologia-Erlangen 1854 1° par. pag. 461.

[49] Per esempio commozione cerebrale. Anche per queste ferite i progressi della scienza hanno mostrato il pericolo dell' errore nei giudizi medici, poichè gl' indizii della causa della morte sono molto incerti, ed ingannevoli sono dei pari le osservazioni necroscopiche Behrend Gior. di med. pub. 1855 XXXV. pag

24. confrontato con De Walther sistema di Chirurgia II. pag. 29. Engel. pag. 115.

[50] Per esempio emorragia prodotta da più ferita che dieno occasione alla perdita di sangue.

[51] Per il Codice Prussiano § 194. Casa di forza fino a 10 anni. Per il Codice Austriaco § 142 Carcer duro 1-5 anni.

[52] Il Cod. di Baden § 239. n° 3. parla prima di tutto del caso in cui per la riunione di più ferite l'offeso sia stato tratto a morte. Vuole applicata all'autore d'una di quelle lesioni la pena più grave, e parla poi di autori di altre lesioni, che non abbiano cooperato all'esito fatale.

[53] Avvenne un caso di questa specie nel quale l'offeso venne a morte per grave emorragia suscitata da alcune ferite di punta cagionate da B e da C mentre D. lo aveva replicatamente colpito con la gamba di una sedia, ed E. gli aveva scagliato contro un boccale da birra, che lo colpì.

[54] Il Cod. Sassone art. 38. determina in genere che quando un'effetto può essere rettamente ascritto ad una certa causa derivante da un'azione debb'esser provato a seconda delle norme stabilite dagli articoli 46-49 se in essa può ravvisarsi *dolus*, ovvero *culpa*; di modo che Krug nelle annotaz. al Cod. Sassone pag. 83. dichiara che l'art. 38. debb'essere applicato quando l'effetto sia riconosciuto come derivante da una data azione con riguardo alla circostanza del *dolus*, ovvero della *culpa*.

[55] Se per esempio fu lasciato nell'acqua.

[56] Perchè con gli urti, con la caduta del cadavere sulle pietre possono sopra di esso riscontrarsi alterazioni capaci d'indurre in errore attribuendole alle conseguenze della lesione.

[57] Poichè quanto maggiore è il lasso del tempo decorso tanto meno sicura è l'indicazione che può guidare a scoprir la causa della morte. In questo rapporto ogni Medico dovrebbe studiare le massime di Engel nell'opera *Esposizione dei resultati necroscopici Vienna* 1854.

[58] Per esempio debolezza della cassa cerebrale, posizione anormale del cuore ec. ec. — Osservazioni accurate di Gandolfi Dottrina analitica pag. 172.

[59] Appartiene per esempio a così detti emorragiei V. disp. di Settembre pag. 178. e specialmente Virchow Man. di Patol. 1. pag. 261. — V. nuovi essi nei quali una leggera ferita produsse la morte in Schneider Giorn. di Med. pub. 1855 VI. pag. 179. — e Friederich Fogli per l'Antropolog. 1855 disp. V. pag. 43.

[60] Per esempio quando l'offeso si trovasse affetto da etisia polmonare, ovvero da idropisia. V. Gandolfi pag. 169. 176.

[61] Per esempio perchè era ubriaco, ovvero perchè trovavasi spossato di forze in seguito al suo stato d'indigenza.

[62] Sull'influenza di questa circostanza V. Gandolfi pag. 194.

[63] Con riguardo alle distinzioni da noi fatte in questo Giornale 1855 Disp. d'Ottobre pag. 248.

[64] È rimasto provato che qualche volta i così detti rimedi domestici per esempio gl'impiastri hanno portato l'esito fatale.

[65] Quando per esempio l'offeso era dietro ad un lavoro. (Una tal volta un contadino ricevè alcuni colpi sulla testa, e continuò tuttavia a lavorare rimanendo esposto ai raggi solari, e stando curvo per mietere il grano).

[66] Per esempio, a questo è importante, se l'offeso si ubriacò molto, ovvero si abbandonò in preda a gravi disordini dai quali ne rilevò malattia sifilitica.

[67] Sull'influenza dei mezzi di trasporto V. la mia aggiunta nella Disp. d'Ottobre pag. 258.

[68] Appunto da queste circostanze dipende che spesso viene ad interrompersi instantaneamente l'incominciata guarigione.

[69] Se per esempio in una questione violenta sia stata soverchiamente eccitata la collera dell'ammalato.

[70] Importante è il conoscere se l'offeso si abbandonò a disordini dietitici, ovvero strappo da se la fasciatura.

[71] Interessanti osservazioni di Gandolfi sulla influenza della trascuratezza dell'ammalato. pag. 199.

[72] Per esempio la canerena nosocomica — V. questo giornale 1855 II. pag. 259.

[73] Ne ha parlato specialmente Gandolfi pag. 211.

74 Con un metodo per esempio del tutto opposto alle buone regole.

75 Se per esempio l' offeso fu percosso nuovamente da altri.

76 Quando per i suoi eccessi venne a contrarre per esempio il male sifilitico.

77 Il deposto di persone che non abbiano idea dell' arte medica, e che solo sieno state presso all' ammalato non merita fede, imperocchè desse non sono in grado di valutare le minime circostanze prossime, la cui cognizione soltanto può render possibile un'esatta esposizione dello stato della malattia, e guidare a quelle rette osservazioni che possono servir di base ad un fedele rapporto.

78 Alcuni amici hanno fatto avvertito l'autore che la massima raccomandata nelle precedenti pagine circa al riguardo secondo il quale debb' essere ammessa la connessione causale fra la ferita, e la morte, allorquando per le conseguenze che ad una lesione tengon dietro a seconda delle Leggi di natura sopraggiunsero nuove circostanze in forza delle quali la morte pote considerarsi come prodotta dalla lesione stessa, non e affatto erronea, poichè allorquando la morte avvicne per sopraggiunte straordinarie complicanze semprechè il loro corso sia stato conforme alle Leggi naturali le conseguenze della lesione non lo sono necessariamente di meno; così sarebbe quando per esempio sopravvenisse il tetano, o la Piocmia che avrebbe sempre seguite le Leggi di natura perchè sviluppatasi in un' individuo nel quale se ne riscontrassero le disposizioni Mi sembra pero che l' importanza di questi rilievi resti distrutta se per il corso ordinario d' una lesione intendesi quella conseguenza portata per Legge di natura dalla lesione stessa, altrimenti ogni nuovo resultato che si verifichi prodotto dall' azione di una forza particolare ha il corso proprio, e speciale dell' indole sua. Se per esempio in una lesione alla testa che medicata convenevolmente sarebbe ben presto giunta alla guarigione, ma per gli eccessi dell' offeso, o per la concitazione grave dell' animo viene a peggiorarne lo stato per modo che ne segue morte, l'esito fatale non può dirsi che sia conforme alle Leggi di natura, nè alla

loro influenza attribuibile, ma sibbene allo stato eccezionale nel quale si ridusse l'ammalato.

[79] Una circostanza spesso non valutata e quella che riguarda l'esistenza di un'ernia, lo che sarebbe molto importante specialmente nei casi di morte per soffocamento. Friederich fogli di Antropolog. 1853 — quint. 3° pag. 67. 1855 6 quint. pag. 26.

[80] La diversità si verifica secondochè riscontransi i segni dell'omicidio, ovvero quelli di lesione mortale.

[81] Nominatamente per il caso che la morte sia stata cagionata da uno schiaffo; e molti di tali casi sono narrati da Schneider Giorn. tedesco di medicina pubblica VI. vol. 2° disp. pag. 243.

[82] Ciò si verifica soltanto quando la morte sia stata causata dal numero, o dalla violenza degli schiaffi, ovvero dalle conseguenze indirette di questi, per esempio l'urto della testa contro l'angolo d'una tavola ec. ec. V. alcuni casi narrati da Schneider nel citato scritto 1855. VI. pag. 236.

[83] Questo sarebbe propriamente il caso in cui la morte fosse stata cagionata da un semplice schiaffo. Se in simili emergenze s'instaura un processo per omicidio, questo farà sempre sinistra impressione, poichè tanto i giudici, quanto i giurati, e gli astanti sono obbligati a dichiarare che molte volte procederono ad un'atto simile sui loro figli per correggerli, senza chè in mille casi si verificasse giammai l'esito fatale.

[84] Quando per esempio l'agente sapeva che l'offeso apperteneva ai così detti emorragici, e che per questa particolarità la più piccola ferita lo avrebbe posto in grave pericolo.

[85] Per esempio l'agente invitò colui che voleva ferire in bosco folto, e lontano dalle abitazioni, e quivi gli arreco due leggere ferite, che addivennero mortali perchè l'offeso non potè esser soccorso.

[86] Per esempio l'agente allontanò ingegnosamente i soccorsi del Medico.

[87] V. Le mie dissertazioni nell'archivio pel diritto penale Prussiano di Goltdammer I. par. pag. 125.

[88] Mia dissertazione nell'opera sopra citata di Goltdammer I. pag. 125-129.

[89] Mia dissertazione pag. 134.

[90] Il medico poco esperimentato ed impetuoso, facilmente ammette che la lesione sia causa della morte, mentre all'opposto l'uomo riflessivo nel dubbio si attiene sempre al più mite parere.

[91] Code art. 297.

[92] La Legge del 1832 art. 72. tolse la prima questo eccessivo rigore. Chauveau Code penal. pag. 282.

[93] Per esempio il nuovo Codice penale Sassone § 170. Krug Annotaz. II. pag. 79.

[94] Cod. Prussiano § 194. 196.

[95] Per esempio Legge Bavarese del 22 Agosto 1848 § 5.

[96] Codice di Baden § 212.

[97] La Legge lo denota con l'espressioni: *negli altri casi*

[98] Abbiamo già fatte alcune osservazioni sugli svantaggi di questa disposizione — V. questo Gior. 1852 II. pag. 245.

[99] Del 1853 art. 232. È stabilito che nei casi, nei quali l'agente senza intenzione d'uccidere abbia arrecata una lesione corporale susseguita da morte, per roisurare la pena dee distinguersi se vi fu premeditazione. Le pene ebe si applicano (anche in esso negativo fino a 15 anni di casa di forza) sono eccessivamente rigorose.

[100] Nei motivi al progetto pag. 405 si avverte che la distinzione del 1848 accordava un criterio subiettivo indeterminato.

[101] Dalla Giurisprudenza di Baden si rileva che le parole *negli altri casi* s'intendono in doppio aspetto cioe; 1° per il caso in cui l'agente potesse prevedere che la morte sarebbe stata conseguenza probabile della sua azione, o anche semplicemente non improbabile (Stempf nella rivista della Giurisp. Badese pag. 314.) — 2° per l'altro in cui la lesione avrebbe potuto essere prevista, ed evitata (Gutman Annali di Giurisp. di Baden 1855. pag. 233.)

[102] I tre quesiti che sogliono proporsi sono i seguenti, pre-

vedibilità molto probabile — prevedibilità assai improbabile — casi varj — Raccolta del Diritto di Baden pag. 344. confronti con gli annali XXI pag. 365 e XXII. pag. 256

[105] Ann. della Corte di Cassaz. del Granducato di Baden — nuova serie XXII. vol. pag. 425. e XXII. pag. 232

[104] Ciò è provato da un caso avvenuto in Baviera. Rendiconto delle sedute del Tribunale de' Giurati I. pag. 373 — Il colpo aveva portato lesione agli organi nobili interni. Fu osservato con ragione che generalmente si ritengono per organi nobili quelli soltanto della parte anteriore del corpo

[105] Il progetto Bavarese del 1853 art 233. ha disputato che allorquando si tratti di morte prodotta da circostanze incognite all'agente e particolarmente dalla natura particolare dell'offeso la pena debba essere proporzionata alla conseguenza che avrebbe avuto il delitto senza l'esistenza delle circostanze di cui si tratta

[106] Citiamo a proposito molti casi riportati da Schneider Giorn. di Med. pub. 1855 6° vol. pag. 237

[107] Schneider nell'opera cit. 1855 vel 6. pag 31 riporta un caso assai rimarchevole.

[108] Esempi negli Annali di Giurisprudenza del Granducato di Baden II pag 517

[109] Il primo quesito era: è colpevole la giudicabile di avere, nella notte del 28 Febbraio nell'impeto degli affetti con intenzione di maltrattare e ferire, arrecato al proprio fratello alcune lesioni che produssero la morte?

Secondo quesito: l'azione commessa dalla incolpata era di natura tale da lasciare a lei prevedere che la morte ne sarebbe stata probabile conseguenza, secondo le generali cognizioni e secondo il di lei grado di intelligenza?

Terzo quesito (eventuale) Se poteva ritenersi che la morte sarebbe stata conseguenza sommamente improbabile dell'azione

Quarto quesito. Era la giudicabile in stato di completo idiotismo?

Quinto quesito: (eventuale) Nello stato di idiotismo quale e il grado preciso di questo, secondo ciò che ricerca il quesito quarto?

[110] E provato che il nominato Keller nella notte in cui fu maltrattato dalla sorella era caduto in terra lamentandosi, urlando, e contanendosi in modo che dessa lo tenne per pazzo. Era questo forse l'indizio dell'appressarsi alla morte? Vi è sempre dubbio su tutti i quesiti proposti.

[111] Fra tutti gli scrittori in materia, Taylor (ediz. del 1854 pag. 856-8) ha trattato particolarmente della morte per questo mezzo

[112] Engel Invest. necrosc. pag. 344.

[113] Engel. Op. cit. pag. 335.

FINE.

PUBBLICAZIONI DELLO STESSO EDITORE

Filosofia Politica — Di Lord Enrico Brougham tradotta da Paolo Emiliani Giudici con annesso un discorso Storico Originale che serve di introduzione alla medesima e composto dal Prof. Raffaele Busacca — Vol. 3. in 8° legati in due . . . . *Paoli* 70

Storia d'Inghilterra — Di Tommaso Babington Macaulay, tradotta dal Prof. Paolo Emiliani Giudici Vol. 2. in 8° . . . . » 30

La Divina Commedia — Di Dante Alighieri con Note di Paolo Costa Vol. 1. Charpantier . . . . . . » 10

La Chiave della Scienza ovvero i fenomeni di tutti i giorni spiegati dal Dott. E. C. Brewer vol. 1. in Charp. » 12

PUBBLICAZIONE DI ROMANZI

La Strage di Vassy — Di Vittore Boyreau tradotto da Marco Malagoli Vecchi Vol. 1. . . . . . . *Paoli* 6

Il Colonnello di Surville — Di E. Sue Vol. 1. . . » 6

La Figlia del Bagnaiuolo — Versione dal Tedesco » 6

Le Duchessa di Senancourt — Di E. Sue vol. 1. . »





